



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Bollettino di Vigilanza

Anno VI n. 8/2018



Publicato il 28 settembre 2018



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. REGOLAMENTI	3
Regolamento n. 39 del 2 agosto 2018.....	3
Regolamento IVASS recante la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative di cui al titolo XVII (sanzioni e procedimenti sanzionatori) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, N. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.	3
Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018.....	35
Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.	35
Regolamento n. 42 del 2 agosto 2018.....	105
Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di revisione esterna dell'informativa al pubblico di cui agli articoli 47-septies, comma 7, e 191, comma 1, lettera b), punti 2 e 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private	105
2. PROVVEDIMENTI	115
2.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	117
Provvedimento n. 76 del 2 agosto 2018	117
Modifiche e integrazioni al regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007 recante la disciplina dell'uso di denominazione assicurativa ai sensi dell'articolo 308, comma 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.	
Modifiche e integrazioni al regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.	
Modifiche e integrazioni al regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la procedura di presentazione dei reclami all'ISVAP di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione.	
Provvedimento n. 77 del 22 agosto 2018	122
Contributo di vigilanza per l'anno 2018 a carico degli iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi	122
2.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	126
Provvedimento n. 0188848/18 del 2 agosto 2018.....	126
ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Approvazione del bilancio al 31 marzo 2018 ai sensi dell'art. 236, comma 2 del d. lgs 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento.	126
Provvedimento n. 0188851/18 del 2 agosto 2018.....	127
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.. Istanza di autorizzazione al rimborso di prestiti subordinati ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.	127

Provedimento n. 0188856/18 del 2 agosto 2018.....	128
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 2005 n. 209 e dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di UNIQA Assicurazioni S.p.A., UNIQA Previdenza S.p.A. e UNIQA Life S.p.A. in Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.. Provedimento.	128
2.3 MODIFICHE STATUTARIE	129
Provedimento n 0188845/18 del 2 agosto 2018	129
RBM Assicurazione Salute S.p.A. - Modifiche statutarie. Provedimento.	129
3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	131

OMISSIS

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	171
4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	173

1. REGOLAMENTI

Regolamento n. 39 del 2 agosto 2018

Regolamento IVASS recante la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative di cui al titolo XVII (sanzioni e procedimenti sanzionatori) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, N. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, attuativo della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa ed, in particolare, il Titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori); visto, inoltre, l'articolo 9, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private il quale prevede che l'IVASS disciplini con proprio regolamento il procedimento relativo all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi ed, in particolare, gli articoli 59 (Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati), 62 (Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati), 65 (Procedimento sanzionatorio) e 66 (Misure ulteriori);

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, c.d. “cresci Italia”, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ed, in particolare, l’articolo 30, commi 1 e 1-bis;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, c.d. “legge concorrenza”, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 (“Modifiche al sistema penale”), per le disposizioni applicabili;

VISTO l’articolo 149 bis del codice di procedura civile e il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante “ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” ed in particolare l’articolo 16 in tema di notifiche per via telematica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed il regolamento IVASS n. 19 del 15 marzo 2016 sull’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari e le successive disposizioni modificative ed integrative, in particolare l’articolo 26, comma 3 che ha attribuito all’ISVAP (ora IVASS) il potere di adottare i provvedimenti sanzionatori, nonché l’articolo 24, commi 1 e 3, il quale prevede che l’ISVAP (ora IVASS) disciplini, con proprio regolamento, le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione ed agli altri principi in materia di giusto procedimento amministrativo;

VISTO il regolamento dell’IVASS n. 1 dell’8 ottobre 2013, modificato ed integrato con provvedimento IVASS n. 28 del 27 gennaio 2015, concernente la disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa pecuniaria di cui al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il regolamento dell’IVASS n. 2 dell’8 ottobre 2013, concernente la disciplina della procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, concernente l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto;

VISTO il regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014, concernente l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il regolamento di organizzazione dell’IVASS ed il relativo organigramma;

CONSIDERATA la necessità di ridefinire la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative disciplinata dai citati regolamenti IVASS n. 1 e n. 2 dell’8 ottobre 2013, in relazione alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore del presente regolamento attuativo delle modifiche apportate al Titolo XVIII del Codice delle Assicurazioni Private dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di adeguare la procedura sanzionatoria alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

CAPO I Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Principi generali)
- Art. 4 (Destinatari della disciplina sanzionatoria)
- Art. 5 (Fasi della procedura)
- Art. 6 (Servizi competenti all'accertamento e alla contestazione delle violazioni)
- Art. 7 (Servizi responsabili del procedimento)

CAPO II Fase preliminare

- Art. 8 (Accertamento delle violazioni)
- Art. 9 (Accertamento unitario per violazioni della stessa indole)
- Art. 10 (Accertamento per violazioni degli obblighi di comunicazione alle Banche Dati)
- Art. 11 (Principio della rilevanza della violazione)

CAPO III Avvio della procedura

- Art. 12 (Contestazione delle violazioni)
- Art. 13 (Notifica dell'atto di contestazione)
- Art. 14 (Integrazione della contestazione)

CAPO IV Partecipazione al procedimento

- Art. 15 (Presentazione di controdeduzioni scritte e di richiesta di audizione)

CAPO V Fase istruttoria

- Art. 16 (Soggetti competenti all'istruttoria del procedimento)
- Art. 17 (Nozione di fatturato)

Sezione I – Istruttoria del Servizio Sanzioni

- Art. 18 (Adempimenti del Servizio Sanzioni)

Sezione II – Organizzazione, funzionamento ed istruttoria del Collegio di garanzia

- Art. 19 (Composizione e struttura del Collegio di garanzia)

- Art. 20 (Organizzazione in Sezioni del Collegio di garanzia)
- Art. 21 (Adunanza delle Sezioni in seduta comune)
- Art. 22 (Incompatibilità ed astensione)
- Art. 23 (Ruolo cronologico e calendario delle adunanze)
- Art. 24 (Adempimenti del Servizio Vigilanza Intermediari)
- Art. 25 (Trattazione del procedimento dinnanzi al Collegio di garanzia)
- Art. 26 (Delibera del Collegio di garanzia)

CAPO VI Fase decisoria

- Art. 27 (Presentazione di ulteriori osservazioni scritte)
- Art. 28 (Decisione)
- Art. 29 (Irrogazione della sanzione)

CAPO VII Notifica, pubblicazione ed impugnazione del provvedimento

- Art. 30 (Comunicazione, notifica e pubblicazione del provvedimento conclusivo)
- Art. 31 (Comunicazioni all'AEAP)
- Art. 32 (Impugnazione del provvedimento sanzionatorio)

CAPO VIII Accesso agli atti

- Art. 33 (Accesso agli atti del procedimento sanzionatorio)

CAPO IX Modalità e termini di pagamento della sanzione

- Art. 34 (Pagamento della sanzione)
- Art. 35 (Pagamento rateale della sanzione)

CAPO X Disposizioni finali

- Art. 36 (Ambito di applicazione)
- Art. 37 (Disposizioni transitorie)
- Art. 38 (Modifiche al regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014)
- Art. 39 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

CAPO I
Disposizioni di carattere generale

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 9, comma 3, 311-*bis*, 311-*quater*, 324-*ter*, 324-*quinquies*, 324-*octies*, comma 3, 325-*bis*, 328, comma 3, e 331-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato e integrato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, attuativo della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa e ai sensi dell'articolo 65, comma 7, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come novellato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, attuativo della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. In aggiunta, si intende per:

- a) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato e integrato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, attuativo della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa;
- b) "Direttorio integrato": il Direttorio integrato di cui all'art. 13, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni e integrazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135;
- c) "procedimento sanzionatorio": il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori) del Codice nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive disposizioni modificative ed integrative, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e da altre norme di legge;
- d) "soggetti competenti all'istruttoria del procedimento": il Servizio Sanzioni o il Collegio di garanzia;
- e) "Collegio di garanzia": l'organo previsto dall'articolo 324-*octies* del Codice;
- f) "verifiche a distanza": verifiche di natura cartolare svolte dall'IVASS sulla base della documentazione trasmessa da altri soggetti (imprese, intermediari assicurativi e riassicurativi ed intermediari assicurativi a titolo accessorio, consumatori, organi di Polizia, altre Autorità, etc.) anche su richiesta dell'Istituto;

- g) “violazioni in materia di antiriciclaggio”: le violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (d.lgs. 231/2007).

Art. 3
(Principi generali)

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall’IVASS nell’esercizio delle proprie funzioni che sono dirette a garantire l’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative attraverso il perseguimento della sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, della trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela da parte delle stesse imprese, degli intermediari assicurativi e riassicurativi ed intermediari assicurativi a titolo accessorio e degli altri operatori del settore, della stabilità del sistema e dei mercati finanziari nonché la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

2. La disciplina e l’attività sanzionatoria tendono ad assicurare l’effettività delle regole. Esse hanno carattere afflittivo nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, correttivo della lesione dello specifico interesse protetto nonché effetti di prevenzione speciale e generale.

3. L’IVASS accerta le violazioni, conduce l’istruttoria, irroga le sanzioni ovvero comunica agli interessati l’archiviazione del procedimento avviato nei loro confronti, tenuto conto dei principi di: a) dissuasività e prevenzione, al fine di scoraggiare la violazione delle norme e la reiterazione della condotta illecita; b) proporzionalità dell’intervento sanzionatorio, in relazione alla gravità dell’illecito; c) oggettività per garantire l’omogeneità di giudizio nella concreta valutazione della fattispecie rilevata; d) trasparenza nei confronti dei soggetti interessati le cui controdeduzioni integrano e completano il quadro conoscitivo acquisito a mezzo dell’analisi documentale e dell’attività ispettiva; e) contraddittorio.

4. Nelle sue valutazioni l’IVASS tiene altresì conto della reiterazione delle violazioni della medesima natura nonché della collaborazione attiva dei soggetti interessati con riferimento all’autonoma rilevazione e segnalazione di eventuali irregolarità, espressione di lealtà e correttezza nei rapporti con l’Istituto e strumento funzionale al raggiungimento degli obiettivi di vigilanza.

Art. 4
(Destinatari della disciplina sanzionatoria)

1. Le presenti disposizioni sono dirette ai soggetti individuati dal Codice sottoposti ai poteri di vigilanza e sanzionatori dell’IVASS e comprendono, in particolare:

- a) le imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in Italia autorizzate all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2 del Codice;
- b) le imprese locali e le particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV del Codice;
- c) le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo autorizzate all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2 del Codice;
- d) le imprese di assicurazione e riassicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo che operano in Italia nell'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2 del Codice in regime di stabilimento ovvero di libera prestazione di servizi;
- e) l'ultima società controllante italiana come determinata dall'articolo 210, comma 2, del Codice, per la violazione degli obblighi di cui al Titolo XV del Codice;
- f) le società di partecipazione assicurativa, di partecipazione assicurativa mista e di partecipazione finanziaria mista;
- g) gli intermediari assicurativi e riassicurativi, persone fisiche o società e i relativi responsabili dell'attività di distribuzione con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica;
- h) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, persone fisiche o società e i relativi responsabili dell'attività di distribuzione con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica;
- i) gli intermediari assicurativi e riassicurativi, persone fisiche o società e i relativi responsabili dell'attività di distribuzione con residenza o sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo;
- j) gli altri soggetti destinatari degli obblighi previsti dal Codice, responsabili della violazione.

2. Possono inoltre essere destinatari della procedura sanzionatoria le persone fisiche, gli esponenti ed il personale al ricorrere dei presupposti stabiliti dagli articoli 311-*sexies* e 324-*septies* del Codice. In particolare:

- a) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo e i titolari delle funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
- b) i dipendenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai quali è affidata nell'ambito della struttura aziendale la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi;
- c) coloro che operano sulla base di rapporti, anche diversi dal rapporto di lavoro subordinato, che ne determinano l'inserimento nella struttura organizzativa delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai quali è affidata la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi;
- d) i componenti dell'organo di amministrazione della società di intermediazione.

3. Per quanto riguarda le imprese di assicurazione o gli intermediari sottoposti ai poteri di vigilanza e sanzionatori dell'IVASS ai sensi del d.lgs. 231/2007 per violazioni in materia di antiriciclaggio, tali soggetti comprendono in particolare:

- a) le imprese di assicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo autorizzate all'esercizio dei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice;
- b) le imprese di assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato aderente allo Spazio economico europeo che operano in Italia in regime di stabilimento nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice;
- c) gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) b) e d), del Codice, che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice;
- d) gli intermediari di cui all'articolo 116-*quinquies* del Codice in funzione dell'attività concretamente svolta sul territorio della Repubblica Italiana nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice;
- e) al ricorrere dei presupposti stabiliti dall'articolo 62, comma 2, del d.lgs. 231/2007, coloro che svolgono funzioni di amministrazione direzione o di controllo presso le imprese e gli intermediari di cui sopra;
- f) al ricorrere dei presupposti stabiliti dall'articolo 59, comma 2, del d.lgs. 231/2007, i componenti degli organi di controllo presso le imprese e gli intermediari di cui sopra.

4. Il presente regolamento si applica a chiunque altro sia assoggettato alla potestà sanzionatoria dell'IVASS.

Art. 5
(Fasi della procedura)

1. La procedura sanzionatoria si articola nelle seguenti fasi:

A. Preliminare

- Accertamento delle violazioni

B. Contestazione delle violazioni

C. Istruttoria

- presentazione delle controdeduzioni scritte e della richiesta di audizione;
- valutazione del complesso degli elementi istruttori acquisiti;
- proposta al Direttorio integrato, o ai soggetti da questo delegati, di irrogazione delle sanzioni o di archiviazione del procedimento;
- trasmissione della proposta di sanzione ai destinatari della contestazione nei casi previsti dagli articoli 18, comma 5, e 26, comma 4.

D. Decisoria

- eventuale presentazione da parte dei destinatari della contestazione al Direttorio integrato, o ai soggetti da questo delegati, di osservazioni scritte alla proposta di sanzione nei casi previsti dagli articoli 18, comma 5, e 26, comma 4;
- adozione da parte del Direttorio integrato, o dei soggetti da questo delegati, del provvedimento conclusivo del procedimento di irrogazione della sanzione ovvero di archiviazione.

E. Notifica, comunicazione e pubblicazione del provvedimento di irrogazione della sanzione ovvero di archiviazione del procedimento.

Art. 6

(Servizi competenti all'accertamento e alla contestazione delle violazioni)

1. La competenza, ai fini dell'accertamento e della contestazione delle violazioni, è ripartita tra i seguenti Servizi dell'IVASS in base alle rispettive attribuzioni come definite dal regolamento di organizzazione dell'Istituto e dal relativo organigramma:

- a) Servizio Ispettorato;
- b) Servizio Vigilanza Prudenziale;
- c) Servizio Tutela del Consumatore;
- d) Servizio Vigilanza Intermediari;
- e) Servizio Studi e Gestione Dati.

2. I Servizi di cui al comma 1, lettere a), b) c) ed e) trasmettono al Servizio Sanzioni, secondo le rispettive attribuzioni e per la successiva fase istruttoria, gli atti relativi al procedimento. Il Servizio Ispettorato trasmette i suddetti atti al Servizio Vigilanza Intermediari se riguardanti gli intermediari indicati all'articolo 4, comma 1, lettere g), h) ed i) ed i relativi esponenti aziendali e personale di cui al comma 2 dello stesso articolo.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il Servizio Ispettorato trasmette al Servizio Sanzioni gli atti del procedimento per violazioni in materia di antiriciclaggio riguardanti gli intermediari indicati all'articolo 4, comma 3, lettere c) e d) e le persone fisiche di cui alle lettere e) ed f) operanti presso gli stessi intermediari.

4. Il Servizio Vigilanza Intermediari trasmette al Collegio di garanzia per la successiva fase istruttoria gli atti relativi al procedimento ivi compresi quelli ricevuti dal Servizio Ispettorato secondo quanto previsto al comma 2.

5. I Servizi di cui al comma 1, lettere a), b) ed e) trasmettono altresì al Servizio Sanzioni, ai fini dello svolgimento della successiva fase istruttoria, la relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 2. La medesima relazione tecnica è trasmessa dal Servizio Tutela del Consumatore al Servizio Sanzioni a richiesta di quest'ultimo ove la ritenga necessaria.

Art. 7

(Servizi responsabili del procedimento)

1. Le unità organizzative responsabili del procedimento sanzionatorio sono le seguenti:

- a) il Servizio Sanzioni per tutti i procedimenti sanzionatori ad eccezione di quelli avviati dal Servizio Vigilanza Intermediari e dal Servizio Ispettorato relativi agli intermediari indicati all'articolo 4, comma 1, lettere g), h) ed i) ed ai relativi esponenti aziendali e personale di cui al comma 2 dello stesso articolo;
- b) il Servizio Sanzioni per tutti i procedimenti sanzionatori avviati per violazioni in materia di antiriciclaggio;
- c) il Servizio Vigilanza Intermediari per i procedimenti sanzionatori avviati dal medesimo Servizio e dal Servizio Ispettorato relativi agli intermediari indicati all'articolo 4, comma 1, lettere g), h) ed i) ed ai relativi esponenti aziendali e personale di cui al comma 2 dello stesso articolo.

CAPO II

Fase preliminare

Art. 8

(Accertamento delle violazioni)

1. L'IVASS avvia la procedura sanzionatoria nei casi in cui accerta la violazione delle norme per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative, una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza. L'acquisizione degli elementi necessari può avvenire anche attraverso la richiesta di documenti e informazioni alle imprese, agli intermediari assicurativi e riassicurativi ed agli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai soggetti sottoposti ad accertamento, e ad ogni altro soggetto interessato o in possesso di informazioni rilevanti. I predetti soggetti forniscono tempestivamente gli atti e le informazioni richiesti dall'IVASS, ivi compresi quelli relativi al luogo e alla data di nascita, alla residenza e al codice fiscale delle persone fisiche che possono essere destinatarie delle contestazioni, verificandone esattezza e completezza. Essi indicano altresì le domiciliazioni, le deleghe degli interessati e l'eventuale indirizzo di PEC e le informazioni in merito alle remunerazioni/compensi, fissi e variabili, in qualunque forma riconosciuti o erogati negli ultimi tre anni (o, per gli incarichi ricoperti o le attività esercitate da meno di tre anni, nel diverso minore periodo di riferimento); comunicano, inoltre, eventuali variazioni delle informazioni fornite.

2. Nelle materie disciplinate da norme di principio, di carattere generale o gestionale, in coerenza con esigenze di certezza e prevedibilità della sanzione, l'IVASS valuta la condotta tenendo anche in considerazione eventuali provvedimenti o istruzioni a carattere generale emanati allo scopo di precisare, laddove ritenuto necessario, il contenuto del precetto. L'IVASS valuta la fattispecie anche alla luce degli interventi correttivi eventualmente adottati nei confronti dei destinatari, inclusi richiami, ordini, divieti e altri provvedimenti particolari, fra i quali la rimozione di esponenti.

3. Nei casi in cui fatti di possibile rilievo sanzionatorio siano stati riscontrati nell'ambito di verifiche condotte da altre Autorità, l'IVASS esamina la segnalazione ai fini dell'eventuale accertamento della sussistenza di una violazione sanzionabile. Ove sia necessario all'accertamento della violazione, acquisisce ulteriori elementi.

4. L'accertamento si perfeziona, nel caso di illeciti emersi nell'ambito di verifiche ispettive nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi o degli intermediari assicurativi a titolo accessorio, alla data di sottoscrizione del verbale ispettivo. Nel caso di illeciti emersi nell'ambito di verifiche ispettive nei confronti di soggetti diversi dagli intermediari assicurativi e riassicurativi o dagli intermediari assicurativi a titolo accessorio, l'accertamento si perfeziona alla data di apposizione agli atti del visto del Capo del Servizio Ispettorato.

5. L'accertamento di illeciti emersi nell'ambito di verifiche a distanza si perfeziona nel momento in cui è completata la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie suscettibile di dar luogo all'applicazione di una sanzione.

6. Dalla data di accertamento, indicata nell'atto di contestazione, decorrono i termini per la notifica della contestazione delle violazioni agli interessati.

7. Con specifico riguardo alle società capogruppo di gruppi assicurativi, nel caso di verifiche – a distanza o ispettive – facenti parte di un processo valutativo unitario, l'IVASS, laddove le condotte accertate non siano apprezzabili isolatamente, può valutare gli esiti delle predette verifiche, tenendo conto di tutte le informazioni

acquisite, al termine dell'ultima di esse. In tal caso, l'IVASS comunica formalmente al soggetto vigilato, alla fine della prima verifica, che i relativi esiti verranno valutati unitariamente a conclusione dell'ultima.

Art. 9

(Accertamento unitario per violazioni della stessa indole)

1. L'IVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole delle norme richiamate negli articoli 311-*quater*, comma 1, 324-*quinquies*, commi 1 e 6, del Codice. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni, così come previsto dall'articolo 8-*bis* della legge n. 689 del 1981.

2. Nel caso di verifiche a distanza l'arco temporale di riferimento dell'accertamento unitario è pari al semestre. Le violazioni così accertate sono contestate con unico atto da notificare nel termine di 120 giorni per i soggetti residenti in Italia, ovvero di 180 giorni per i soggetti residenti all'estero, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento e danno luogo all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa applicabile al complesso delle violazioni valutate secondo un approccio unitario. Per le violazioni delle norme richiamate nell'art. 311-*quater*, comma 1, del Codice l'arco temporale si riferisce al periodo dal 1° marzo al 31 agosto e dal 1° settembre al 28/29 febbraio di ciascun anno. Per le violazioni delle norme richiamate nell'art. 324-*quinquies*, commi 1 e 6, del Codice l'arco temporale si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno. E' fatto salvo quanto previsto nell'art. 37, comma 2.

3. Nel caso di verifiche ispettive, l'accertamento si perfeziona alla data indicata nell'articolo 8, comma 4. Le violazioni sono contestate con unico atto da notificare nel termine di 120 giorni per i soggetti residenti in Italia, ovvero di 180 giorni per i soggetti residenti all'estero e danno luogo all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa applicabile al complesso delle violazioni valutate secondo un approccio unitario.

4. Fermo il disposto del comma 2, l'IVASS ai fini della contestazione delle violazioni della stessa indole delle norme richiamate nell'articolo 324-*quinquies*, comma 6, del Codice riguardanti gli intermediari o i relativi esponenti aziendali e personale, può prendere in considerazione un periodo inferiore al semestre ove ritenga compiuto l'accertamento.

Art. 10

(Accertamento per violazioni degli obblighi di comunicazione alle Banche Dati)

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 134, comma 2, o all'articolo 135, comma 2, o all'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice è contestata con unico atto da notificare entro il termine di 120 giorni dall'accertamento dei fatti per i soggetti residenti in Italia, ovvero di 180 giorni per i soggetti residenti all'estero, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento e dà

luogo all'applicazione di un'unica sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 310-*quater* del Codice.

2. Ai fini dell'accertamento della violazione il semestre si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 3.

Art. 11

(Principio della rilevanza della violazione)

1. Ai sensi degli articoli 311-*bis* e 324-*ter* del Codice l'IVASS procede alla contestazione degli addebiti quando le infrazioni rivestono carattere rilevante. Nell'esame delle relative fattispecie la rilevanza delle violazioni può essere desunta da almeno uno dei seguenti elementi:

- dalla loro idoneità a determinare significativi rischi legali o reputazionali tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto;
- dal loro carattere diffuso o sistematico anche in relazione all'articolazione territoriale o all'operatività dell'impresa o dell'intermediario;
- dalla mancata ottemperanza a richiami o ad indicazioni di tipo prescrittivo, interpretativo od orientativo dell'Autorità di Vigilanza;
- dall'inadeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati per assicurare il rispetto della normativa;
- dall'incidenza della condotta sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela e del mercato nonché sulla sana e prudente gestione;
- dal numero delle infrazioni, dalla durata del ritardo o dell'omissione nonché dall'entità, se determinabile, del pregiudizio arrecato a terzi;
- dal pregiudizio arrecato all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. Per le violazioni in materia di antiriciclaggio di cui all'art. 62 del d.lgs. 231/2007, le sanzioni amministrative sono irrogate nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.

CAPO III

Avvio della procedura

Art. 12

(Contestazione delle violazioni)

1. Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale dell'IVASS nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili delle violazioni riscontrate. La contestazione è effettuata dal Servizio competente dell'Istituto ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

2. L'atto di contestazione è notificato ai soggetti destinatari entro il termine di 120 giorni dall'accertamento dei fatti per i soggetti residenti in Italia, ovvero di 180 giorni per i soggetti residenti all'estero.

3. L'atto di contestazione contiene:

- a) il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attività di vigilanza o alla documentazione acquisita da cui è emersa la violazione;
- b) la data in cui si è concluso l'accertamento della violazione;
- c) la descrizione della violazione;
- d) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
- e) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della contestazione di presentare all'Istituto eventuali controdeduzioni scritte entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione;
- f) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della contestazione di chiedere un'audizione con istanza specifica, che può essere allegata alle controdeduzioni scritte, da presentare nel termine di cui alla lettera e);
- g) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della contestazione riguardante l'accertamento unitario di violazioni della stessa indole di cui agli articoli 311-*quater*, comma 2, e 324-*quinquies*, commi 2 e 6, del Codice di rappresentare in sede difensiva gli elementi e le informazioni utili a dimostrare l'eventuale disfunzione organizzativa dalla quale sono dipese le violazioni e gli interventi adottati o da adottare per eliminare la disfunzione stessa;
- h) l'indicazione del soggetto competente all'istruttoria del procedimento al quale devono essere indirizzate, preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC), le controdeduzioni scritte e la richiesta di audizione;
- i) l'indicazione degli altri Servizi dell'IVASS, diversi dal Servizio Tutela del Consumatore, ai quali le controdeduzioni devono essere trasmesse in copia, con l'indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata (PEC);
- j) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della contestazione nelle ipotesi di cui agli articoli 18, comma 5 e 26, comma 4, di inviare al Direttorio integrato, o ai soggetti da questo delegati, sintetiche osservazioni scritte nel termine di 30 giorni dalla ricezione della proposta di sanzione predisposta a conclusione della fase istruttoria;
- k) l'avvertenza che, in caso di mancata partecipazione all'istruttoria attraverso la presentazione delle controdeduzioni e/o la partecipazione all'audizione, non sarà consentito presentare ulteriori osservazioni scritte al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati in merito alla proposta di cui alla lettera j);

- l) per i destinatari imprese di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d) e comma 3, lettera a), limitatamente alle sedi secondarie ivi citate, e lettera b), e per i destinatari società di intermediazione, la richiesta di fornire le informazioni di cui all'allegato 2 necessarie ai fini dell'individuazione del fatturato;
- m) per i destinatari persone fisiche diversi dagli intermediari, la richiesta di trasmettere con le controdeduzioni, ovvero con distinta comunicazione scritta, le informazioni in ordine alle remunerazioni, fisse e variabili, in qualunque forma ad essi riconosciute o erogate negli ultimi tre anni (o, per gli incarichi ricoperti o le attività esercitate da meno di tre anni, nel diverso minore periodo di riferimento);
- n) per i destinatari intermediari persone fisiche o società di intermediazione, la richiesta di trasmettere con le controdeduzioni, ovvero con distinta comunicazione scritta, informazioni in ordine ai compensi, in qualunque forma ad essi riconosciuti negli ultimi tre anni (o, per gli incarichi ricoperti o le attività esercitate da meno di tre anni, nel diverso minore periodo di riferimento);
- o) l'invito a comunicare con il primo atto utile l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio;
- p) l'indicazione del Servizio presso il quale può essere presa visione dei documenti istruttori;
- q) il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio.

Art. 13

(Notifica dell'atto di contestazione)

1. L'atto di contestazione è notificato ai destinatari di cui all'articolo 4 secondo le modalità previste dall'ordinamento. In base all'articolo 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 la notificazione può essere effettuata, con le forme previste dal codice di procedura civile, anche da un rappresentante dell'IVASS.

2. Per gli illeciti rilevati nell'ambito di verifiche ispettive la notifica dell'atto di contestazione può essere effettuata in mani proprie dei destinatari, società e persone fisiche, nel corso di una riunione presso il soggetto interessato o presso la sede dell'IVASS.

3. La notifica dell'atto di contestazione può avvenire anche, nei casi e nelle forme previsti dalle disposizioni vigenti, presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche

amministrazioni ovvero indicata dagli interessati ai fini delle notificazioni e comunicazioni con l'IVASS.

4. La data di notifica dell'atto di contestazione al destinatario rappresenta la data di avvio del procedimento sanzionatorio.

Art. 14

(Integrazione della contestazione)

1. Nel caso in cui nel corso dell'attività di vigilanza siano riscontrati fatti nuovi che costituiscono violazione delle medesime disposizioni contestate nell'ambito della procedura sanzionatoria, l'IVASS può integrare la contestazione già formulata nei confronti dei soggetti responsabili entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle controdeduzioni scritte di cui all'articolo 15. L'atto di contestazione integrativo è notificato con le modalità previste dall'articolo 13, commi 1, 2 e 3 e non modifica i termini di conclusione del procedimento.

2. Con riferimento alla contestazione integrativa, gli interessati possono presentare le proprie controdeduzioni, chiedere una breve proroga non superiore a 30 giorni e avanzare istanza di audizione nei tempi e con le modalità previsti dall'articolo 15.

CAPO IV

Partecipazione al procedimento

Art. 15

(Presentazione di controdeduzioni scritte e di richiesta di audizione)

1. Entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione i destinatari possono esercitare il diritto di difesa attraverso la partecipazione al procedimento sanzionatorio, presentando al Servizio Sanzioni o al Collegio di garanzia ai sensi dell'articolo 16, preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC), scritti difensivi ed altri documenti in ordine ai fatti addebitati. Le controdeduzioni sono trasmesse inoltre in copia agli altri Servizi indicati nell'atto di contestazione.

2. I destinatari possono richiedere, con specifica istanza debitamente motivata, una breve proroga. La proroga, di norma non superiore a 30 giorni, può essere concessa secondo criteri di proporzionalità anche in relazione alle caratteristiche operativo/dimensionali dei destinatari stessi e alla complessità degli addebiti. Il Servizio Sanzioni ovvero il Collegio di Garanzia comunicano con sollecitudine ai destinatari l'accoglimento o il rigetto della richiesta di proroga. A tal fine, ove non vi abbiano già provveduto, i richiedenti la proroga comunicano all'IVASS un indirizzo, possibilmente PEC, al quale riscontrare la richiesta.

3. Nel caso di procedura avviata nei confronti di società i documenti difensivi sono presentati a firma del legale rappresentante dell'impresa o della società di intermediazione destinataria della contestazione, ovvero dal procuratore generale o da altro soggetto munito dei poteri di rappresentanza secondo i criteri di rappresentanza interni alla stessa o a firma di altra persona espressamente delegata. Nel caso di procedura avviata nei confronti di persone fisiche, le

controdeduzioni sono presentate, anche congiuntamente, dai singoli soggetti destinatari delle contestazioni, anche per il tramite di altra persona da questi espressamente delegata. In tutti i casi i destinatari allegano altresì la documentazione riferita alle remunerazioni/compensi di cui all'articolo 12, lettere m) ed n). Gli interessati indicano nelle controdeduzioni l'indirizzo, preferibilmente di PEC, al quale inviare le comunicazioni relative alla procedura sanzionatoria.

4. Ferma restando la pienezza del diritto di difesa, l'attività difensiva si svolge nel rispetto del principio della leale collaborazione delle parti nel procedimento amministrativo. In tale ottica, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'economicità dell'azione amministrativa, le controdeduzioni devono essere svolte, anche al fine di favorire la migliore comprensione delle argomentazioni difensive presentate, in modo essenziale, rispecchiando l'ordine delle contestazioni; ove superiori alle 50 pagine, devono contenere un sommario e concludersi con una sintesi delle principali argomentazioni difensive. La documentazione allegata deve essere pertinente ai fatti contestati e alle argomentazioni difensive svolte. Gli allegati sono presentati in modo ordinato e corredati da un elenco, evitando la produzione di documentazione sovrabbondante, disordinata o inconferente. In caso di trasmissione cartacea, il testo dei documenti difensivi va trasmesso anche su supporto informatico fisico munito di attestazione di conformità all'originale utilizzando il modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

5. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 il legale rappresentante della società (o altra persona da questi espressamente delegata) e/o le persone fisiche destinatarie della contestazione possono chiedere un'audizione, con istanza specifica anche allegata alle memorie difensive, indirizzata al soggetto competente all'istruttoria. L'audizione delle persone fisiche destinatarie della contestazione ha carattere strettamente personale; è consentita la partecipazione con l'assistenza di un avvocato o di altro consulente. L'audizione ha luogo presso la sede dell'IVASS di norma nei 120 giorni successivi al ricevimento dell'istanza e ad essa prende parte, laddove ritenuto necessario, anche un rappresentante del Servizio che ha curato l'accertamento e la contestazione degli addebiti. Nel caso in cui l'audizione si svolga oltre il termine previsto per l'invio delle controdeduzioni, non è possibile produrre in tale sede materiale integrativo delle controdeduzioni, salvo che il destinatario dimostri di non aver potuto provvedere alla produzione del materiale integrativo entro tale termine per causa a esso non imputabile. Dell'audizione è redatto un sintetico verbale. L'eventuale rinuncia all'audizione deve essere comunicata tempestivamente in forma scritta, preferibilmente tramite PEC, al soggetto competente all'istruttoria. In sede di audizione gli interessati svolgono le loro controdeduzioni, evitando duplicazioni o meri rinvii a quanto già rappresentato negli scritti difensivi.

6. La mancata presentazione di controdeduzioni scritte o della richiesta di audizione non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.

CAPO V

Fase istruttoria

Art. 16

(Soggetti competenti all'istruttoria del procedimento)

1. Il Servizio Sanzioni cura l'istruttoria di tutti i procedimenti sanzionatori ad eccezione di quelli avviati dal Servizio Vigilanza Intermediari e dal Servizio Ispettorato nei confronti degli intermediari indicati al comma 2 e dei relativi esponenti aziendali e personale di cui all'articolo 4, comma 2. Cura altresì l'istruttoria di tutti i procedimenti per violazioni in materia di antiriciclaggio relativi sia alle imprese sia agli intermediari.
2. Il Collegio di garanzia cura l'istruttoria dei procedimenti avviati dal Servizio Vigilanza Intermediari e dal Servizio Ispettorato nei confronti degli intermediari indicati all'articolo 4, comma 1, lettere g), h) ed i) ed ai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo che operano presso gli stessi, avvalendosi del supporto tecnico organizzativo del medesimo Servizio Vigilanza Intermediari.
3. L'accentramento della fase istruttoria presso il Servizio Sanzioni ed il Collegio di garanzia è preordinato ad assicurare omogeneità di valutazione nell'esame delle fattispecie, nel rispetto della parità di trattamento in relazione alla tipologia dei destinatari della contestazione.

Art. 17

(Nozione di fatturato)

1. Ai fini della determinazione degli importi edittali massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili dall'IVASS alle società, il fatturato rilevante è il fatturato annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente. Tale fatturato è calcolato in conformità ai criteri previsti nell'allegato 2 del presente regolamento.

Sezione I – Istruttoria del Servizio Sanzioni

Art. 18

(Adempimenti del Servizio Sanzioni)

1. Ai fini dell'istruttoria del procedimento il Servizio Sanzioni:
 - a) verifica che sia correttamente instaurato il contraddittorio con i destinatari delle contestazioni e che sia salvaguardata la possibilità degli stessi di partecipare al procedimento sanzionatorio;
 - b) provvede all'esame delle memorie difensive ove presentate e allo svolgimento dell'audizione ove richiesta;
 - c) provvede all'esame della relazione tecnica di cui al comma 2 trasmessa dai Servizi indicati all'articolo 6, comma 5, che hanno curato l'accertamento delle violazioni e la contestazione degli addebiti;
 - d) procede all'analisi di tutti gli elementi istruttori acquisiti agli atti del procedimento;

- e) per le fattispecie di cui agli articoli 311-*quater*, comma 2, e 324-*quinquies*, comma 2, del Codice (accertamento unitario di violazioni della stessa indole):
- esamina gli specifici elementi e le informazioni forniti nella relazione tecnica del Servizio che ha curato l'accertamento delle violazioni e la contestazione degli addebiti in merito alla disfunzione organizzativa eventualmente rappresentata dall'impresa in sede difensiva;
 - verifica che il destinatario della contestazione abbia i requisiti per usufruire della riduzione della sanzione prevista al comma 3 dei medesimi articoli;
 - assegna all'impresa il termine per l'adozione degli interventi correttivi, qualora non ancora effettuati in tutto o in parte;
 - richiede all'impresa di comunicare al medesimo Servizio Sanzioni ed al Servizio che ha curato l'accertamento delle violazioni e la contestazione degli addebiti indicato nell'atto contestativo, l'avvenuta adozione delle misure correttive richieste;
 - verifica l'idoneità delle misure adottate anche avvalendosi del supporto tecnico di altri Servizi dell'Istituto e ne comunica gli esiti all'impresa;
 - valuta le osservazioni dell'impresa in ordine agli eventuali rilievi formulati con riferimento agli interventi correttivi adottati, anche avvalendosi del supporto tecnico di altri Servizi dell'Istituto;
- f) effettua una ponderata valutazione degli addebiti contestati, dell'eventuale responsabilità personale e degli elementi istruttori acquisiti;
- g) valuta i presupposti per l'applicazione della sanzione sostitutiva dell'ordine di porre termine alle violazioni contestate in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria;
- h) valuta i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso l'impresa di assicurazione e di riassicurazione o, in caso di violazioni in materia di antiriciclaggio, presso la società di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
- i) valuta i presupposti per l'adozione della dichiarazione pubblica di cui all'articolo 324-*bis*, comma 4, del Codice ed all'articolo 62, comma 4, lettera b) del d.lgs. 231/2007, indicante la società o la persona fisica responsabile;
- j) consente ai destinatari dell'atto di contestazione l'accesso agli atti del procedimento;

- k) predispone a conclusione della fase istruttoria la proposta per il Direttorio integrato o per i soggetti da questo delegati;
 - l) cura la conservazione e l'archiviazione dei documenti costituenti il fascicolo del procedimento sanzionatorio.
2. La relazione tecnica trasmessa dai Servizi indicati all'articolo 6, comma 5:
- 2.1. riporta le valutazioni del Servizio in merito alle singole controdeduzioni difensive, anche contenute nel verbale di audizione ove presente;
 - 2.2. illustra gli ulteriori elementi informativi di cui il Servizio medesimo dispone ai fini della complessiva valutazione delle fattispecie contestate, ivi inclusa l'eventuale cessazione della violazione;
 - 2.3. descrive, all'esito dell'esame complessivo degli atti, se la violazione contestata possa ritenersi connotata da scarsa offensività o pericolosità in base a quanto previsto dall'articolo 311-*ter* del Codice e dall'articolo 62, comma 4, lettera a) del d.lgs. 231/2007. In tal caso illustra le misure correttive che ritiene possano essere adottate per l'eliminazione delle infrazioni ed il termine per l'adempimento;
 - 2.4. indica altresì gli elementi utili ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea prevista dagli articoli 311-*sexies*, comma 3, e 324-*septies*, comma 3 del Codice e dall'articolo 62, comma 3, del d.lgs. 231/2007;
 - 2.5 per le fattispecie di cui agli articoli 311-*quater*, comma 2, e 324-*quinquies*, comma 2, del Codice (accertamento unitario di violazioni della stessa indole), riporta gli elementi e le informazioni utili alla valutazione della disfunzione organizzativa eventualmente rappresentata dall'impresa in sede difensiva e del termine da assegnare ai fini dell'adozione degli interventi necessari per eliminare la disfunzione stessa, anche indicando le misure correttive ritenute necessarie; successivamente all'adozione delle predette misure integra la relazione tecnica con la comunicazione degli elementi utili ai fini della loro valutazione;
 - 2.6 indica se possano configurarsi i presupposti per l'eventuale adozione della dichiarazione pubblica di cui all'articolo 324-*bis*, comma 4, del Codice ed all'articolo 62, comma 4, lettera b), del d.lgs. 231/2007.
3. In assenza di memorie difensive e di richiesta di audizione la relazione tecnica di cui al comma 2 è trasmessa senza gli elementi indicati nei punti 2.1. e 2.5.. Nel caso di procedimenti sanzionatori avviati dal Servizio Tutela del Consumatore, il Servizio Sanzioni, ove lo ritenga necessario in rapporto alla natura delle contestazioni, trasmette al citato Servizio copia delle controdeduzioni scritte inviate dai destinatari e dell'eventuale verbale di audizione per gli adempimenti di cui al comma 2.
4. Il Servizio Sanzioni, a conclusione della fase istruttoria, predispone la proposta di irrogazione della sanzione prevista ai sensi di legge o di archiviazione del procedimento che è trasmessa, previo visto del Segretario generale, al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati.

4-bis. Il Servizio Sanzioni, anche su indicazione del Segretario generale, nei casi in cui ritenga che la fattispecie oggetto dell'istruttoria sia di particolare complessità o presenti elementi di novità o profili che richiedono valutazioni significative di ordine tecnico-giuridico, trasmette gli atti del procedimento al Comitato per l'esame delle irregolarità che, effettuato il relativo esame, formula un parere vincolante ai fini della successiva proposta al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati da parte del Servizio Sanzioni.

5. Per tutti i procedimenti sanzionatori, ad eccezione di quelli avviati in relazione alla violazione delle disposizioni richiamate negli articoli 310-*bis*, comma 1, 310-*ter* e 310-*quater* del Codice, qualora i destinatari delle contestazioni, in fase istruttoria, abbiano presentato controdeduzioni scritte o, nella medesima fase, abbiano partecipato all'audizione, il Servizio Sanzioni trasmette la proposta di sanzione di cui al comma 4 anche ai destinatari stessi.

Sezione II – Organizzazione, funzionamento ed istruttoria del Collegio di garanzia

Art. 19

(Composizione e struttura del Collegio di garanzia)

1. La nomina del Collegio di garanzia, la durata del mandato, la composizione e la sua articolazione in Sezioni sono disciplinati dall'articolo 324-*octies* del Codice.
2. Se il Collegio è articolato in Sezioni, ciascuna di esse è composta da un Presidente e da due esperti in materia assicurativa nominati nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'articolo 324-*octies* del Codice.
3. Presso il Servizio Vigilanza Intermediari è istituita la Segreteria del Collegio di garanzia.

Art. 20

(Organizzazione in Sezioni del Collegio di garanzia)

1. Nel caso di pluralità di Sezioni, il Presidente della Prima Sezione assume il ruolo di Presidente del Collegio di garanzia. In tale veste convoca e presiede l'adunanza delle Sezioni riunite in seduta comune quando si devono assumere deliberazioni ai sensi dell'articolo 21 e, di regola, una volta l'anno, per definire principi e criteri generali di valutazione al fine di assicurare l'uniformità di indirizzo nelle decisioni dei procedimenti di competenza di ciascuna Sezione.
2. All'interno del Collegio o della Sezione il Presidente:
 - a) assegna la trattazione dei procedimenti ai componenti del Collegio o della Sezione;
 - b) assicura l'uniformità di indirizzo nella decisione dei singoli procedimenti.

3. Le disposizioni del presente regolamento che sono riferite all'operatività del Collegio si intendono estese alle Sezioni in cui il Collegio è articolato.

Art. 21

(Adunanza delle Sezioni in seduta comune)

1. Nel caso di articolazione del Collegio di garanzia in Sezioni, il Presidente di ciascuna Sezione può proporre al Presidente del Collegio di deferire la decisione su singoli procedimenti all'adunanza delle Sezioni in seduta comune. Il Presidente del Collegio valuta nel merito la proposta di deferimento e dispone, ove concordi, la convocazione delle Sezioni riunite in seduta comune per la trattazione del procedimento.

2. All'adunanza delle Sezioni riunite in seduta comune partecipa, senza diritto di voto, il Capo del Servizio Vigilanza Intermediari o il Capo del Servizio Ispettorato ovvero un loro rappresentante all'uopo delegato.

Art. 22

(Incompatibilità ed astensione)

1. Il componente che si trovi in una delle situazioni indicate all'articolo 51 del codice di procedura civile rispetto ai casi specifici portati all'esame del Collegio o della Sezione si astiene dalla partecipazione all'adunanza di relativa trattazione, dandone preventiva comunicazione al Collegio o alla Sezione stessa.

Art. 23

(Ruolo cronologico e calendario delle adunanze)

1. Il Collegio o le Sezioni provvedono alla propria organizzazione interna e, in particolare:

- a) definiscono il ruolo cronologico delle adunanze nel quale sono iscritti i procedimenti;
- b) provvedono alla raccolta dei verbali delle adunanze e delle audizioni;
- c) fissano ogni tre mesi il calendario delle adunanze.

Art. 24

(Adempimenti del Servizio Vigilanza Intermediari)

1. Il Servizio Vigilanza Intermediari, in quanto unità organizzativa responsabile dei procedimenti sanzionatori da esso avviati e di quelli avviati dal Servizio Ispettorato relativi agli intermediari indicati all'articolo 4, comma 1, lettere g), h) ed i) e comma 2, lettera d), nonché struttura incaricata di fornire supporto tecnico-organizzativo al Collegio di garanzia per i procedimenti stessi:

- a) cura i rapporti con la Segreteria del Collegio di garanzia;

- b) verifica la regolarità della notifica dell'atto di contestazione degli addebiti all'interessato;
- c) richiede alla Segreteria del Collegio di garanzia la fissazione dell'adunanza di trattazione;
- d) riceve dalla Segreteria la comunicazione della data dell'adunanza, fissata sulla base del calendario di cui all'articolo 23, tenendo conto del termine previsto per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto interessato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, nonché di un ragionevole lasso di tempo per l'esame delle controdeduzioni stesse;
- e) comunica al destinatario della contestazione che abbia fatto richiesta di audizione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata dal medesimo ai fini delle comunicazioni con l'IVASS, la data dell'adunanza di trattazione del procedimento dinanzi al Collegio di garanzia;
- f) trasmette alla Segreteria del Collegio di garanzia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 15, comma 1, il fascicolo del procedimento comprensivo delle informazioni di cui all'allegato 2 necessarie ai fini dell'individuazione del fatturato;
- g) effettua, su richiesta del Collegio di garanzia, supplementi istruttori e integrazioni delle risultanze documentali in atti;
- h) partecipa senza diritto di voto, tramite un suo rappresentante, alle adunanze del Collegio di garanzia per riferire in ordine all'accertamento dei fatti concernenti il procedimento;
- i) per le fattispecie di cui all'articolo 324-*quinquies*, commi 2 e 6, del Codice (accertamento unitario di violazioni della stessa indole):
 - esamina gli specifici elementi e le informazioni utili alla valutazione della disfunzione organizzativa eventualmente rappresentata dall'intermediario in sede difensiva;
 - verifica che il destinatario della contestazione abbia i requisiti per usufruire della riduzione della sanzione prevista al comma 3 del medesimo articolo;
 - indica all'intermediario, anche avvalendosi del supporto tecnico di altri Servizi dell'Istituto, gli interventi necessari per eliminare la disfunzione;
 - assegna all'intermediario il termine per l'adozione degli interventi correttivi qualora non ancora effettuati in tutto o in parte;
 - richiede all'intermediario di comunicare allo stesso Servizio l'avvenuta adozione delle misure correttive necessarie;

- verifica l'idoneità delle misure adottate anche avvalendosi del supporto tecnico di altri Servizi dell'Istituto e ne comunica gli esiti all'intermediario;
 - valuta le osservazioni dell'intermediario in ordine agli eventuali rilievi formulati con riferimento agli interventi correttivi adottati anche avvalendosi del supporto tecnico di altri Servizi dell'Istituto;
 - predispone una relazione per il Collegio di garanzia recante gli specifici elementi e le informazioni utili alla valutazione della disfunzione organizzativa rappresentata eventualmente dall'intermediario in sede difensiva e dell'idoneità delle misure correttive adottate;
- j) provvede, nel caso in cui il Collegio di garanzia abbia proposto nei confronti dell'intermediario l'applicazione della sanzione sostitutiva dell'ordine di porre termine alle violazioni, a predisporre una relazione recante l'individuazione nel concreto delle misure correttive da adottare per l'eliminazione delle infrazioni ed il termine per l'adempimento, anche avvalendosi del supporto tecnico di altri Servizi dell'Istituto;
- k) trasmette al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati la proposta formulata dal Collegio di garanzia corredata, ove previsto, dalla relazione di cui alla lettera i) o alla lettera j);
- l) trasmette ai destinatari delle contestazioni la proposta di sanzione formulata dal Collegio di garanzia nell'ipotesi prevista dall'articolo 26, comma 4, corredata, ove predisposta, dalla relazione di cui alla lettera i) o alla lettera j);
- m) consente ai destinatari dell'atto di contestazione l'accesso agli atti del procedimento;
- n) cura la conservazione e l'archiviazione dei documenti costituenti il fascicolo del procedimento sanzionatorio.

Art. 25

(Trattazione del procedimento dinnanzi al Collegio di garanzia)

1. Il Collegio di garanzia esamina gli atti del procedimento, compresi gli scritti difensivi presentati dall'interessato, ed avvia la trattazione nell'adunanza fissata ai sensi dell'articolo 23.

2. Il Collegio cura l'audizione degli interessati che ne abbiano fatto richiesta, i quali potranno farsi assistere da un avvocato o da altro consulente. In sede di audizione gli interessati svolgono le loro controdeduzioni, evitando duplicazioni o meri rinvii a quanto già rappresentato negli scritti difensivi. Dell'audizione è redatto un sintetico verbale. L'eventuale rinuncia all'audizione deve essere comunicata tempestivamente in forma scritta, preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC), al Servizio Vigilanza Intermediari.

3. Il Collegio può chiedere al Servizio Vigilanza Intermediari supplementi istruttori e integrazioni delle risultanze documentali in atti.

4. Il Collegio può, altresì, disporre la convocazione in adunanza di soggetti informati sui fatti oggetto del procedimento, nonché delle imprese e degli intermediari con cui il destinatario della contestazione aveva incarichi o collaborazioni in corso all'epoca dei fatti per fornire chiarimenti in merito alla violazione contestata. Il Collegio fissa il periodo per l'espletamento delle integrazioni istruttorie e per la convocazione dei soggetti indicati.

Art. 26

(Delibera del Collegio di garanzia)

1. Il Collegio di garanzia delibera in seduta riservata. In caso di assenza o di impedimento temporaneo di un componente, ciascuna Sezione può validamente operare con la presenza, in qualità di supplente, di uno dei componenti di un'altra Sezione. Se l'assenza o il temporaneo impedimento riguardano il Presidente della Sezione, questi è sostituito dal Presidente di un'altra Sezione.

2. La delibera è sottoscritta dal Presidente e dal relatore incaricato di redigere le motivazioni.

3. La delibera del Collegio contiene la proposta al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati di irrogazione della sanzione ai sensi di legge, ivi inclusa l'adozione della dichiarazione pubblica, o di archiviazione del procedimento. Nel caso in cui venga proposta la sanzione della radiazione, il Collegio si esprime anche sulla sussistenza delle condizioni per le quali, ai sensi dell'articolo 324, comma 2, del Codice, si deve disporre la cancellazione della società nella quale opera l'interessato.

4. Qualora i destinatari delle contestazioni, in fase istruttoria, abbiano presentato controdeduzioni scritte o, nella medesima fase, abbiano partecipato all'audizione, la proposta di sanzione di cui al comma 3 è trasmessa anche ai destinatari medesimi, tranne nei casi di sanzioni proposte ai sensi dell'articolo 324, comma 1, lettere a) e b) del Codice.

CAPO VI

Fase decisoria

Art. 27

(Presentazione di ulteriori osservazioni scritte)

1. Nei casi di cui agli articoli 18, comma 5, e 26, comma 4, entro 30 giorni dalla data di ricezione della proposta conclusiva della fase istruttoria, i destinatari possono presentare al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati, preferibilmente tramite PEC all'indirizzo indicato nella lettera di trasmissione della predetta proposta, direttamente e/o attraverso propri rappresentanti muniti di delega, sintetiche osservazioni scritte in ordine alla proposta formulata. Qualsiasi documento presentato successivamente al predetto termine non sarà preso in considerazione.

2. Alle osservazioni scritte presentate in questa fase del procedimento si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15, comma 4, con riguardo all'essenzialità e alla pertinenza dei contenuti delle controdeduzioni.

Art. 28
(Decisione)

1. La funzione decisoria è attribuita al Direttorio integrato, o ai soggetti da questo delegati. L'attribuzione delle deleghe al Presidente e ai Consiglieri è pubblicata sul sito dell'Istituto.

2. Il Direttorio integrato o i soggetti da questo delegati, esaminate le ulteriori osservazioni scritte eventualmente presentate dagli interessati ai sensi dell'articolo 27, adottano un provvedimento motivato con il quale possono accogliere la proposta del Servizio Sanzioni o del Collegio di garanzia, chiedere supplementi di istruttoria, discostarsi, in tutto o in parte, dalla proposta, archiviare il procedimento¹. Se ritenuto necessario, possono acquisire, prima della decisione, per i casi di particolare complessità, il parere dell'Ufficio Consulenza Legale.

3. Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilità di adottare, ai sensi delle vigenti disposizioni, provvedimenti specifici nei confronti dei soggetti interessati volti alla cessazione dei comportamenti non conformi alla normativa di settore.

4. Il procedimento sanzionatorio, con la notifica al destinatario del provvedimento di irrogazione della sanzione effettuata ai sensi dell'articolo 13, ovvero con la comunicazione di archiviazione, si conclude entro il termine di due anni dalla data del suo avvio.

Art. 29
(Irrogazione della sanzione)

1. Il tipo di sanzione amministrativa da applicare, l'importo della sanzione pecuniaria e la durata dell'eventuale sanzione accessoria, vengono fissati tenendo conto di ogni circostanza rilevante per apprezzare nel caso concreto la significatività della violazione e il suo grado di offensività o pericolosità. A questi fini, anche in relazione alla tipologia della violazione e alla natura (persona fisica o società) del responsabile, vengono valutati, tra l'altro, i seguenti elementi:

- a) la durata della violazione;
- b) la capacità finanziaria del responsabile, quale desumibile: nel caso di una impresa o di una società di intermediazione, dal fatturato annuo calcolato secondo i criteri previsti nell'allegato 2 al presente regolamento; nel caso di una persona fisica, dalle remunerazioni/compensi, fissi e variabili, in qualunque forma ad essa riconosciuti o erogati negli ultimi tre anni per la carica ricoperta o per l'attività esercitata presso l'impresa o presso la società

¹ In caso di richiesta di supplementi di istruttoria, il contraddittorio sulla relazione integrativa trasmessa al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati dal Servizio Sanzioni o dal Collegio di garanzia si svolge secondo le medesime modalità previste per la proposta iniziale.

di intermediazione (o, per gli incarichi ricoperti o le attività esercitate da meno di tre anni, nel diverso minore periodo di riferimento). Le remunerazioni/compensi risultano dalle informazioni fornite nel corso del procedimento o da ogni altra informazione o dato disponibili;

- c) la gravità della violazione, in particolare in relazione a:
- i suoi riflessi, anche potenziali, sulla clientela, su altri portatori di interessi qualificati o sulla situazione tecnica, organizzativa e gestionale della società e del gruppo di appartenenza, nonché l'eventuale assunzione nei confronti dell'impresa o dell'intermediario di misure inibitorie o di provvedimenti specifici, straordinari, ingiuntivi o di crisi;
 - l'attendibilità della rappresentazione della situazione aziendale fornita all'Autorità di Vigilanza;
 - le ipotesi in cui, con un'unica azione od omissione, sia commessa la violazione di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione;
- d) i casi di precedenti violazioni in materia assicurativa o antiriciclaggio commesse dal medesimo soggetto;
- e) il pregiudizio arrecato a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il suo ammontare sia determinabile;
- f) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
- g) l'attività svolta dai soggetti sottoposti alla procedura sanzionatoria per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione;
- h) il grado di responsabilità dei soggetti sottoposti alla procedura sanzionatoria, in relazione agli elementi informativi disponibili (ad es., per quanto riguarda gli esponenti: effettivo assetto dei poteri, condotte concretamente tenute, durata dell'incarico);
- i) il numero delle infrazioni, la loro tipologia, la durata del ritardo o dell'omissione, l'importo della prestazione assicurativa cui si riferisce la violazione, anche ai fini della sanzione da irrogare al complesso delle violazioni di cui agli articoli 311-*quater* e 324-*quinquies* del Codice;
- j) in caso di sanzioni in materia di antiriciclaggio irrogate ai sensi del d.lgs. 231/2007, si considera, inoltre, l'adozione da parte del destinatario della contestazione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura

dell'attività svolta e alle dimensioni dell'impresa o dell'intermediario assicurativo;

k) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'IVASS.

2. Ai fini dell'applicazione alle persone fisiche della sanzione amministrativa dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni di cui agli articoli 311-*sexies*, 324-*septies* e 324-*novies* del Codice assume rilievo il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- la condotta posta in essere in violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento ha comportato un impatto rilevante sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni assicurative o un grave pregiudizio alla sana e prudente gestione dell'impresa o della società di intermediazione;
- il responsabile ha conseguito, direttamente o indirettamente, un vantaggio dalla violazione;
- al responsabile sono state già applicate con provvedimento esecutivo una o più sanzioni amministrative per violazioni in materia assicurativa commesse dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni e nei 5 anni precedenti all'irrogazione della nuova sanzione.

3. In materia di antiriciclaggio, nei casi previsti dall'articolo 62, comma 3, del d.lgs. 231/2007, tenuto conto della gravità della violazione accertata, agli esponenti può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le imprese e le società di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

CAPO VII

Notifica, pubblicazione e impugnazione del provvedimento

Art. 30

(Comunicazione, notifica e pubblicazione del provvedimento conclusivo)

1. L'IVASS comunica ai destinatari l'archiviazione del procedimento sanzionatorio ovvero notifica, secondo le modalità indicate all'articolo 13, il provvedimento di irrogazione della sanzione anche di natura non pecuniaria. Nel caso di procedimento riguardante gli intermediari, l'IVASS comunica il provvedimento di irrogazione della sanzione anche alle imprese o agli intermediari con cui il destinatario del provvedimento ha in corso incarichi o collaborazioni.

2. Il provvedimento di irrogazione della sanzione è pubblicato per estratto nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS con indicazione dei soggetti sanzionati, delle violazioni accertate, delle disposizioni violate e delle sanzioni applicate. Nel Bollettino e nel sito internet dell'Istituto sono pubblicate per estratto le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

3. L'IVASS può disporre la pubblicazione del provvedimento in forma anonima, il differimento o l'esclusione della stessa ovvero modalità ulteriori di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, ponendo le relative spese a carico del soggetto interessato, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 325-ter del Codice.

4. Ai sensi dell'articolo 66, comma 3, del d.lgs. 231/2007, è previsto il differimento o l'esclusione della pubblicazione del provvedimento di applicazione delle sanzioni di cui al medesimo decreto nel caso in cui la stessa possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso.

Art. 31

(Comunicazioni all'AEAP)

1. L'IVASS comunica all'AEAP le sanzioni applicate ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi previsti dall'articolo 325-quater del Codice e dall'articolo 66, comma 4, del d.lgs. 231/2007.

Art. 32

(Impugnazione del provvedimento sanzionatorio)

1. Il provvedimento sanzionatorio può essere impugnato ai sensi di legge. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

CAPO VIII
Accesso agli atti

Art. 33

(Accesso agli atti del procedimento sanzionatorio)

1. I soggetti sottoposti al procedimento sanzionatorio possono accedere ai documenti del procedimento in base alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il diritto di accesso, con le limitazioni e le esclusioni previste dalla legge ed avuta anche presente la tutela assicurata dall'ordinamento ai dati personali ed alla riservatezza dei terzi, è riconosciuto esclusivamente ai titolari di interessi diretti, concreti e attuali, corrispondenti a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso. Le richieste di accesso devono essere motivate al fine di consentire in particolare di verificare la sussistenza dei predetti interessi.

3. L'esercizio del diritto di accesso è disciplinato dal regolamento IVASS n. 19 del 15 marzo 2016. Le istanze di accesso sono presentate al Servizio Sanzioni o al Servizio Vigilanza Intermediari, preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC), con atto distinto rispetto a ogni altro atto presentato nel corso della procedura sanzionatoria. L'istanza deve recare nell'oggetto la dicitura "*Procedimento sanzionatorio a carico di Atto di contestazione n. del – Istanza di accesso a documenti amministrativi*". Nel caso di richiesta di accesso presentata dopo la

notifica del provvedimento conclusivo del procedimento, sono riportati, in luogo degli estremi dell'atto di contestazione, quelli del provvedimento medesimo.

CAPO IX
Modalità e termini di pagamento della sanzione

Art. 34
(Pagamento della sanzione)

1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 riguardante il pagamento in misura ridotta.
2. Il pagamento della sanzione, unitamente alle spese del procedimento, è effettuato, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento per il destinatario residente in Italia. Il termine per il pagamento è di 60 giorni se il destinatario risiede all'estero. Nel provvedimento di irrogazione della sanzione sono indicate le modalità di pagamento.
3. Il destinatario della sanzione comunica all'IVASS – Servizio Sanzioni o Servizio Vigilanza Intermediari – l'avvenuto pagamento nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 mediante l'invio della documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento.
4. Decorsi i termini di pagamento di cui al comma 2, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre sono corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino alla data del pagamento stesso. In caso di ritardo pari o superiore ad un semestre la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'agente della riscossione ovvero, se precedente, sino al giorno di effettivo pagamento. In tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
5. In caso di mancato pagamento della sanzione l'IVASS – Servizio Sanzioni o Servizio Vigilanza Intermediari – avvia la procedura di riscossione coattiva delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Art. 35
(Pagamento rateale della sanzione)

1. Il destinatario della sanzione ha facoltà di richiedere il pagamento rateale della somma dovuta ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante istanza, debitamente motivata e documentata, diretta all'IVASS – Servizio Sanzioni o Servizio Vigilanza Intermediari – da presentare entro i termini di pagamento di cui al comma 2 dell'articolo 34.

2. Nel caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione la relativa comunicazione, trasmessa al destinatario, riporta il numero delle rate nelle quali è ripartita la somma dovuta, l'importo di ciascuna rata comprensivo degli interessi nella misura del tasso legale o della maggiorazione prevista dall'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981 e le relative scadenze.

CAPO X

Disposizioni finali

Art. 36 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati in relazione a violazioni commesse dopo l'entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 37 (Disposizioni transitorie)

1. Ai procedimenti sanzionatori avviati in relazione a violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei regolamenti IVASS n. 1 e n. 2 dell'8 ottobre 2013.

2. In relazione all'articolo 9, comma 2, il primo arco temporale di riferimento dell'accertamento unitario delle violazioni richiamate nell'articolo 311-*quater*, comma 1, del Codice corrisponde al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente regolamento ed il 28 febbraio 2019. Per le violazioni richiamate nell'articolo 324-*quinquies*, commi 1 e 6, del Codice il primo arco temporale si riferisce al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente regolamento ed il 31 dicembre 2018.

3. In relazione all'articolo 10, comma 2, il primo semestre di riferimento dell'accertamento della violazione degli obblighi di comunicazione previsti dal medesimo articolo si riferisce al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente regolamento ed il 31 dicembre 2018. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento si conclude il semestre di riferimento dell'accertamento della violazione degli obblighi di cui all'articolo 135, comma 2, o all'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice soggetti alla sanzione dell'articolo 316 nella formulazione di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

4. L'articolo 11 del regolamento n. 9 del 19 maggio 2015 continua ad applicarsi per le violazioni commesse prima del 1° ottobre 2018.

Art. 38

(Modifiche al regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014)

1. All'articolo 1 (Ambito di applicazione) del regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014 il comma 4 è sostituito come segue:

“4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati dall’IVASS che restano disciplinati da apposito regolamento”.

Art. 39

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul suo sito istituzionale.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2018.

Per il Direttorio integrato
Il Presidente

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1: Fac-simile lettera di attestazione di conformità.

Allegato 2: Nozione di fatturato.

Gli allegati al presente regolamento sono pubblicati sul sito www.ivass.it nella sezione Normativa / Normativa secondaria emanata da IVASS / Regolamenti

Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018

Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice del consumo, e in particolare gli articoli 67-*bis* e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

VISTA la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione con modificazioni del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché le disposizioni regolamentari attuative adottate dall'IVASS;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, c.d. "cresci Italia" e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modifiche nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e in particolare l'articolo 22;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, c.d. "legge concorrenza", recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela del consumatore anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007, concernente la disciplina dell'uso di denominazione assicurativa ai sensi dell'articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la procedura di presentazione dei reclami all'ISVAP di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009 e successive modificazioni e integrazioni, recante istruzioni applicative per la predisposizione del rapporto annuale sul

controllo delle reti distributive di cui all'articolo 40 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al Titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

VISTO il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014, concernente la disciplina dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi in attuazione dell'articolo 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTO il Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell'Unione europea;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di revisione periodica della normativa, di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nonché di semplificazione e riordino della disciplina di settore;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

PARTE I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

PARTE II – Accesso all'attività di intermediazione

Titolo I – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica

Capo I – Disciplina del Registro

Sezione I – Disposizioni generali

- Art. 4 (Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)
- Art. 5 (Persone fisiche)
- Art. 6 (Società)
- Art. 7 (Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)

- Art. 8 (Soggetti tenuti all'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata)
- Art. 9 (Adempimenti per la gestione del Registro)

Sezione II - Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del Registro

- Art. 10 (Requisiti per l'iscrizione)
- Art. 11 (Contratto di assicurazione della responsabilità civile)
- Art. 12 (Domanda di iscrizione)

Sezione III - Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del Registro

- Art. 13 (Requisiti per l'iscrizione)
- Art. 14 (Requisiti aggiuntivi per l'iscrizione delle società che intendono esercitare l'attività di distribuzione riassicurativa)
- Art. 15 (Contratto di assicurazione della responsabilità civile)
- Art. 16 (Domanda di iscrizione)

Sezione IV - Iscrizione nella sezione C del Registro

- Art. 17 (Requisiti per l'iscrizione)
- Art. 18 (Modalità per l'iscrizione)

Sezione V - Iscrizione nella sezione D del Registro

- Art. 19 (Requisiti per l'iscrizione)
- Art. 20 (Requisiti del responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa)
- Art. 21 (Domanda di iscrizione)

Sezione VI - Iscrizione nella sezione E del Registro

- Art. 22 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche)
- Art. 23 (Requisiti per l'iscrizione delle società)
- Art. 24 (Copertura assicurativa della responsabilità civile)
- Art. 25 (Modalità per l'iscrizione)

Sezione VII - Iscrizione nella sezione F del Registro

- Art. 26 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche)
- Art. 27 (Requisiti per l'iscrizione delle società)
- Art. 28 (Modalità per l'iscrizione)

Sezione VIII - Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reinscrizione e disciplina del passaggio ad altra sezione del Registro

- Art. 29 (Iscrizione nel Registro)
- Art. 30 (Cancellazione dal Registro)
- Art. 31 (Reiscrizione delle persone fisiche nel Registro)
- Art. 32 (Reiscrizione delle società nel Registro)
- Art. 33 (Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E)
- Art. 34 (Passaggio ad altra sezione del Registro)
- Art. 35 (Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)

Capo II – Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi degli intermediari iscritti nel Registro

- Art. 36 (Estensione dell'esercizio dell'attività in altri Stati membri)
Art. 37 (Collaborazione tra Autorità)

Titolo II – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri

- Art. 38 (Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)
Art. 39 (Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell'Elenco annesso)
Art. 40 (Misure nei confronti degli intermediari)

PARTE III – Esercizio dell'attività di distribuzione

Titolo I – Svolgimento dell'attività

Capo I – Disposizioni generali

- Art. 41 (Modalità di esercizio dell'attività da parte dell'impresa)
Art. 42 (Modalità di esercizio dell'attività da parte degli intermediari)
Art. 43 (Obblighi di comunicazione)
Art. 44 (Adempimenti annuali)
Art. 45 (Verifiche periodiche)
Art. 46 (Politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)

Capo II – Distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro

- Art. 47 (Condizioni per la distribuzione)

Capo III - Esercizio dell'attività per il tramite di addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario

- Art. 48 (Requisiti per lo svolgimento dell'attività)

Capo IV – Disposizioni particolari

- Art. 49 (Collocamento di forme pensionistiche complementari)
Art. 50 (Reti di vendita *multilevel marketing*)
Art. 51 (Norme particolari in materia di scioglimento dell'incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A)

Titolo II – Regole di presentazione e comportamento

Capo I – Ambito di applicazione

- Art. 52 (Ambito di applicazione)

Capo II - Regole di comportamento

- Art. 53 (Limiti all'esercizio dell'attività di intermediazione)

- Art. 54 (Regole generali di comportamento)
- Art. 55 (Conflitti di interesse)
- Art. 56 (Informativa precontrattuale)
- Art. 57 (Informativa sulle remunerazioni)
- Art. 58 (Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente)
- Art. 59 (Vendita con consulenza)
- Art. 60 (Documentazione da consegnare ai contraenti)
- Art. 61 (Modalità dell'informativa)
- Art. 62 (Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale)
- Art. 63 (Obblighi di separazione patrimoniale)
- Art. 64 (Fideiussione bancaria)
- Art. 65 (Adempimento delle obbligazioni pecuniarie)
- Art. 66 (Contratti in forma collettiva)
- Art. 67 (Conservazione della documentazione)
- Art. 68 (Documentazione agli atti delle imprese e degli intermediari)

Capo III - Promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza

- Art. 69 (Ambito di applicazione)
- Art. 70 (Attività esercitata in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi)
- Art. 71 (Divieto di discriminazione)
- Art. 72 (Collocamento di contratti non richiesti)
- Art. 73 (Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza)
- Art. 74 (Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza)
- Art. 75 (Trasmissione della documentazione)
- Art. 76 (Utilizzo di *call center*)
- Art. 77 (Sito *internet* delle imprese di assicurazione)
- Art. 78 (Registrazione dei domini)
- Art. 79 (Sito *internet* e profili di *social network* degli intermediari)
- Art. 80 (Servizi di comparazione)
- Art. 81 (Procedure per il collocamento tramite *internet*)
- Art. 82 (Comunicazioni commerciali non richieste)
- Art. 83 (Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza)

PARTE IV – Formazione e aggiornamento professionale

Titolo I - Requisiti professionali – formazione e aggiornamento

- Art. 84 (Prova di idoneità)
- Art. 85 (Commissione esaminatrice)
- Art. 86 (Soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento)
- Art. 87 (Soggetti che impartiscono la formazione e l'aggiornamento)
- Art. 88 (Formazione professionale)
- Art. 89 (Aggiornamento professionale)
- Art. 90 (Modalità di accertamento delle competenze acquisite - Test di verifica)

Titolo II - Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all'aula

- Art. 91 (Formazione a distanza)
- Art. 92 (Videoconferenza e *webinar*)
- Art. 93 (*E-learning*)
- Art. 94 (Funzionalità della piattaforma di *e-learning*)

Titolo III - Disciplina dei prodotti formativi

Art. 95 (Contenuti minimi dell'obbligo formativo e di aggiornamento)

Titolo IV – Soggetti formatori

Art. 96 (Soggetti formatori)

PARTE V – Disposizioni transitorie e finali

Titolo I - Abrogazioni

Art. 97 (Abrogazioni)

Titolo II - Disposizioni transitorie

Art. 98 (Gestione del Registro)

Art. 99 (Intermediari iscritti contemporaneamente nella sezione A e nella sezione E del Registro)

Art. 100 (Iscrizione nel Registro delle persone fisiche in forza della precedente iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)

Art. 101 (Termini per gli iscritti nella sezione D del Registro)

Art. 102 (Termini per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc)-*septies* del Codice)

Art. 103 (Termini per l'impresa che opera in qualità di distributore)

Art. 104 (Termini per l'adozione da parte delle imprese delle politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)

Art. 105 (Termini per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 109, comma 4-*sexies* del Codice)

Art. 106 (Formazione e aggiornamento professionale)

Titolo III - Disposizioni finali

Art. 107 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Elenco degli Allegati

- *Allegato 1: Informazioni da trasmettere all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione per l'iscrizione/cancellazione/reiscrizione dei produttori diretti.*
- *Allegato 2: Informazioni da trasmettere all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.*
- *Allegato 3: Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti.*
- *Allegato 4: Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto.*
- *Allegato 5: Materie della prova di idoneità per l'iscrizione nelle sezioni A e B del RUI.*

- *Allegato 6: Materie dei corsi di formazione e aggiornamento professionale.*

PARTE I

Disposizioni di carattere generale

**Art. 1
(Fonti normative)**

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 3, 5, 9, 109, 109-*bis*, 110, 111, 112, 114-*bis*, 116-*quinqüies*, 119-*bis*, 119-*ter*, 120, 120-*bis*, 120-*quater*, 121 e 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 22, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

**Art. 2
(Definizioni)**

1. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta, si intende per:
 - a) “aderente”: Il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un'espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere economico del premio;
 - b) “addetti all'attività di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano”: gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari inseriti nell'Elenco annesso, che svolgono l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l'intermediario opera;
 - c) “addetti all'attività di distribuzione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera”: gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari inseriti nell'Elenco annesso abilitati ad operare nel territorio della Repubblica in stabilimento, che svolgono l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari;
 - d) “agenti”: gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
 - e) “assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”: l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - f) “banche”: le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

- g) “*call center*”: un insieme di risorse umane e di infrastrutture specializzate che consente contatti e comunicazioni multicanale con i contraenti;
- h) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
- i) “collaborazione orizzontale”: collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 116-*quinquies* del medesimo decreto, ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- j) “contraente”: chi stipula o intende stipulare un contratto di assicurazione, anche a distanza;
- k) “contratto di assicurazione della responsabilità civile”: la copertura assicurativa prevista dall’articolo 110, comma 3, e dall’articolo 112, comma 3, del Codice;
- l) “contratti standardizzati”: i contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione;
- m) “contributo di vigilanza”: il contributo di cui all’articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- n) “corso”: insieme omogeneo, coordinato e sequenziale di uno o più moduli formativi idonei al raggiungimento di un obiettivo di apprendimento;
- o) “dipendenti dell’impresa”: il personale dell’impresa di assicurazione o riassicurazione direttamente coinvolto nell’attività di distribuzione;
- p) “distributore”: qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione;
- q) “distribuzione assicurativa e riassicurativa”: l’attività consistente nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati, ivi inclusa la fornitura, tramite un sito *internet* o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso;
- r) “documento informatico”: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
- s) “*e-learning*”: apprendimento realizzato tramite l’utilizzo delle tecnologie multimediali e di *internet*;

- t) “firma digitale”: particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
- u) “firma elettronica”, “firma elettronica avanzata” e “firma elettronica qualificata”: firme definite dall’articolo 3, comma 1, punti 10, 11 e 12 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- v) “Fondo di garanzia”: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- w) “formazione in aula”: la formazione conseguita attraverso la partecipazione a corsi che prevedono la compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo;
- x) “impresa che opera in qualità di distributore”: l’impresa di assicurazione o di riassicurazione quando svolge direttamente l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa ai sensi dell’articolo 109, comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per il tramite dei propri dipendenti e/o attraverso l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza;
- y) “imprese preponenti”: le imprese di assicurazione o di riassicurazione che conferiscono incarichi finalizzati all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa ad intermediari iscritti nelle sezioni A, D e F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ovvero a intermediari inseriti nell’Elenco annesso;
- z) “intermediari finanziari”: gli intermediari finanziari iscritti nell’Albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni;
- aa) “intermediario”: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo e intermediario assicurativo a titolo accessorio;
- bb) “istituti di pagamento”: le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, h-*sexies*) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni;
- cc) “LCMS (*Learning Content Management System*)”: sistemi per la gestione diretta dei contenuti formativi;
- dd) “LMS (*learning management system*)”: piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette l’erogazione dei corsi in modalità *e-learning* e, in particolare, gestisce gli utenti, la distribuzione dei corsi *on-line*, il tracciamento delle attività *on-line* e l’analisi delle statistiche;
- ee) “locali dell’intermediario”: le sedi o le dipendenze in cui opera l’intermediario, iscritto nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, intese come i locali accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico, anche nel caso in cui l’accesso sia sottoposto a forme di controllo;
- ff) “mediatori o broker”: gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e

- che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
- gg) “modulo formativo”: unità didattica di base finalizzata alla trattazione di uno o più argomenti didattici omogenei;
 - hh) “periti assicurativi”: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti;
 - ii) “polizza”: documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell’articolo 1888 del Codice civile;
 - jj) “posta elettronica”: servizio *internet* tramite il quale ogni utente abilitato può inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un *computer* o altro dispositivo elettronico connesso in rete attraverso un proprio *account* di posta registrato presso un *provider* del servizio;
 - kk) “posta elettronica certificata”: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi”;
 - ll) “Poste Italiane spa - Divisione servizi di bancoposta”: la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
 - mm) “produttori diretti”: gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima;
 - nn) “pubblicità”: qualsiasi messaggio, diffuso con ogni mezzo di comunicazione e con qualunque modalità, avente la finalità di promuovere i prodotti assicurativi;
 - oo) “Registro” o “RUI”: il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - pp) “responsabili della distribuzione dell’impresa”: le persone fisiche che, nell’ambito dell’impresa per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell’attività distributiva dell’impresa che opera in qualità di distributore;
 - qq) responsabili dell’attività di distribuzione dell’intermediario”: le persone fisiche che, nell’ambito della società di intermediazione per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell’attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società;
 - rr) “rete distributiva diretta”: i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione, inclusi gli addetti dei *call center*, gli intermediari iscritti nella

sezione A, D o F del RUI, inclusi i relativi addetti all'attività di distribuzione iscritti nella sezione E del RUI o operanti all'interno dei locali e i relativi addetti dei *call center*, nonché gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI;

- ss) “reti di vendita *multilevel marketing*”: le reti distributive operanti con tecniche di vendita quali il *multilevel marketing*, il *network marketing* o affini in cui, tra l'altro, il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;
- tt) “società di intermediazione mobiliare” o Sim”: le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- uu) “strumenti di pagamento elettronici”: dispositivi elettronici e/o insieme di procedure elettroniche concordate tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento di cui l'utilizzatore si avvale per impartire un ordine di pagamento;
- vv) “tecniche di comunicazione a distanza”: qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi;
- ww) “videoconferenza”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti;
- xx) “*webinar* (o *web-based seminar*)”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la condivisione di materiale formativo.

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina le condizioni di accesso all'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera q), e l'esercizio della stessa.
2. Costituisce altresì attività di distribuzione assicurativa l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), svolta a titolo oneroso nel contesto di un'attività commerciale, professionale o di una diversa attività principale e anche se tale attività riguardi contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attività principale.
3. Costituisce, inoltre, attività di distribuzione assicurativa la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l'onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso.
4. Il presente Regolamento non si applica:
 - a) alle attività di cui all'articolo 107, comma 3, del Codice;

- b) alla distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi a titolo accessorio, laddove siano soddisfatte congiuntamente le condizioni fissate dall'articolo 107, comma 4, del Codice e fermi, in ogni caso, gli obblighi imposti dall'articolo 107, comma 5, del Codice.

PARTE II – Accesso all'attività di intermediazione

Titolo I – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica

Capo I – Disciplina del Registro

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 4

(Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)

1. E' istituito presso l'IVASS il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.
2. Il Registro è suddiviso in sei sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell'articolo 109 del Codice, gli intermediari come di seguito indicato:
 - a) sezione A: gli agenti;
 - b) sezione B: i mediatori;
 - c) sezione C: i produttori diretti;
 - d) sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento, le Sim e Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta;
 - e) sezione E: gli addetti all'attività di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario, iscritto nella sezione A, B, D o F, per il quale operano, gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario ai sensi dell'articolo 109-bis, comma 5, del Codice, nonché gli addetti degli intermediari iscritti nella sezione E che operano al di fuori dei locali di questi ultimi. Non è richiesta l'iscrizione nella sezione E dei dipendenti e/o collaboratori che operano esclusivamente all'interno dei locali degli intermediari iscritti nella sezione E;
 - f) sezione F: gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell'articolo 109-bis, comma 1, del Codice, operano su incarico di una o più imprese di assicurazione.
3. Nelle sezioni A, B, D ed F del Registro sono indicati gli intermediari temporaneamente non operanti, mediante evidenza:
 - a) nelle sezioni A e F, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione o che non hanno assolto, o per i quali non è stato assolto, l'adempimento dell'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 11;
 - b) nella sezione B, degli iscritti che non hanno assolto, o per i quali non è stato assolto, l'adempimento dell'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 11;
 - c) nella sezione D, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione assicurativa.

Art. 5
(Persone fisiche)

1. Per gli intermediari persone fisiche, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:
 - a) cognome e nome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) numero e data di iscrizione;
 - d) relativamente agli intermediari iscritti nella sezione A, denominazione sociale dell'impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l'attività;
 - e) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni C o F, la denominazione sociale dell'impresa o delle imprese di assicurazione per le quali svolgono l'attività.

2. Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta:
 - a) la tipologia dell'attività di distribuzione esercitata, ovvero se assicurativa o, per i soli iscritti nella sezioni A e B, riassicurativa;
 - b) la qualifica di esercizio dell'attività di distribuzione, ovvero:
 - (i) se operano individualmente;
 - (ii) se operano in qualità di responsabili dell'attività di distribuzione di società iscritte, rispettivamente, nella sezione A, B o F e, per le società iscritte nella sezione B, di rappresentanti legali, amministratori delegati o direttori generali di società iscritte nella medesima sezione;
 - c) le sedi operative;
 - d) gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, con l'indicazione del regime di attività, nonché, in caso di stabilimento, della sede;
 - e) l'eventuale operatività in altri Stati membri estesa ai relativi addetti iscritti nella sezione E, ai sensi dell'articolo 116, comma 2, del Codice;
 - f) nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l'eventuale termine del periodo di inattività.

3. Per gli intermediari iscritti nella sezione E, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta:
 - a) cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione dell'intermediario o degli intermediari, iscritti nella sezione A, B, D o F, che si avvalgono della loro attività;
 - b) la qualifica di esercizio dell'attività di distribuzione, ovvero:
 - (i) se sono dipendenti degli intermediari di cui alla lettera a);
 - (ii) se operano individualmente;
 - (iii) se operano in qualità di dipendenti o collaboratori di persone fisiche iscritte nella sezione E;
 - (iv) se operano in qualità di responsabili dell'attività di distribuzione di società iscritte nella sezione E;
 - (v) se operano in qualità di addetti all'attività di distribuzione di una società iscritta nella sezione E;
 - (vi) se operano ai sensi dell'articolo 109-bis, comma 5, del Codice in qualità di intermediari a titolo accessorio.

**Art. 6
(Società)**

1. Per le società, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:
 - a) ragione o denominazione sociale;
 - b) sede legale ed eventuali sedi secondarie;
 - c) numero e data di iscrizione;
 - d) per le società iscritte nelle sezioni A, B, D o F:
 - (i) gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, con l'indicazione del regime di attività, nonché, in caso di stabilimento, della sede;
 - (ii) l'eventuale operatività in altri Stati membri estesa ai relativi addetti iscritti nella sezione E ai sensi dell'articolo 116, comma 2, del Codice;
 - (iii) nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l'eventuale termine del periodo di inattività;
 - e) per le società iscritte nella sezione A, denominazione sociale dell'impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l'attività;
 - f) per le società iscritte nelle sezioni D e F, denominazione sociale dell'impresa o delle imprese di assicurazione, per la quale o per le quali svolgono l'attività.
2. Per le società iscritte nelle sezioni A, B o F, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:
 - a) la tipologia dell'attività di distribuzione esercitata, ovvero se assicurativa, e, per i soli iscritti nella sezioni A e B, riassicurativa, o assicurativa e riassicurativa;
 - b) cognome, nome e numero di iscrizione nelle sezioni A, B o F del o dei responsabili dell'attività di distribuzione e, per le società iscritte nella sezione B, cognome, nome e numero di iscrizione nella medesima sezione del o dei rappresentanti legali e, ove nominati, del o degli amministratori delegati e direttori generali.
3. Per le società iscritte nella sezione D il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta il cognome e nome del o dei responsabili dell'attività di distribuzione assicurativa.
4. Per le società iscritte nella sezione E, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:
 - a) cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione dell'intermediario o degli intermediari, iscritti nelle sezioni A, B, D o F, che si avvalgono della loro attività;
 - b) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E del o dei responsabili dell'attività di distribuzione;
 - c) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E degli addetti all'attività di distribuzione.

**Art. 7
(Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)**

1. L'IVASS assicura l'aggiornamento dei dati contenuti nel Registro sulla base delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 43 dalle imprese e dagli intermediari, nonché

delle risultanze dei controlli e delle verifiche effettuate a norma del presente Regolamento.

2. L'IVASS assicura il pubblico accesso al Registro e ne garantisce la consultazione nel proprio sito *internet*.

Art. 8

(Soggetti tenuti all'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata)

1. Sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata:
 - a) le imprese italiane;
 - b) i soggetti che richiedono l'iscrizione nelle sezioni A, B, D e F del Registro;
 - c) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro;
 - d) gli intermediari iscritti nelle sezioni C ed E del Registro che richiedono il passaggio alle sezioni A, B o F;
 - e) gli intermediari iscritti nell'Elenco annesso al Registro che richiedono l'iscrizione nella sezione E dei relativi collaboratori o la cancellazione degli stessi dalla medesima sezione.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'indirizzo di posta elettronica certificata è indicato negli atti, nella corrispondenza e, ove esistente, nel proprio sito *internet*.

Art. 9

(Adempimenti per la gestione del Registro)

1. I richiedenti si dotano della firma elettronica ai fini della presentazione all'IVASS:
 - a) delle domande di iscrizione e reinscrizione nelle diverse sezioni del Registro, di cui agli articoli 12, 16, 18, 21, 25, 28, 31 e 32;
 - b) delle domande di cancellazione di cui all'articolo 30;
 - c) delle domande di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E di cui all'articolo 33;
 - d) delle domande di passaggio ad altra sezione del Registro di cui all'articolo 34;
 - e) delle domande di estensione dell'esercizio dell'attività in altri Stati membri di cui all'articolo 36;
 - f) delle comunicazioni di cui all'articolo 43.
2. In particolare, per la sottoscrizione delle domande e delle comunicazioni di cui al comma 1, si dotano della firma elettronica:
 - a) le persone fisiche iscritte nelle sezioni A, B e F del Registro e i rappresentanti legali delle persone giuridiche iscritte nelle sezioni A, B, D ed F del Registro;
 - b) le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del Registro che, avendone titolo, chiedono il passaggio nelle sezioni A, B o F del Registro.
3. Le domande e le comunicazioni di cui al comma 1, nonché tutte le altre comunicazioni previste dal presente Regolamento per la gestione del Registro, a pena di irricevibilità, sono redatte su modello elettronico disponibile sul sito dell'IVASS, inviato a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it

Sezione II - Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del Registro

Art. 10
(Requisiti per l'iscrizione)

1. Per ottenere l'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro, le persone fisiche devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 110, comma 1, del Codice;
 - b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
 - c) avere superato la prova di idoneità di cui all'articolo 84;
 - d) fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11 e/o essere incluse nella copertura stipulata, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 15, dalle società per le quali svolgeranno l'attività;
 - e) esclusivamente per l'iscrizione nella sezione B, avere aderito al Fondo di garanzia;
 - f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'articolo 109, comma 4-*sexies* del Codice.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera f), le persone fisiche comunicano nella domanda di iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS.
3. Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione A o B come inoperative, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.

Art. 11
(Contratto di assicurazione della responsabilità civile)

1. Il contratto di assicurazione della responsabilità civile è stipulato dagli intermediari di cui alle sezioni A e B con un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo 13 responsabilità civile generale di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice o con un'impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. E' consentita anche la stipulazione in coassicurazione.
2. Il contratto deve avere le seguenti caratteristiche minimali:
 - a) garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di distribuzione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell'intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le società iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;
 - b) coprire l'integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell'attività di distribuzione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell'efficacia della copertura;

- c) l'inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall'impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l'integrale ristoro del danno subito; l'impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato;
 - d) garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.
3. Qualora l'intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura assicurativa si estende anche a tale attività.
4. I massimali di copertura del contratto sono di importo almeno pari a:
- a) per ciascun sinistro, euro 1.250.000;
 - b) all'anno globalmente per tutti i sinistri, euro 1.850.000;

Nel caso di contratti che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario che richiede l'iscrizione nelle sezioni A o B.

5. Il contratto ha decorrenza dalla data di iscrizione nel Registro e scadenza il 31 dicembre. I contratti con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell'anno di iscrizione e sono rinnovati annualmente.

**Art. 12
(Domanda di iscrizione)**

- 1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro è presentata con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3.
- 2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, il richiedente attesta di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell'imposta di bollo.

Sezione III - Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del Registro

**Art. 13
(Requisiti per l'iscrizione)**

- 1. Per ottenere l'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro le società devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 112, comma 1, del Codice;
 - b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
 - c) avere affidato la responsabilità dell'attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella medesima sezione del Registro alla quale la società chiede l'iscrizione. Nel caso in cui la responsabilità dell'attività di distribuzione sia affidata a più persone, l'obbligo di iscrizione nella medesima sezione del Registro è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell'attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all'articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta;
 - d) fermo restando quanto previsto dal comma 3, essere in possesso della copertura assicurativa di cui all'articolo 15;

- e) non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'articolo 109, comma 4-*sexies* del Codice;
 - f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'articolo 109, comma 4-*sexies* del Codice.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettere e) e f), le società comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS.
3. Ai fini dell'iscrizione delle società nella sezione B, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, è necessario che:
- a) il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale siano iscritti nella sezione B;
 - b) le stesse società abbiano aderito al Fondo di garanzia.
4. Le società, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e), e f), e dal comma 3, che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del comma 1, vengono iscritte nella sezione A o B del Registro come inoperative, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.

Art. 14

(Requisiti aggiuntivi per l'iscrizione delle società che intendono esercitare l'attività di distribuzione riassicurativa)

1. Ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B, in aggiunta ai requisiti previsti dall'articolo 13, le società che intendono esercitare l'attività di distribuzione riassicurativa devono disporre di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a centoventimila euro. Qualora intendano esercitare contemporaneamente l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa le società devono inoltre:
- a) avere affidato la responsabilità delle due attività a persone fisiche distinte, iscritte nella sezione corrispondente a quella in cui la società chiede l'iscrizione, in qualità, rispettivamente, di intermediario assicurativo e di intermediario riassicurativo;
 - b) avere un'organizzazione adeguata allo svolgimento delle due attività, in termini di risorse umane e dotazioni operative.

Art. 15

(Contratto di assicurazione della responsabilità civile)

1. Il contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato dalle società di cui alle sezioni A o B deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 11 e garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi dalla società nell'esercizio dell'attività di distribuzione, dai responsabili dell'attività di distribuzione nonché dai danni conseguenti a negligenze ed errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori e persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le società iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Per le società da iscrivere nella sezione B, la copertura assicurativa

deve estendersi anche ai rappresentanti legali, nonché agli eventuali amministratori delegati e direttori generali.

2. Alle società che esercitano contemporaneamente l'attività assicurativa e riassicurativa, si applicano i massimali minimi previsti dall'articolo 11, comma 4, fermo restando che il massimale globale annuo per tutti i sinistri deve essere distinto per attività.

**Art. 16
(Domanda di iscrizione)**

1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro è presentata con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3.
2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, il richiedente attesta che la società ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell'imposta di bollo.

Sezione IV - Iscrizione nella sezione C del Registro

**Art. 17
(Requisiti per l'iscrizione)**

1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione C del Registro, i produttori diretti devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 110, comma 1, del Codice;
 - b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
 - c) avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all'attività svolta, secondo quanto stabilito dalla Parte IV;
2. Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione al Registro l'impresa attesta di avere accertato, per ciascuno dei produttori diretti, che non sussistono le condizioni impeditive all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS di cui all'articolo 109, comma 4-*sexies* del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.
3. Nella domanda di iscrizione al Registro dei produttori diretti, l'impresa attesta altresì di aver provveduto ad impartire una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 88 e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma 2. In relazione a tali requisiti è considerato idoneo l'accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'IVASS della domanda di iscrizione.

**Art. 18
(Modalità per l'iscrizione)**

1. La domanda di iscrizione dei produttori diretti nella sezione C del Registro è presentata dall'impresa che se ne avvale con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3.
2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, l'impresa richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione C hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

3. Alla domanda di cui al comma 1 le imprese accludono il tracciato record compilato secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato 1 disponibile sul sito dell'Istituto.

Sezione V - Iscrizione nella sezione D del Registro

Art. 19 (Requisiti per l'iscrizione)

1. Nella sezione D del Registro possono essere iscritti:
 - a) le banche, purché siano autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico bancario e siano iscritte nel relativo albo;
 - b) le Sim, purché siano autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del Testo unico dell'intermediazione finanziaria e siano iscritte nel relativo albo;
 - c) gli intermediari finanziari, purché siano iscritti nell' Albo unico di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario;
 - d) gli istituti di pagamento, purché siano iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 114-*septies* del Testo unico bancario;
 - e) Poste italiane spa – Divisione servizi di bancoposta.
2. Per ottenere l'iscrizione nella sezione D, i soggetti di cui al comma 1 devono:
 - a) avere affidato, tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta, la responsabilità dell'attività di distribuzione assicurativa ad una o più persone fisiche aventi le caratteristiche definite all'articolo 2, comma 1, lettera qq);
 - b) non essere partecipati in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'articolo 109, comma 4-*sexies* del Codice;
 - c) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'articolo 109, comma 4-*sexies* del Codice.
3. Ai fini di cui al comma 2, lettere b) e c), i soggetti di cui al comma 1 comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'articolo 109, comma 4-*sexies* del Codice.

Art. 20 (Requisiti del responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa)

1. Il responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa dei soggetti di cui all'articolo 19 deve:
 - a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 110, comma 1, del Codice;
 - b) essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalità e competenza in materia assicurativa, bancaria e finanziaria. Ai fini di tale valutazione rilevano la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso, posseduta nei seguenti ambiti:

- (i) mercati assicurativi e finanziari;
 - (ii) regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario;
 - (iii) assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole di comportamento e gestione dei conflitti di interesse;
 - (iv) gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività di distribuzione;
 - (v) attività e prodotti assicurativi e finanziari.
2. I criteri adottati per le valutazioni di cui al comma 1 sono definiti nelle politiche aziendali, tenendo in considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche della società o del gruppo cui la stessa appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni e complessità, anche operativa, tipologia di attività svolta e i rischi ad essa connessi.
 3. La verifica dei requisiti di cui al comma 1 è accertata dall'organo amministrativo. Delle valutazioni effettuate è fornita adeguata evidenza nella delibera di assegnazione dell'incarico di responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa e la relativa documentazione è conservata ai sensi dell'articolo 67.
 4. L'intermediario di cui all'articolo 19 assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui al comma 1 in capo al responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa e, ove ne riscontri l'insussistenza, comunica all'IVASS, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 3, lettera c), il nominativo del nuovo responsabile in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

**Art. 21
(Domanda di iscrizione)**

1. La domanda di iscrizione nella sezione D del Registro dei soggetti di cui all'articolo 19 è presentata all'IVASS con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3.
2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, il richiedente comunica il nominativo del responsabile dell'attività di distribuzione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a) e attesta che la società da iscrivere ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell'imposta di bollo.

Sezione VI – Iscrizione nella sezione E del Registro

**Art. 22
(Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche)**

1. Gli addetti all'attività di distribuzione che operano al di fuori dei locali dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D, F, ovvero nell'Elenco annesso, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti, che operano al di fuori dei locali di questi ultimi, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del Registro devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice;
 - b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
 - c) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui alla Parte IV.

2. Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione nel Registro l'intermediario attesta di avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l'iscrizione, che non sussistono le condizioni impeditive all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS di cui all'articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 con riguardo al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, non è richiesta l'iscrizione nel Registro degli addetti all'attività di distribuzione che operano esclusivamente all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nella sezione E.
4. Nella domanda di iscrizione nel Registro, l'intermediario che si avvale dei soggetti di cui al comma 1 attesta il conseguimento da parte degli stessi della formazione ovvero dell'aggiornamento professionale e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma 2. Per tali requisiti è considerato idoneo l'accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'IVASS della domanda di iscrizione.
5. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F e nell'Elenco annesso al Registro che si avvalgono della collaborazione di persone fisiche iscritte nella sezione E del Registro che operano al di fuori dei propri locali:
 - a) ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza dell'IVASS, acquisiscono i dati relativi all'indirizzo completo di residenza o, se diverso, di domicilio nonché, ove posseduto, all'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - b) comunicano tempestivamente i dati di cui alla lettera a) su richiesta dell'IVASS.
6. Le persone fisiche iscritte nella sezione E comunicano agli intermediari per cui è svolta l'attività i dati aggiornati di cui al comma 5, lettera a).

Art. 23

(Requisiti per l'iscrizione delle società)

1. Le società addette all'attività di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario, iscritto nelle sezioni A, B, D o F, per il quale operano, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del Registro, devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 112, comma 1, del Codice;
 - b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
 - c) non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;
 - d) aver affidato la responsabilità dell'attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione E. Nel caso in cui la responsabilità dell'attività di distribuzione sia affidata a più persone, l'obbligo di iscrizione nella sezione E è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell'attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all'articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta;
 - e) preporre all'attività di distribuzione al di fuori dei locali della società esclusivamente addetti iscritti nella sezione E.
2. Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione nel Registro l'intermediario attesta di avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l'iscrizione, che non sussistono le condizioni impeditive all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte

dell'IVASS di cui all'articolo 109, comma 4-*sexies* del Codice con riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti legami.

3. Il possesso dei requisiti da parte delle società di cui ai commi 1 e 2 è accertato dall'intermediario che se ne avvale, il quale provvede a fornirne attestazione nella domanda di iscrizione. È considerata valida l'attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), e comma 2, effettuata sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'IVASS della domanda di iscrizione.

Art. 24

(Copertura assicurativa della responsabilità civile)

1. I soggetti di cui agli articoli 22 e 23 sono inclusi, ai sensi degli articoli 11 e 15, nella copertura assicurativa stipulata dall'intermediario per il quale operano iscritto nelle sezioni A, B o F, che provvede ad attestare tale inclusione nella domanda di iscrizione.
2. La copertura di cui al comma 1 si estende altresì all'attività dei collaboratori e dipendenti degli iscritti nella sezione E che operano esclusivamente all'interno dei locali di questi ultimi.

Art. 25

(Modalità per l'iscrizione)

1. Ai fini dell'iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E, ciascun intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B, D o F, presenta all'IVASS apposita domanda con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3.
2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, il richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione E hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Sezione VII - Iscrizione nella sezione F del Registro

Art. 26

(Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche)

1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione F del Registro, le persone fisiche, che operano in qualità di intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di assicurazione, devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice;
 - b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
 - c) fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11 e/o essere inclusi nella copertura stipulata, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 15, dalle società per le quali svolgeranno l'attività;

- d) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui alla parte IV;
 - e) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'articolo 109, comma 4-*sexies* del Codice.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera e), le persone fisiche comunicano nella domanda di iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS.
3. Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), d) ed e) che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera c) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione F del Registro come inoperative secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.

Art. 27
(Requisiti per l'iscrizione delle società)

1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione F del Registro, le società, che operano come intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di assicurazione, devono:
- a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 112, comma 1, del Codice;
 - b) non essere enti pubblici o società controllate da enti pubblici;
 - c) aver affidato la responsabilità dell'attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione F. Nel caso in cui la responsabilità dell'attività di distribuzione sia affidata a più persone, l'obbligo di iscrizione nella sezione F è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell'attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all'articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta;
 - d) fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 15;
 - e) non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'articolo 109, comma 4-*sexies* del Codice;
 - f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'articolo 109, comma 4-*sexies* del Codice.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettere e) e f), le società comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS.
3. Le società, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e) e f) che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione F del Registro come inoperative secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.

**Art. 28
(Modalità per l'iscrizione)**

1. Ai fini dell'iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione F, ciascun intermediario a titolo accessorio presenta all'IVASS apposita domanda con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3.
2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, il richiedente attesta di avere provveduto, o che la società ha provveduto, al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Sezione VIII - Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reinscrizione e disciplina del passaggio ad altra sezione del Registro

**Art. 29
(Iscrizione nel Registro)**

1. L'IVASS procede all'iscrizione nel Registro sulla base dell'istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, per mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata, l'intervenuta iscrizione con l'indicazione della data di accoglimento dell'istanza. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'IVASS comunica agli istanti il preavviso di rigetto della domanda, con l'indicazione dei motivi e la fissazione di un termine per l'eventuale integrazione, decorso inutilmente il quale provvede al rigetto definitivo. Qualora l'istruttoria sia relativa a soggetti da iscrivere nelle sezioni C od E, le imprese o gli intermediari istanti provvedono tempestivamente a dare notizia agli interessati del rigetto della domanda.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, le istruttorie relative alle domande di iscrizione al Registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.
3. Ferme restando le verifiche periodiche previste dall'articolo 45 sulla permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione, l'IVASS, su richiesta degli intermediari interessati o delle imprese che si avvalgono dei produttori diretti, rilascia un'attestazione sull'iscrizione nel Registro.

**Art. 30
(Cancellazione dal Registro)**

1. Salvo che non sia in corso un procedimento sanzionatorio o siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio dello stesso, l'IVASS procede alla cancellazione degli intermediari dal Registro:
 - a) a seguito dell'emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 324, comma 1, lettera d) del Codice;
 - b) in caso di rinuncia all'iscrizione, a seguito di presentazione di apposita domanda;
 - c) in caso di mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto;
 - d) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 108, comma 4, 110, comma 1, 111, commi 1 e 3 o 112 del Codice;

- e) relativamente agli intermediari di cui alla sezione D, in caso di perdita delle autorizzazioni all'esercizio delle rispettive attività o di iscrizione agli albi di appartenenza;
 - f) limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, in caso di perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 11 e 15, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto;
 - g) in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza, previa diffida dell'IVASS e decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere;
 - h) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione B, in caso di mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia, previa diffida dell'IVASS e decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere.
2. Per i soggetti iscritti nella sezione E, in caso di comunicazione di interruzione del rapporto ai sensi dell'articolo 43, comma 7, salvo che il soggetto svolga l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa per altri intermediari, l'IVASS procede alla cancellazione d'ufficio.
3. La domanda di cancellazione dal Registro è presentata con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3.
4. L'IVASS procede alla cancellazione dal Registro con provvedimento da comunicare ai destinatari. In caso di cancellazione degli intermediari iscritti nelle sezioni C od E, la comunicazione è effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne avvalgono, i quali provvedono tempestivamente a darne notizia ai soggetti interessati.
5. Le istruttorie relative alle domande di cancellazione dal Registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.

Art. 31
(Reiscrizione delle persone fisiche nel Registro)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le persone fisiche iscritte nel Registro e successivamente cancellate, possono essere nuovamente iscritte a condizione che:
- a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione. A tal fine rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione al Registro purché:
 - (i) ove si tratti di intermediari iscritti nella sezione C, E o F del RUI, la domanda di reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione;
 - (ii) ove la reiscrizione riguardi una sezione per la quale è richiesto il superamento della prova di idoneità non prevista per l'iscrizione nella sezione originaria, sia stata sostenuta e superata la prova di idoneità;
 - (iii) ove la reiscrizione sia richiesta in una sezione in cui è prevista una formazione specifica sui contratti che verranno distribuiti, sia stata conseguita tale specifica formazione;
 - b) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata nello stesso anno ovvero nell'anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale pari a 30 ore, ovvero a 15 ore nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E; restano valide le ore eventualmente effettuate prima della cancellazione;
 - c) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata oltre l'anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E;

- d) nel caso in cui la domanda di reinscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla cancellazione:
 - (i) per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore;
 - (ii) per gli intermediari iscritti nella sezione C, E o F, abbiano effettuato la formazione professionale;
 - e) venga presentata apposita domanda di reinscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 12, 18, 25 e 28;
 - f) in caso di cancellazione dovuta a condanna irrevocabile o fallimento, mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 114 del Codice.
2. I soggetti cancellati a seguito dell'emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 324, comma 1, lettera d), del Codice possono essere reinscritti nel Registro purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione, siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione e venga presentata apposita domanda, secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera e).
3. Ai fini di cui al comma 2, per ottenere la reinscrizione nelle sezioni A e B è altresì necessario il superamento della prova di idoneità di cui all'articolo 84 in data successiva a quella in cui è stato irrogato il provvedimento di cui al medesimo comma.
4. L'IVASS procede alla reinscrizione nelle diverse sezioni del Registro secondo le modalità stabilite dall'articolo 29, commi 1 e 2.

Art. 32
(Reiscrizione delle società nel Registro)

1. Le società cancellate dal Registro possono esservi nuovamente iscritte, purché:
- a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione;
 - b) venga presentata apposita domanda di reinscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 16, 21, 25 e 28;
 - c) in caso di cancellazione dovuta al mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 114 del Codice.

I soggetti cancellati dalla sezione D del Registro possono essere reinscritti esclusivamente in tale sezione.

2. La reinscrizione delle società nelle diverse sezioni del Registro è effettuata dall'IVASS secondo le modalità stabilite dall'articolo 29, commi 1 e 2.

Art. 33
(Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E)

1. Ai fini dell'avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e società già iscritte nella sezione E, l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o F ovvero nell'Elenco annesso che intende avvalersene presenta all'IVASS apposita domanda con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata all'IVASS in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo.
3. L'IVASS, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell'istruttoria con esito positivo, all'iscrizione nel Registro della persona fisica o della società in qualità di addetto dell'intermediario che ha presentato la domanda. Si applica l'articolo 29, comma 1.
4. Qualora le persone fisiche e le società di cui al comma 1 per le quali è stata chiesta l'iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l'attività di distribuzione per il precedente intermediario, quest'ultimo presenta all'IVASS una comunicazione di interruzione del rapporto con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3. Si applica l'articolo 43, comma 7.

Art. 34

(Passaggio ad altra sezione del Registro)

1. Le persone fisiche iscritte nel Registro possono passare ad altra sezione a condizione che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), e la domanda sia presentata all'IVASS in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del Registro di intermediari provenienti dalle sezioni C o E, l'intermediario richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall'impresa o dall'intermediario per il quale è stata svolta l'attività, ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 43, comma 7.
2. Il passaggio ad altra sezione del Registro delle società è consentito a condizione che le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione e la domanda sia presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del Registro di società provenienti dalla sezione E, l'intermediario richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall'intermediario per il quale è svolta l'attività, ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 43, comma 7.
3. Il presente articolo non si applica ai soggetti iscritti nella sezione D.
4. Il passaggio ad altra sezione del Registro è effettuato dall'IVASS secondo le modalità stabilite dall'articolo 29, commi 1 e 2.

Art. 35

(Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)

1. L'IVASS effettua, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini dell'ammissione alla prova di idoneità e dell'iscrizione e reinscrizione nel Registro. A tal fine, sono consultate direttamente le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, indicati nelle dichiarazioni sostitutive o che siano comunque a conoscenza dei fatti dichiarati, con l'acquisizione, se necessario, di documentazione probatoria.
2. L'assenza di veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, oltre alle conseguenze penali richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comporta, ai sensi dell'articolo 75 del medesimo decreto, la decadenza, rispettivamente, dall'idoneità conseguita o dall'iscrizione o reinscrizione nel Registro.

Capo II – Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi degli intermediari iscritti nel Registro

Art. 36

(Estensione dell'esercizio dell'attività in altri Stati membri)

1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F possono operare in altri Stati membri in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, previo espletamento delle procedure di notifica previste dagli articoli 116-*bis* e 116-*ter* del Codice e nel rispetto di quanto disposto dagli articoli medesimi.
2. Nel caso in cui gli intermediari di cui al comma 1 intendano avvalersi per l'operatività in altri Stati membri di propri addetti iscritti nella sezione E, gli stessi richiedono l'estensione dell'operatività anche per questi ultimi, in conformità a quanto disposto dall'articolo 116, comma 2, del Codice.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, è presentata all'IVASS apposita comunicazione con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3.

Art. 37

(Collaborazione tra Autorità)

1. Nell'ambito della ripartizione di competenze e della cooperazione tra Autorità previste dal Titolo IX, Capo II, Sezioni I, II, III e IV del Codice, l'IVASS collabora con le Autorità degli altri Stati membri allo scopo di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza sugli intermediari, anche mediante lo scambio di informazioni, sulla base di quanto previsto dal Protocollo di Lussemburgo. A tal fine, l'IVASS informa le Autorità di vigilanza degli Stati membri di prestazione di qualsiasi variazione dei dati concernenti gli intermediari, comunicati all'atto della notifica di cui all'articolo 36, comma 1. Su richiesta delle medesime Autorità, l'IVASS comunica ogni altra informazione relativa all'esercizio dell'attività di intermediazione nel territorio dei rispettivi Stati membri.
2. L'IVASS comunica altresì alle Autorità di vigilanza interessate i nominativi degli intermediari che, successivamente alla notifica di cui all'articolo 36, comma 1, siano stati cancellati dal Registro.

Titolo II – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri

Art. 38

(Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e riassicurativi)

1. Qualora un intermediario con residenza o sede legale in un altro Stato membro intenda svolgere l'attività di intermediazione nel territorio della Repubblica in regime di

stabilimento o di libera prestazione di servizi, l'Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine ne dà notifica all'IVASS in coerenza con quanto previsto dagli articoli 116-*quater* e 116-*quinquies* del Codice.

2. Gli intermediari di cui al comma 1 sono inseriti in un apposito Elenco annesso al Registro, che riporta almeno le seguenti informazioni:
 - a) cognome e nome o ragione sociale;
 - b) nazionalità;
 - c) indirizzo di residenza o sede legale oppure numero di registrazione nello Stato membro d'origine;
 - d) regime di attività svolta;
 - e) in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica e nominativo del responsabile;
 - f) Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine;
 - g) data di inizio dell'attività nel territorio della Repubblica;
 - h) data dell'eventuale provvedimento, adottato dall'IVASS, di sospensione o di divieto di svolgimento dell'attività sul territorio della Repubblica nei confronti dell'intermediario ai sensi degli articoli 116-*septies*, 116-*opties* o 116-*decies* del Codice;
 - i) indirizzo del sito *internet* dove è possibile consultare il Registro dello Stato membro d'origine in cui sono contenuti i dati relativi all'intermediario.
3. Sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Autorità di vigilanza competenti degli altri Stati membri, l'IVASS provvede all'aggiornamento dei dati contenuti nell'Elenco di cui al comma 2, eliminando dall'Elenco i nominativi degli intermediari per i quali sia pervenuta comunicazione di cancellazione dal Registro dello Stato membro d'origine.
4. L'IVASS assicura il pubblico accesso all'Elenco annesso al Registro, garantendone la consultazione sul proprio sito *internet*.
5. Gli intermediari di cui al comma 1 operano in conformità a quanto previsto dagli articoli 116-*quater* e 116-*quinquies* del Codice.

Art. 39

(Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell'Elenco annesso)

1. Ai fini della presentazione delle domande di cui agli articoli 25, 31, 32 e 33, gli intermediari richiedenti iscritti nell'elenco annesso al Registro verificano il possesso dei requisiti di cui agli articoli 22 e 23.
2. In caso di interruzione del rapporto di collaborazione con soggetti iscritti nella sezione E del Registro, si applica la disposizione dell'articolo 43, comma 7.

Art. 40

(Misure nei confronti degli intermediari)

1. In coerenza con le disposizioni di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice, qualora l'IVASS venga a conoscenza dell'esercizio sul proprio territorio dell'attività d'intermediazione assicurativa, anche a titolo accessorio, o riassicurativa da parte di intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri, per i quali non sia stata ricevuta alcuna notifica ai sensi dell'articolo 38, ne informa l'Autorità di vigilanza competente dello Stato membro d'origine e adotta misure idonee ad impedire l'ulteriore svolgimento dell'attività sul proprio territorio.

2. Nei confronti degli intermediari inseriti nell'Elenco annesso al Registro, l'IVASS può adottare le misure di cui agli articoli 116-*septies*, 116-*opties* e 116-*decies* del Codice, nei casi e con le modalità ivi previste.
3. Delle misure di sospensione o di divieto di esercizio dell'attività adottate nei confronti degli intermediari inseriti nell'Elenco annesso, l'IVASS dà pubblicità sul proprio sito *internet* e nel Bollettino.

PARTE III – Esercizio dell'attività di distribuzione

Titolo I – Svolgimento dell'attività

Capo I – Disposizioni generali

Art. 41

(Modalità di esercizio dell'attività da parte dell'impresa)

1. Ai fini di cui all'articolo 109, comma 1-*bis* del Codice, l'impresa che opera in qualità di distributore individua almeno un responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa avente le caratteristiche definite all'articolo 2, comma 1, lettera pp) e ne comunica il nominativo all'IVASS nel termine di trenta giorni dalla data del conferimento dell'incarico con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3.
2. Il responsabile di cui al comma 1 deve:
 - a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 110, comma 1, del Codice;
 - b) essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalità e competenza in materia assicurativa e finanziaria. Ai fini di tale valutazione rilevano la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e la conoscenza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso, posseduta nei seguenti ambiti:
 - (i) mercati assicurativi e finanziari;
 - (ii) regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario;
 - (iii) assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole di comportamento e gestione dei conflitti di interesse;
 - (iv) gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività di distribuzione;
 - (v) attività e prodotti assicurativi e finanziari.
3. I criteri che l'impresa adotta per le valutazioni di cui al comma 2 sono definiti nelle politiche aziendali di cui all'articolo 30 del Codice e relative disposizioni di attuazione, tenendo in considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche dell'impresa medesima o del gruppo cui la stessa appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni e complessità, anche operativa, tipologia di attività svolta e i rischi ad essa connessi.
4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è accertato dall'organo amministrativo dell'impresa. Delle valutazioni effettuate è fornita adeguata evidenza nella delibera di assegnazione dell'incarico di responsabile della distribuzione.
5. L'impresa assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui al comma 2 in capo al responsabile della distribuzione e, ove ne riscontri l'insussistenza, lo comunica all'IVASS entro il termine di cui all'articolo 43, comma 3, lettera c).

6. L'impresa può avvalersi per l'esercizio dell'attività di distribuzione esclusivamente di dipendenti per i quali abbia preventivamente accertato:
 - a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice;
 - b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi alla disciplina di cui alla Parte IV.
7. L'impresa di cui al comma 6:
 - a) accerta periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astiene dall'utilizzare i soggetti per i quali ne abbia riscontrato l'insussistenza fino al perdurare della stessa;
 - b) assicura che i soggetti di cui si avvale siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV.
8. Le imprese conservano, ai sensi dell'articolo 67, la documentazione comprovante l'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 42

(Modalità di esercizio dell'attività da parte degli intermediari)

1. Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi ad essi demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari, sulla base e nei limiti dell'incarico di distribuzione loro conferito o dell'accordo di distribuzione dagli stessi sottoscritto.
2. È fatto divieto agli intermediari di cui al comma 1 di svolgere attività di distribuzione in relazione a contratti di imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o abilitate ad operare nel territorio della Repubblica.
3. Possono instaurare rapporti di collaborazione orizzontale:
 - a) gli intermediari iscritti nella sezione A del Registro, a condizione che abbiano assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 11 e abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione;
 - b) gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, a condizione che abbiano assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 11;
 - c) gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro, a condizione che abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione;
 - d) gli intermediari iscritti nell'Elenco annesso al Registro.
4. La collaborazione orizzontale è formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari. Al cliente è fornita una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attività è svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata: l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata.
5. Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello

svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.

6. Non configurano rapporti di collaborazione orizzontale quelli instaurati tra iscritti nelle sezioni A e B del Registro, quando gli stessi siano stati ratificati dall'impresa con autorizzazione all'incasso dei premi ai sensi dell'articolo 118 del Codice.

**Art. 43
(Obblighi di comunicazione)**

1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F del Registro comunicano all'IVASS, entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento e per mezzo di posta elettronica certificata, la perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione. Nel caso in cui le informazioni riguardino intermediari iscritti nelle sezioni C o E, gli obblighi di comunicazione sono a carico, rispettivamente, delle imprese o degli intermediari che se ne avvalgono, ivi inclusi quelli inseriti nell'Elenco annesso al Registro.
2. Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A, B o F, in caso di ripresa dell'attività, trasmettono all'IVASS, entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperatività, una comunicazione con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3. La ripresa dell'attività è subordinata:
 - a) al possesso della copertura assicurativa di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell'operatività;
 - b) alla presenza, limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, D o F del Registro, di uno o più incarichi di distribuzione;
 - c) per gli intermediari persone fisiche, al conseguimento dell'aggiornamento professionale di cui all'articolo 89.
3. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F comunicano all'IVASS tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia, con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3:
 - a) le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione;
 - b) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, l'inizio dell'eventuale periodo di inoperatività;
 - c) le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative alle cariche di responsabile dell'attività di distribuzione delle società iscritte nelle sezioni A, B, D, E e F del Registro, nonché, per le società iscritte nella sezione B, delle cariche di rappresentante legale e, ove nominati, di amministratore delegato e direttore generale.
4. Le imprese che hanno conferito incarichi di distribuzione ad intermediari iscritti nelle sezioni A, D o F oppure ad intermediari inseriti nell'Elenco annesso al Registro, comunicano gli elementi informativi relativi:
 - a) al conferimento degli incarichi, entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo atto;
 - b) a qualunque variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera a), inclusa la cessazione dall'incarico, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'intervenuta variazione o cessazione.

5. Le informazioni indicate nel comma 4 sono trasmesse all'IVASS dalle imprese mediante l'invio di un tracciato record redatto secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato 2 disponibile sul sito dell'Autorità.
6. Le imprese che per la distribuzione di contratti assicurativi fanno ricorso a reti di vendita *multilevel marketing* di cui all'articolo 50 comunicano all'IVASS, entro dieci giorni lavorativi, i nominativi degli intermediari che utilizzano tali tecniche di vendita.
7. Le imprese e gli intermediari iscritti nel Registro ovvero nell'Elenco annesso al Registro che si avvalgono, rispettivamente, di soggetti iscritti nelle sezioni C o E, in caso di interruzione del rapporto sono tenuti a darne comunicazione all'IVASS entro trenta giorni lavorativi dalla data dell'interruzione con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3. In mancanza di tale comunicazione, i soggetti iscritti nelle sezioni C o E possono trasmettere all'IVASS, in forma cartacea ovvero con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3, una dichiarazione di interruzione del rapporto di collaborazione conforme al modello elettronico pdf disponibile sul sito dell'Istituto.
8. Alla comunicazione di cui al comma 7 le imprese accludono il tracciato record compilato secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato 1 disponibile sul sito dell'Istituto.

Art. 44
(Adempimenti annuali)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, ogni anno:
 - a) gli iscritti nelle sezioni A, B o F sono tenuti al rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile, salvo i casi di contratti pluriennali, e al pagamento del contributo di vigilanza;
 - b) gli iscritti nella sezione B sono tenuti, inoltre, al pagamento del contributo al Fondo di garanzia;
 - c) gli iscritti nelle sezioni C o D sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza.
2. Il contributo di vigilanza è dovuto anche in caso di inoperatività. Il pagamento del contributo di vigilanza è effettuato secondo quanto stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 336 del Codice.
3. Il pagamento del contributo al Fondo di garanzia è effettuato nella misura determinata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 115 del Codice.
4. Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro attestano il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile ovvero, in caso di contratto pluriennale, la conferma dell'efficacia della relativa copertura, mediante comunicazione presentata con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3.
5. Decorsi 90 giorni dal termine di cui al comma 4, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro che non abbiano effettuato la comunicazione sono indicati nel Registro come inoperativi.

Art. 45
(Verifiche periodiche)

1. L'IVASS può verificare in capo ai soggetti che svolgono attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa:

- a) la permanenza del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per l'esercizio dell'attività;
 - b) limitatamente ai soggetti iscritti nel Registro, anche l'assenza delle cause di incompatibilità, previste per l'iscrizione nella sezione di appartenenza.
2. L'IVASS provvede alla cancellazione dal Registro, ai sensi dell'articolo 30, degli intermediari per i quali le verifiche circa il possesso dei requisiti di onorabilità e delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 abbiano avuto esito negativo.
 3. L'IVASS verifica annualmente l'osservanza dell'obbligo del possesso della copertura assicurativa della responsabilità civile, anche mediante controlli presso le imprese che hanno fornito la copertura, nonché l'osservanza degli obblighi di pagamento del contributo al Fondo di garanzia e del contributo di vigilanza, provvedendo, secondo quanto previsto dall'articolo 30, alla cancellazione dal Registro degli intermediari inadempienti.

Art. 46

(Politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)

1. Le imprese si dotano di politiche approvate dall'organo amministrativo, sulla base delle quali adottano procedure interne finalizzate a garantire:
 - a) il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi, inclusi quelli di onorabilità, previsti per l'esercizio dell'attività di distribuzione svolta direttamente e per il tramite di reti distributive;
 - b) la corretta assunzione e gestione dei rischi nell'ambito dell'attività distributiva, l'osservanza delle regole di comportamento, anche nel caso di vendita a distanza, e la trasparenza delle operazioni, nell'ottica di un'appropriata protezione del consumatore.
2. Le politiche e le procedure di cui al comma 1 identificano, altresì, le modalità idonee a individuare, prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra intermediari e imprese connessi al conferimento di incarichi diversi da quelli di cui all'articolo 53, comma 1.
3. La funzione preposta dalle imprese ai sensi dell'articolo 114-*bis* del Codice assicura la corretta attuazione delle politiche e procedure, ne monitora la complessiva adeguatezza rispetto alle finalità di cui al presente articolo e provvede, almeno una volta l'anno, al riesame delle stesse sulla base degli esiti del monitoraggio nonché dell'evoluzione dell'operatività aziendale e delle condizioni di mercato, oltre che della normativa di riferimento, sottoponendo eventuali proposte di modifica all'organo amministrativo.
4. Annualmente l'impresa redige una relazione, validata con osservazioni dal responsabile della funzione di *compliance*, da sottoporre all'approvazione dell'organo amministrativo e da inoltrare all'IVASS, che illustri:
 - a) le azioni di monitoraggio svolte ai fini della verifica della corretta attuazione delle politiche e procedure adottate e le relative risultanze;
 - b) le eventuali criticità rilevate e le misure adottate o ritenute necessarie;
 - c) le soluzioni proposte per le modifiche delle politiche e delle procedure.
5. L'IVASS definisce con apposito provvedimento gli specifici contenuti, nonché le modalità e i tempi di invio della relazione di cui al comma precedente.

Capo II – Distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro

**Art. 47
(Condizioni per la distribuzione)**

1. La distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro può essere effettuata a condizione che l'incarico di distribuzione limiti l'operatività dei suddetti intermediari, dei relativi addetti, iscritti nella sezione E o esercenti l'attività all'interno dei locali dove gli iscritti nella sezione D operano, al collocamento di contratti assicurativi standardizzati.
2. Qualora le imprese predispongano procedure di emissione delle polizze direttamente presso i locali degli intermediari iscritti nella sezione D, deve essere comunque garantita l'impossibilità di modificare le condizioni contrattuali stabilite dalle imprese stesse nonché, in caso di emissione delle polizze attraverso collegamenti informatici, la protezione da interferenze interne alla struttura dell'intermediario.
3. Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice la distribuzione di contratti assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari iscritti nella sezione D può essere effettuata esclusivamente all'interno dei locali di tali intermediari e a condizione che le persone fisiche che distribuiscono i contratti all'interno di tali locali:
 - a) siano iscritte nella sezione A del Registro e siano titolari di un mandato conferito dalla medesima impresa mandante dell'iscritto nella sezione D;
 - b) siano iscritte nella sezione B del Registro e siano titolari di una lettera di libera collaborazione con la medesima impresa mandante dell'iscritto nella sezione D;
 - c) siano in possesso di una valida copertura di responsabilità civile professionale.

Capo III - Esercizio dell'attività per il tramite di addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario

**Art. 48
(Requisiti per lo svolgimento dell'attività)**

1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro possono avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di distribuzione all'interno dei propri locali, di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato:
 - a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice;
 - b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione, conformi alla disciplina di cui alla Parte IV.
2. Gli intermediari di cui al comma 1:
 - a) accertano periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astengono dall'utilizzare i soggetti per i quali ne abbiano riscontrato l'insussistenza fino al perdurare della stessa;
 - b) assicurano che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV.

3. Gli intermediari di cui al comma 1 conservano, ai sensi dell'articolo 67, la documentazione comprovante l'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.

Capo IV – Disposizioni particolari

Art. 49

(Collocamento di forme pensionistiche complementari)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, lettera a), il collocamento di forme pensionistiche complementari è consentito alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi iscritti nel Registro, nonché agli addetti operanti all'interno dei locali di questi ultimi, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza competenti in materia di forme pensionistiche complementari. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies del Codice, il collocamento di forme pensionistiche complementari non è consentito agli intermediari assicurativi a titolo accessorio.

Art. 50

(Reti di vendita *multilevel marketing*)

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 173 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il ricorso da parte delle imprese di assicurazione alla distribuzione di contratti assicurativi a mezzo di intermediari operanti con reti di vendita *multilevel marketing* è ammesso a condizione che ogni componente della rete sia iscritto nel Registro. Il ricorso a tale tecnica di vendita non è consentito alle imprese con sede legale nel territorio di altri Stati membri, autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi ed è comunque precluso agli iscritti nella sezione B del Registro.
2. In ogni caso, l'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa per il tramite delle reti di vendita di cui al comma 1 può essere effettuato purché:
 - a) l'attività non abbia ad oggetto il collocamento di forme pensionistiche complementari e i contratti di cui all'articolo 41 del Codice;
 - b) la prospettazione dei contratti avvenga esclusivamente mediante proposte di assicurazione preventivamente numerate, di contenuto immodificabile, che non prevedano clausole di copertura provvisoria, in relazione all'operatività di garanzie immediatamente impegnative per l'impresa;
 - c) i componenti la rete si astengano dal prospettare al potenziale contraente esemplificazioni di prestazioni a scadenza o preventivi, se non tramite appositi elaborati predisposti dall'impresa, con divieto di fornire informazioni che pregiudichino la libera e consapevole adozione di scelte contrattuali da parte dei contraenti;
 - d) in caso di attribuzione ai componenti della rete del potere di incassare premi assicurativi, questi ultimi ricevano esclusivamente i mezzi di pagamento previsti dall'articolo 54, comma 5 che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria l'impresa e non ricevano denaro contante. Di tale circostanza deve essere fornita menzione, con caratteri idonei per dimensioni e struttura grafica, nella proposta e nella documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

3. Le imprese che fanno ricorso alle reti di vendita *multilevel marketing*:

- a) conferiscono ai soggetti che, in forma individuale o societaria, coordinano la rete, un mandato agenziale, opportunamente integrato per tener conto delle peculiarità operative di tale tecnica di vendita; tali soggetti si dotano di uffici periferici, adeguatamente dislocati nelle aree geografiche in cui è concentrata l'attività assuntiva ed effettuano i necessari controlli sull'attività di distribuzione svolta dai componenti della rete;
- b) definiscono tipologie di contratti da immettere in distribuzione attraverso la medesima rete, le relative procedure assuntive, la tempistica di rendicontazione della produzione conseguita, nonché l'effettuazione, con cadenza almeno trimestrale, di controlli anche di natura ispettiva;
- c) sviluppano infrastrutture atte a fornire immediato riscontro alle richieste di chiarimenti sui contratti offerti, e provvedono anche a svolgere, con adeguate tecniche campionarie, indagini presso i contraenti, al fine di verificare le effettive informazioni precontrattuali fornite dai singoli componenti la rete. Gli esiti di tali controlli devono essere periodicamente illustrati per iscritto ad un responsabile dell'impresa;
- d) si dotano di procedure atte a controllare l'utilizzo delle proposte affidate in dotazione alla rete e a rilevare le modalità di gestione e di recupero della modulistica giacente presso i componenti della rete stessa;
- e) garantiscono agli assicurati la necessaria assistenza post-vendita, affidando la gestione dei contratti stipulati all'intermediario che coordina la rete ovvero agli eventuali uffici periferici diretti dell'impresa e in ogni caso a strutture che risultino facilmente accessibili da parte degli assicurati e dotate di personale adeguato in termini di numerosità e preparazione professionale; nel caso in cui l'assistenza venga prestata da uffici direzionali dell'impresa, istituiscono un apposito numero verde. All'atto dell'accettazione della proposta o della trasmissione della polizza definitiva, deve essere fornita all'assicurato, per iscritto, l'indicazione della struttura che si occupa dell'assistenza post-vendita o dell'eventuale numero verde.

Art. 51

(Norme particolari in materia di scioglimento dell'incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A)

1. Nel caso in cui l'incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A del Registro si sciolga per il verificarsi di una circostanza eccezionale e non prevedibile da parte dell'impresa preponente, l'impresa, in attesa del conferimento dell'incarico ad altro intermediario iscritto nella sezione A, può assumere temporaneamente, attraverso la preposizione di un proprio dipendente quale institore, la gestione diretta dell'attività a condizione che:
 - a) entro sessanta giorni dalla data in cui è stato sciolto l'incarico di distribuzione o l'impresa ne abbia avuto notizia, conferisca un incarico ad altro soggetto iscritto nella sezione A e ne dia comunicazione all'IVASS entro i successivi dieci giorni;
 - b) l'impresa, per continuare ad avvalersi dei soggetti iscritti nella sezione E che svolgevano l'attività per l'intermediario con il quale il rapporto si è sciolto, nonché degli addetti all'attività di distribuzione all'interno dei locali del medesimo intermediario, assuma, con atto sottoscritto dal legale rappresentante, la responsabilità per l'operato di tali soggetti fino all'iscrizione nella sezione E del Registro da parte dell'intermediario al quale è stato conferito l'incarico ai sensi

della lettera a), dei soggetti di cui quest'ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento dell'attività di distribuzione al di fuori dei propri locali.

2. Nel corso della gestione diretta, i soggetti iscritti nella sezione E, dei quali l'impresa continui ad avvalersi ai sensi del comma 1, lettera b), rimangono iscritti nel Registro.
3. L'IVASS si riserva di verificare la sussistenza delle circostanze eccezionali e non prevedibili di cui al comma 1.
4. L'impresa preponente comunica all'IVASS, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è stato sciolto l'incarico di distribuzione o l'impresa ne abbia avuto notizia, l'assunzione in gestione diretta dell'attività dell'intermediario, indicando le circostanze di cui al comma 1, attestate dalla relativa documentazione di supporto, nonché il nominativo del dipendente preposto in qualità di institore. L'impresa dà notizia dell'avvio e della cessazione della gestione diretta attraverso la pubblicazione di una apposita comunicazione sul proprio sito *internet*.
5. L'intermediario a cui è stato conferito l'incarico di distribuzione ai sensi del comma 1, lettera a), provvede a richiedere l'iscrizione nel Registro dei soggetti di cui intenda avvalersi per lo svolgimento dell'attività di distribuzione al di fuori dei propri locali. L'IVASS provvede alla cancellazione d'ufficio dal Registro dei soggetti di cui al comma 2 per i quali il nuovo intermediario non abbia richiesto l'iscrizione.
6. Nel caso in cui l'impresa non abbia comunicato all'IVASS nei termini di cui al comma 1, lettera a), l'avvenuta sostituzione dell'intermediario con il quale il rapporto si è sciolto, l'IVASS provvede alla cancellazione d'ufficio dal Registro dei soggetti iscritti nella sezione E dei quali il medesimo intermediario si avvaleva.
7. Nei casi previsti dal comma 5 e dal comma 6, la cancellazione dei soggetti iscritti nella sezione E del Registro non ha luogo se tali soggetti sono stati iscritti nel Registro anche da altri intermediari.

Titolo II – Regole di presentazione e comportamento

Capo I – Ambito di applicazione

Art. 52 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa svolta:
 - a) dagli iscritti nel Registro;
 - b) dagli addetti a tale attività all'interno dei locali dell'intermediario per il quale operano, con esclusione degli articoli 53, 63, 64 e 67;
 - c) dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente l'attività di distribuzione.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì agli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 107, comma 5, del Codice.

Capo II - Regole di comportamento

Art. 53
(Limiti all'esercizio dell'attività di intermediazione)

1. L'attività di intermediario non è compatibile con la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-*bis* del codice civile, titolare delle funzioni fondamentali, presso le imprese di assicurazione preponenti.
2. Con riferimento ai responsabili di altre funzioni aziendali, le imprese adottano e formalizzano adeguate politiche atte a prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra l'intermediario e l'impresa connessi al conferimento di incarichi di intermediazione.

Art. 54
(Regole generali di comportamento)

1. Nello svolgimento dell'attività di distribuzione e, in particolare, nell'offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, i distributori devono:
 - a) comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi;
 - b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando, nel caso di intermediari, le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali eventualmente operano;
 - c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati.
2. I distributori forniscono ai contraenti informazioni sull'attività svolta e sui prodotti distribuiti, ivi incluse le comunicazioni pubblicitarie, corrette, chiare, non fuorvianti, imparziali e complete, secondo quanto disposto dall'articolo 119-*bis* del Codice. Le comunicazioni pubblicitarie predisposte dagli intermediari sono sempre chiaramente identificabili come tali e sono soggette alla preventiva autorizzazione delle imprese preponenti.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i distributori aggiornano periodicamente le proprie cognizioni e capacità professionali in conformità a quanto disposto dalla Parte IV.
4. I distributori sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano o a cui sottopongono il rischio ai fini della quotazione o dell'assunzione, nonché nei casi di cui all'articolo 189 del Codice ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. E' comunque vietato l'utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività di distribuzione, salvo espresso consenso prestato dall'interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati.
5. I distributori possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:
 - a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, mezzi di pagamento elettronico, anche *on-line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
- 6. I distributori, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni, e dai relativi decreti di attuazione, prevedono, senza oneri a carico dei contraenti, l'uso di strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on-line*, per corrispondere i premi assicurativi.
- 7. Ai distributori è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice, il divieto riguarda i premi di importo superiore a euro 750 annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

**Art. 55
(Conflitti di interesse)**

- 1. Nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni in materia di conflitti di interesse di cui all'articolo 119-*bis*, commi 6 e 7, del Codice.
- 2. I distributori comunque si astengono dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L'obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di *leasing*, salvo in ogni caso l'applicazione dell'articolo 119-*bis*, commi 6 e 7, del Codice.
- 3. In ogni caso i distributori, in funzione dell'attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:
 - a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
 - b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
 - c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
 - d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;
 - e) evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti, in conformità a quanto disposto dall'articolo 119-*bis*, commi 4 e 5 del Codice.

**Art. 56
(Informativa precontrattuale)**

1. Gli intermediari mettono a disposizione del pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, informazioni redatte con caratteri tipografici di particolare evidenza e conformi al modello di cui all'Allegato 3, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli stessi sono tenuti a norma del Codice e del presente Regolamento.
2. Nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, i soggetti di cui al comma 1 consegnano o trasmettono al contraente un documento conforme all'Allegato 3.
3. Prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente:
 - a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'Allegato 4, da cui risultino i dati essenziali del distributore e della sua attività e le informazioni in materia di conflitti di interesse di cui all'articolo 119-*bis*, comma 7 e all'articolo 120-*ter* del Codice;
 - b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
4. In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente articolo sono a carico dell'intermediario che entra in contatto con il contraente.
5. In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso distributore, i documenti di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), sono consegnati o trasmessi solo qualora vi siano variazioni di rilievo delle informazioni in essi contenute.
6. La documentazione di cui al comma 3 può essere fornita tramite sito *internet*, purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 120-*quater*, comma 5, del Codice.
7. I distributori, al fine di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi di cui al presente articolo, conservano un'apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la documentazione o, nei casi di cui al comma 6, la comunicazione di cui all'articolo 120-*quater*, comma 5, lettera c), del Codice.
8. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i distributori che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell'assicurato ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice.

Art. 57
(Informativa sulle remunerazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 120-*bis* del Codice, le informazioni concernenti il compenso percepito con riferimento al contratto distribuito sono comunicate al contraente:
 - a) dall'intermediario che distribuisce il contratto;
 - b) dall'impresa di assicurazione, con riferimento ai dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto.

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informazione è relativa al compenso percepito rispettivamente dall'intermediario proponente ovvero da quello per il quale l'intermediario iscritto nella sezione E del Registro opera.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al contraente prima della conclusione del contratto nell'ambito dell'informativa resa ai sensi dell'articolo 56, comma 3, lettera a), e ogni qual volta il contraente effettui pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati già previsti nel contratto concluso.
3. Resta fermo quanto previsto in materia di trasparenza delle provvigioni dall'articolo 131 del Codice e relative disposizioni di attuazione e dall'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 58

(Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente)

1. I distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato. A tal fine i distributori, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze.
2. In particolare, ai fini di cui al comma 1, i distributori chiedono notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell'assicurato, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.
3. Le imprese, per ciascun prodotto distribuito, impartiscono agli intermediari e ai dipendenti di cui si avvalgono per la distribuzione dei prodotti assicurativi, istruzioni idonee a guidare i medesimi nella fase precontrattuale di acquisizione dal contraente delle informazioni utili e pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto.
4. Sulla base delle informazioni raccolte, i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.
5. Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni di cui al comma 2 deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta o alla polizza, sottoscritta dal contraente e dal distributore, dalla quale risulta la specifica avvertenza che tale rifiuto pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le richieste ed esigenze del contraente.
6. I distributori che ricevono proposte assicurative e previdenziali non coerenti con le richieste ed esigenze del contraente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dal distributore.
7. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti dall'intermediario che entra in contatto con il contraente.

8. Dell'attività svolta sulla base del presente articolo i distributori conservano traccia documentale ai sensi dell'articolo 67.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell'assicurato ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice.

Art. 59
(Vendita con consulenza)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 58, se viene offerta una consulenza prima della conclusione di un contratto, il distributore fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, contenente i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente medesimo.
2. Se la consulenza è basata su una analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice, l'intermediario assicurativo fonda tale consulenza sull'analisi di un numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo più adeguato a soddisfare le esigenze del contraente.
3. La documentazione dalla quale risulti la raccomandazione personalizzata di cui al presente articolo, debitamente sottoscritta dal contraente, è conservata con le modalità di cui all'articolo 67.

Art. 60
(Documentazione da consegnare ai contraenti)

1. I distributori rilasciano al contraente, oltre alla documentazione di cui all'articolo 56, copia del contratto e di ogni altro atto o documento da quest'ultimo sottoscritto.

Art. 61
(Modalità dell'informativa)

1. Gli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal presente Regolamento sono adempiuti con le modalità di cui all'articolo 120-*quater* del Codice, in base alla scelta effettuata dal contraente di cui il distributore conserva traccia. Il distributore informa il contraente della possibilità di modificare in ogni momento la scelta effettuata. La modifica vale per le comunicazioni successive.
2. Qualora il contraente abbia scelto di comunicare tramite posta elettronica, il distributore conserva traccia anche dell'indicazione relativa all'indirizzo dallo stesso fornito e dei relativi aggiornamenti.
3. La comunicazione con cui è inviata la documentazione in formato elettronico fa riferimento alla scelta effettuata dal contraente e contiene l'informazione che la modalità di comunicazione prescelta può essere modificata in ogni momento.
4. Nel caso in cui il contraente abbia scelto di ricevere le comunicazioni e l'informativa su supporto durevole non cartaceo o tramite *internet*, il distributore assolve comunque agli obblighi di cui agli articoli 58 e 59 anche avvalendosi di modalità informatiche.

5. Il contraente può riferire la scelta sulle modalità di comunicazione anche con riguardo a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con il medesimo distributore, fermo restando, in relazione a ciascun contratto, l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 58 e 59.
6. In ogni caso, la scelta di cui all'articolo 120-*quater* del Codice non autorizza l'invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

Art. 62

(Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale)

1. I distributori favoriscono l'utilizzo da parte dei contraenti della tecnologia di firma elettronica avanzata, di firma elettronica qualificata e di firma digitale per la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto di assicurazione.
2. La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
3. I distributori che adottano soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di dati biometrici connessi alla firma apposta dal contraente rispettano le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.

Art. 63

(Obblighi di separazione patrimoniale)

1. Ai sensi dell'articolo 117 del Codice, i premi versati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario medesimo.
2. Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all'articolo 117, commi 2 e 3, del Codice, i premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all'impresa o all'intermediario stesso espressamente in tale qualità. Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti. Il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti. Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.
3. Gli intermediari rimettono all'impresa le somme percepite a titolo di premi secondo le indicazioni ed istruzioni dalla stessa impartite ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b).
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli iscritti nella sezione B esclusivamente nel caso in cui gli stessi si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 65, comma 1.

Art. 64
(Fideiussione bancaria)

1. Le disposizioni dell'articolo 63 non si applicano agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750. A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali.
2. La fideiussione bancaria stipulata dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F deve prevedere l'operatività della garanzia a prima richiesta e deve assicurare il mantenimento costante delle caratteristiche di cui al comma 1.
3. Ai fini del rilascio della fideiussione è preso a riferimento l'ammontare dei premi incassati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della stipulazione.
4. In caso di più incarichi di distribuzione o accordi di libera collaborazione, per determinare l'importo della fideiussione bancaria, il quattro per cento dei premi incassati previsto dal comma 1 è calcolato sul monte premi netto, complessivamente incassato dall'intermediario, indipendentemente dalla quota afferente ai singoli accordi, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 65
(Adempimento delle obbligazioni pecuniarie)

1. L'articolo 118, comma 1, del Codice trova applicazione nei confronti degli intermediari di cui alla sezione B del Registro, purché:
 - a) gli stessi siano autorizzati da un'impresa di assicurazione all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto, in forza di un'espressa previsione contenuta nell'accordo stipulato con l'impresa medesima;
 - b) ove l'accordo di cui alla precedente lettera a) sia stato stipulato con un intermediario iscritto nella sezione A, tale accordo sia stato ratificato dall'impresa preponente di quest'ultimo intermediario;
 - c) nel caso di polizza assunta in coassicurazione, le attività indicate alla lettera a) siano previste nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria. In tale circostanza, le disposizioni dell'articolo 118, comma 1, del Codice hanno effetto nei confronti di ciascuna delle imprese coassicuratrici.
2. Nelle dichiarazioni di cui agli articoli 56 e 73, comma 3, gli intermediari iscritti nella sezione B forniscono al contraente specifica informativa riguardo alla sussistenza o meno dell'autorizzazione a svolgere le attività indicate dal comma 1 ed ai conseguenti effetti.
3. L'informativa di cui al comma 2 deve essere fornita anche dagli intermediari iscritti nella sezione E del Registro che collaborano con soggetti iscritti nella sezione B, fermo restando che in tal caso l'autorizzazione all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto sussiste solo se espressamente riferita anche ad essi nell'accordo sottoscritto con l'impresa.

Art. 66
(Contratti in forma collettiva)

1. Nei contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere del pagamento dei premi, le disposizioni degli articoli 55, 56, comma 3, lettera b), 57, 58, 60 e 61 si applicano nei confronti degli aderenti, oltre che del contraente. Gli obblighi di cui al presente comma sono adempiuti dal distributore, anche attraverso la collaborazione del contraente, fermo il dovere di vigilanza sull'operato di quest'ultimo di cui è responsabile. La consegna agli aderenti della documentazione precontrattuale e contrattuale è effettuata con le modalità scelte dal contraente ai sensi dell'articolo 120-*quater* del Codice.
2. Con riferimento ai contratti in forma collettiva che prevedono un'assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l'importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, il distributore consegna anche all'aderente, con le modalità di cui al comma 1, la documentazione di cui all'articolo 185, commi 1 e 2, del Codice e relative disposizioni di attuazione.
3. Nei contratti in forma collettiva, gli assicurati che non sostengono, neppure in parte, l'onere del pagamento del premio, ricevono l'informativa contrattuale con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3, lettere b) e c), del Regolamento IVASS in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.

Art. 67 (Conservazione della documentazione)

1. I distributori, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano la documentazione concernente:
 - a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di distribuzione ed eventuali procure;
 - b) i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa, inclusa quella di cui agli articoli 58 e 59, nonché la prova delle attività svolte per il tramite del contraente ai sensi dell'articolo 66;
 - c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;
 - d) la formazione professionale e l'aggiornamento professionale di cui alla Parte IV, inclusa l'eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale previste dall'articolo 89, comma 6;
 - e) l'evidenza dei soggetti che svolgono attività di distribuzione nell'ambito della loro organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa di cui agli articoli 11 e 15;
 - f) limitatamente alle imprese, la documentazione di cui all'articolo 114-*bis*, comma 2, del Codice;
 - g) l'iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l'aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, la documentazione relativa agli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 48 con riguardo agli addetti operanti all'interno dei locali, nonché l'eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione previste dall'articolo 89, comma 6.

Per gli intermediari iscritti nella sezione C, la documentazione di cui al comma 1, lettere da a) a d), è conservata dalle imprese per conto delle quali tali soggetti operano.

2. In caso di cessazione dell'incarico di distribuzione, l'obbligo di conservare la documentazione di cui al comma 1, lettere b) e c), viene meno con la riconsegna all'impresa della documentazione stessa.
3. Le imprese conservano, negli stessi termini di cui al comma 1, la documentazione relativa alla formazione e all'aggiornamento professionale eventualmente impartiti agli intermediari e ai propri dipendenti direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione, inclusa l'eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione dall'obbligo di aggiornamento professionale previste dall'articolo 89, comma 6.
4. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 può essere archiviata e conservata anche mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Le procedure e le modalità di archiviazione e conservazione adottate devono essere idonee a garantire l'ordinata tenuta e gestione della documentazione di cui al comma 1.

Art. 68

(Documentazione agli atti delle imprese e degli intermediari)

1. I distributori, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti e degli aderenti, adottano modalità di gestione della documentazione idonee ad evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo contraente, e che risulti ancora in corso di validità.

Capo III - Promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza

Art. 69

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alla promozione e al collocamento, effettuate interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, aventi ad oggetto:
 - a) contratti di assicurazione sulla vita rivolti a contraenti aventi il domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale, nel territorio della Repubblica;
 - b) contratti di assicurazione contro i danni per la copertura di rischi ubicati nel territorio della Repubblica.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla promozione e al collocamento tramite *internet* di contratti di assicurazione a condizione che:
 - a) il sito *internet* contenga l'esplicita avvertenza che il relativo contenuto è rivolto solo a contraenti con domicilio abituale o, se persone giuridiche, con sede legale in Stati diversi dall'Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, e alla copertura di rischi ubicati al di fuori dell'Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione contro i danni;
 - b) il sito *internet* disponga di procedure tecniche tali da rifiutare proposte o adesioni provenienti da contraenti con domicilio abituale o, se persone giuridiche, con sede legale in Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita,

ovvero proposte o adesioni relative alla copertura di rischi ubicati in Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione contro i danni.

Art. 70

(Attività esercitata in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi)

1. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 69, comma 1, è consentito alle imprese italiane, alle imprese di assicurazione comunitarie abilitate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, agli intermediari iscritti nel Registro e agli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro che siano stati inseriti nell'Elenco annesso al Registro di cui all'articolo 38.

Art. 71

(Divieto di discriminazione)

1. Nella promozione e nel collocamento di contratti di assicurazione a distanza non è consentito l'utilizzo di procedure che impediscano a determinate categorie di contraenti di contattare il distributore o, nel caso di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di concludere il contratto a distanza.
2. In particolare non è consentito, ai sensi del comma 1, l'utilizzo di filtri basati sul prefisso telefonico del chiamante e di meccanismi o comportamenti idonei a bloccare od ostacolare l'elaborazione di preventivi o la prosecuzione della vendita su *internet* per effetto dell'inserimento di particolari valori o informazioni, quali il luogo di residenza o altri fattori di discriminazione territoriale.

Art. 72

(Collocamento di contratti non richiesti)

1. Non è consentito ai distributori di collocare contratti di assicurazione, anche in forma collettiva, mediante tecniche di comunicazione a distanza, senza il preventivo consenso espresso del contraente o dell'aderente. L'assenza di risposta o il mancato dissenso non possono essere considerati espressione del consenso del contraente.
2. In caso di coperture assicurative proposte in abbinamento a beni o servizi di diversa natura, non sono consentite modalità di presentazione del prodotto che prevedano l'accettazione automatica di quanto non richiesto e, in ogni caso, meccanismi di *opt-out*.

Art. 73

(Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza)

1. Al primo contatto e, in ogni caso, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori forniscono al contraente le informazioni di cui all'articolo 121, comma 1, del Codice, ivi incluse quelle sul diritto di recesso ai sensi dell'articolo 67-*duodecies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e comunicano altresì allo stesso:
 - a) il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'articolo 120-*quater* del Codice e di poter modificare la modalità di comunicazione prescelta;
 - b) la circostanza che richiederanno al contraente la ritrasmissione della polizza da questo sottoscritta, anche attraverso un qualsiasi mezzo telematico o

informatico, qualora i distributori intendano conservarne traccia documentale. La polizza può essere formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Le informazioni sono rese in modo chiaro e comprensibile in conformità a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, del Codice.

2. I distributori predispongono gli strumenti per consentire al contraente di effettuare la scelta di cui al comma 1, lettera a), e adottano procedure per mantenere evidenza della scelta effettuata dal contraente e della trasmissione o ricezione della documentazione.
3. Nei termini di cui al comma 1 e secondo le modalità prescelte dal contraente:
 - a) i distributori trasmettono la documentazione di cui all'articolo 56, comma 3;
 - b) gli intermediari iscritti nel Registro trasmettono altresì un documento conforme all'Allegato 3.
4. Nel caso di collocamento a distanza mediante telefonia vocale, i distributori assolvono agli obblighi di informativa precontrattuale e di trasmissione della relativa documentazione nei termini di cui all'articolo 121, comma 2, del Codice.
5. I distributori conservano, ai sensi dell'articolo 67, la documentazione atta a comprovare l'adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dai commi precedenti.

Art. 74

(Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza)

1. Nello svolgimento dell'attività di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67 e, limitatamente agli intermediari iscritti nel Registro, le disposizioni di cui agli articoli 63 e 64.
2. I distributori adottano procedure tali da garantire:
 - a) la conclusione del contratto solo se sono stati adempiuti gli obblighi di cui agli articoli 58 e 59;
 - b) l'acquisizione da parte del contraente su supporto durevole delle informazioni richieste e di quelle fornite;
 - c) la conservazione delle informazioni concernenti l'adempimento degli obblighi di cui alla lettera a).
3. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro, inoltre:
 - a) effettuano preventivamente una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a quelle per le quali operano, concernente l'applicazione delle tecniche di vendita a distanza, dalla quale risultino le modalità e l'oggetto delle stesse, nonché l'impegno a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente Capo e ad effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale;
 - b) osservano le indicazioni e le istruzioni impartite dalle imprese preponenti o da quelle per le quali operano con riferimento all'utilizzo professionale di siti *internet*, profili di *social network* ed eventuali applicazioni, e verificano la conformità alle medesime indicazioni e istruzioni di quelli utilizzati dai propri addetti iscritti nella sezione E;

- c) assumono nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano ogni responsabilità, anche derivante dall'eventuale intervento di propri addetti, connessa allo svolgimento dell'incarico tramite tecniche a distanza.

**Art. 75
(Trasmissione della documentazione)**

1. I distributori trasmettono al contraente:
 - a) entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza, salvo che la stessa sia stata formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;
 - b) in corso di contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.
2. Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui all'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo.

**Art. 76
(Utilizzo di *call center*)**

1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro possono avvalersi di *call center* per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza a condizione che:
 - a) l'impresa si avvalga di addetti del *call center* che siano suoi dipendenti oppure di soggetti per i quali abbia assunto la piena responsabilità del relativo operato. In tale ultimo caso, l'impresa individua un proprio dipendente quale incaricato del coordinamento e del controllo dell'attività svolta dal *call center*;
 - b) l'intermediario assuma la piena responsabilità dell'operato degli addetti e individui, per ogni sede del *call center*, un collaboratore iscritto nella sezione E del Registro, incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attività.
2. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 assicurano che gli addetti del *call center*:
 - a) siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, secondo quanto disposto dalla Parte IV;
 - b) forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità, la denominazione dell'impresa di assicurazione e, in caso di *call center* dell'intermediario, anche il nominativo di quest'ultimo;
 - c) forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.
3. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono, inoltre, che il contraente:
 - a) possa, a richiesta, essere messo in contatto con l'incaricato del coordinamento e del controllo del *call center*;
 - b) riceva le informazioni in lingua italiana e in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.

Art. 77
(Sito *internet* delle imprese di assicurazione)

1. Nel caso di promozione e di collocamento di contratti di assicurazione tramite *internet*, le informazioni contenute nel sito dell'impresa di cui al Titolo XIII del Codice e relative disposizioni di attuazione sono integrate con l'indicazione che l'impresa opera attraverso il sito in qualità di distributore di prodotti assicurativi.

Art. 78
(Registrazione dei domini)

1. I distributori che svolgono attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite siti *internet* sono titolari del relativo dominio.
2. In conformità a quanto disposto dall'articolo 109, comma 2-*bis*, del Codice, nel caso in cui l'attività di cui al comma 1 è svolta da un intermediario, il titolare del dominio è la persona fisica che opera a titolo individuale ovvero la società di intermediazione.
3. E' fatta salva la facoltà dell'impresa di mettere a disposizione degli intermediari di cui si avvale, spazi del sito *internet* di cui sia titolare, per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1.

Art. 79
(Sito *internet* e profili di *social network* degli intermediari)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 74, in caso di promozione e collocamento tramite *internet*, il sito, i profili di *social network* dell'intermediario e le eventuali applicazioni utilizzati per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, contengono nella *home page*, ovvero in una apposita pagina direttamente accessibile dalla *home page*, in maniera chiara e visibile, le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'intermediario, il numero di iscrizione nel Registro e l'indirizzo del sito *internet* dove consultare gli estremi della relativa iscrizione;
 - b) la sede legale e le eventuali sedi operative;
 - c) il recapito telefonico, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica e, laddove previsto, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - d) di essere soggetto alla vigilanza dell'IVASS;
 - e) i recapiti per la presentazione dei reclami e la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.
2. Per gli intermediari iscritti nell'Elenco annesso al Registro di cui all'articolo 38, il sito, i profili di *social network* e le eventuali applicazioni di cui al comma 1 contengono le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'intermediario, il numero di iscrizione nel Registro dello Stato membro di origine e la dichiarazione del possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività in Italia;
 - b) la sede legale e l'eventuale sede secondaria, il recapito telefonico, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica e, in caso di operatività in regime di stabilimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - c) l'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;

- d) i recapiti per le richieste di informazioni e per la presentazione di reclami e la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi della normativa vigente.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di sola promozione dell'attività di distribuzione.

Art. 80
(Servizi di comparazione)

1. Gli intermediari che, tramite siti *internet* o altri mezzi, forniscono informazioni su uno o più contratti assicurativi, anche confrontati o ordinati, secondo le modalità di cui all'articolo 106, comma 1, del Codice:
- a) indicano il dato relativo alla quota di mercato comparata e l'elenco delle imprese di assicurazione con le quali hanno sottoscritto accordi finalizzati alla comparazione delle polizze; qualora il servizio di cui al comma 1 sia fornito attraverso siti *internet*, tali informazioni sono rese nell'*home page* o in altra pagina del sito direttamente accessibile dall'*home page*;
 - b) garantiscono che il numero delle imprese pubblicizzate ai fini del confronto corrisponda a quello delle imprese effettivamente comparate;
 - c) in caso di mancata quotazione di una o più delle imprese comparate, esplicitano i motivi dell'impedimento e comunicano all'utente le relative quotazioni, anche in un momento successivo;
 - d) forniscono comparazioni basate non soltanto sul prezzo, ma anche sulle caratteristiche principali delle polizze, in base a uno *standard* uniforme, tale da agevolare il confronto tra le diverse offerte;
 - e) si dotano di processi di rilevazione delle esigenze assicurative del contraente e di quotazione delle garanzie tali da produrre una gamma di prodotti tutti rispondenti alle esigenze dallo stesso manifestate;
 - f) adottano modalità operative idonee ad evitare forme di abbinamento forzato delle coperture accessorie a contratti assicurativi della responsabilità civile auto e meccanismi di attribuzione automatica di garanzie non richieste e per le quali non sia stata manifestata espressamente la volontà di adesione (*opt-out*);
 - g) garantiscono la trasparenza delle remunerazioni riconosciute da ciascuna delle imprese all'intermediario per il servizio di comparazione, nonché dei compensi riconosciuti dalle imprese, per ciascuna polizza, in caso di conclusione del contratto in conformità a quanto previsto dall'articolo 120-*bis* del Codice;
 - h) nel diffondere comunicazioni pubblicitarie si conformano a quanto disposto dall'articolo 54, comma 2;
 - i) garantiscono la riservatezza delle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta in linea con quanto previsto dall'articolo 54, comma 4.

Art. 81
(Procedure per il collocamento tramite *internet*)

1. I distributori che collocano contratti assicurativi tramite *internet* rendono disponibili sul proprio sito le informazioni relative a:
- a) le diverse fasi da seguire per la conclusione del contratto;
 - b) i mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima della conclusione del contratto.

2. Immediatamente prima che il contraente concluda la fase che determina il perfezionamento del contratto, il distributore lo avvisa delle conseguenze che tale operazione comporta.

Art. 82
(Comunicazioni commerciali non richieste)

1. I distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza per l'invio di materiale pubblicitario, per la vendita a distanza, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, richiedono il previo consenso del contraente all'utilizzo della tecnica di comunicazione. I distributori predispongono gli strumenti per l'acquisizione del consenso del contraente e adottano procedure tali da consentire l'evidenza della prestazione del consenso.
2. Il consenso di cui al comma 1 è prestato in maniera esplicita, in relazione alle diverse tipologie di comunicazione, senza oneri per il contraente ed è revocabile in ogni momento.
3. Salvo opposizione del contraente, i distributori possono utilizzare le tecniche di comunicazione a distanza di cui al comma 1 senza acquisire il previo consenso del contraente medesimo nel caso in cui questo abbia già fornito i propri recapiti in occasione della commercializzazione di un contratto di assicurazione relativo allo stesso ramo assicurativo o ad altri rami, purché il prodotto sia distribuito dalla medesima impresa. I distributori in occasione di ciascuna comunicazione effettuata ai sensi del presente comma informano il contraente della possibilità di opporsi, in ogni momento e senza oneri, alla ricezione di ulteriori comunicazioni, indicando le relative modalità.

Art. 83
(Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 82, i distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza informano in occasione di ciascuna comunicazione il contraente:
 - a) se la comunicazione commerciale è finalizzata al collocamento di contratti assicurativi;
 - b) della provenienza dei dati personali del contraente e del loro utilizzo;
 - c) che ha diritto di revocare il consenso all'utilizzo della comunicazione commerciale reso ai sensi dell'articolo 82, comma 1, e di opporsi alle comunicazioni ai sensi dell'articolo 82, comma 3, in ogni momento e senza oneri;
 - d) sulle modalità per l'esercizio dei diritti di cui alla lettera c).
2. I distributori assicurano che le comunicazioni commerciali di cui al comma 1 effettuate da soggetti terzi per loro conto:
 - a) siano accompagnate dalle informazioni di cui al comma 1;
 - b) indichino il nominativo del distributore che commercializza il contratto di assicurazione;
 - c) in caso di comunicazione effettuata mediante siti *internet*, prevedano un *link* ipertestuale al sito *internet* o al profilo di *social network* del distributore ovvero l'indicazione del relativo indirizzo.

PARTE IV
Formazione e aggiornamento professionale

Titolo I
Requisiti professionali – formazione e aggiornamento

Art. 84
(Prova di idoneità)

1. La prova di idoneità per l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro è indetta dall'IVASS, di norma una volta l'anno, con provvedimento pubblicato, anche in forma di comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per esteso nel Bollettino Ufficiale e nel sito *internet* dell'Istituto.
2. Il provvedimento che indice la prova fissa una o più sessioni d'esame e stabilisce le sedi nonché le modalità di svolgimento e di presentazione della domanda di ammissione alla prova.
3. Per la partecipazione alla prova di idoneità è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.
4. La prova di idoneità è diretta ad accertare il possesso di conoscenze e competenze adeguate all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa e consiste in un esame scritto, articolato in quesiti a risposta multipla, suddiviso in tre moduli:
 - a) Modulo assicurativo, per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 5 - Sezione 1);
 - b) Modulo riassicurativo, per l'esercizio dell'attività di intermediazione riassicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 5 - Sezione 2);
 - c) Modulo assicurativo e riassicurativo, per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 5 - Sezioni 1 e 2).
5. Per l'ammissione al Modulo riassicurativo di cui alla lettera b) del comma 4 è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, dei requisiti di professionalità necessari per l'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro in qualità di intermediario assicurativo.
6. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi.

Art. 85
(Commissione esaminatrice)

1. La commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata, per una o più sessioni e/o per una o più sedi, con provvedimento dell'IVASS ed è composta da:
 - a) almeno un direttore dell'IVASS con funzioni di presidente;

- b) almeno un esperto o specialista dell'IVASS;
 - c) almeno due docenti universitari in materie tecniche, giuridiche, economiche e finanziarie rilevanti per l'esercizio dell'attività, uno dei quali scelto dall'IVASS tra una rosa sufficientemente ampia di nomi indicati congiuntamente dalle principali associazioni di categoria.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti dell'IVASS.
 3. Il presidente della commissione esaminatrice, ove necessario in ragione delle esigenze di celerità connesse all'elevato numero dei candidati, alla pluralità di sessioni o di sedi, può, prima dello svolgimento della prova di idoneità, suddividere la commissione in due o più sottocommissioni. Il presidente della commissione ripartisce tra le sottocommissioni i compiti previsti per l'espletamento della prova di idoneità.
 4. I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile, né devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova.
 5. La commissione e le sottocommissioni si riuniscono su convocazione del presidente, anche mediante teleconferenza o altri sistemi di telecomunicazione, e decidono a maggioranza con la partecipazione di tutti i componenti. A parità di voti prevale quello del presidente.
 6. I compensi da corrispondere ai membri esterni della commissione sono determinati dall'IVASS nel provvedimento di nomina.

Art. 86

(Soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento)

1. Sono tenuti all'obbligo di formazione professionale di cui alla presente Parte IV:
 - a) gli addetti all'attività di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del Registro;
 - b) i produttori diretti delle imprese di assicurazione, ai fini dell'iscrizione nella sezione C del Registro;
 - c) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai fini dell'iscrizione nelle sezioni E o F del Registro;
 - d) gli addetti all'attività di distribuzione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera, nonché gli addetti dei *call center* dell'intermediario, prima di intraprendere l'attività;
 - e) i dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa, nonché gli addetti dei *call center* delle imprese, prima di intraprendere l'attività.
2. Sono tenuti all'obbligo di aggiornamento professionale di cui alla presente Parte IV:
 - a) le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro;
 - b) i soggetti di cui al comma 1.

Art. 87

(Soggetti che impartiscono la formazione e l'aggiornamento)

1. Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro impartiscono direttamente ovvero organizzano, avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all'articolo 96 commi 1 e 2, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale previsti per i soggetti di cui al comma 3.
2. Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro i corsi di aggiornamento sono tenuti direttamente dalle imprese, ovvero organizzati dalle imprese o dagli intermediari stessi avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all'articolo 96, comma 2.
3. I corsi sono tenuti o organizzati a cura dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del Registro o delle relative imprese preponenti:
 - a) per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione E del Registro, inclusi anche gli intermediari a titolo accessorio;
 - b) per gli addetti all'attività di distribuzione all'interno dei locali in cui l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o E del Registro opera, ivi inclusi gli addetti dei *call center*.
4. I corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese preponenti:
 - a) per i produttori diretti da iscrivere o iscritti nella sezione C del Registro;
 - b) per gli intermediari a titolo accessorio da iscrivere o iscritti nella sezione F del Registro, per i relativi addetti operanti all'interno dei locali e i collaboratori iscritti nella sezione E;
 - c) per i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa e per gli addetti dei *call center*.
5. Nel caso in cui il medesimo soggetto collabori con diversi intermediari di riferimento, questi possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra loro le relative attività di formazione e di aggiornamento professionale, purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti dalla presente Parte IV e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi prodotti distribuiti.
6. Nel caso di collaborazione orizzontale ciascun intermediario cura esclusivamente gli obblighi di formazione e aggiornamento professionale della propria rete di collaboratori. E' preclusa la possibilità di organizzare la formazione e l'aggiornamento professionale per i dipendenti e/o collaboratori dell'intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione orizzontale. Ciascun intermediario può affidare la docenza per i corsi della propria rete all'intermediario con cui ha instaurato il rapporto di collaborazione, purché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 96, comma 3, oppure alle relative imprese preponenti.

Art. 88 (Formazione professionale)

1. La formazione professionale è:
 - a) pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere e in particolare ai contratti oggetto di distribuzione;

- b) mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela.
- 2. La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell'inizio dell'attività, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all'articolo 91 della presente Parte IV.
- 3. I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettività dell'apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.
- 4. La formazione professionale acquisita ai sensi e per gli effetti del presente articolo rimane valida ai fini della reiscrizione nelle sezioni C, E o F del Registro o della ripresa dell'attività, se l'inattività non si protrae per oltre cinque anni.

Art. 89
(Aggiornamento professionale)

- 1. L'aggiornamento professionale è finalizzato all'approfondimento e all'accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia dell'attività svolta e dei prodotti intermediati, all'evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell'attività.
- 2. L'aggiornamento professionale è svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro o a quello di inizio dell'attività di distribuzione. In ogni caso, l'aggiornamento professionale è effettuato in occasione dell'evoluzione della normativa di riferimento e, con riguardo alla rete distributiva diretta, in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire.
- 3. I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettività dell'apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di aggiornamento.
- 4. L'aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 30 ore annuali, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all'articolo 91.
- 5. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti nella sezione E del Registro e per i relativi addetti all'attività di distribuzione operanti all'interno dei locali, l'aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 15 ore annuali. Nel caso di variazione dell'attività svolta, da accessoria a principale o viceversa, i contenuti dell'aggiornamento e la durata dei corsi sono determinati in base all'attività svolta in misura prevalente nel corso dell'anno.
- 6. Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi per:
 - a) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro, temporaneamente non operanti a titolo individuale ovvero tramite società iscritte nelle medesime sezioni, che abbiano provveduto a dare comunicazione dell'inizio del periodo di inoperatività nelle forme stabilite dall'articolo 43;

- b) i soggetti di cui all'articolo 86, comma 2, per i quali ricorra una delle seguenti cause di impedimento:
 - (i) gravidanza dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l'adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
 - (ii) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell'impedimento;
 - c) gli addetti all'attività di distribuzione all'interno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, gli addetti dei *call center* e i dipendenti delle imprese, che non svolgono temporaneamente attività di distribuzione in quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di cui alla lettera b) o destinati ad altro incarico.
7. Prima della ripresa dell'attività, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale, i soggetti di cui al comma 6 effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore per gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E e per i relativi addetti all'attività di distribuzione operanti all'interno dei locali. Se l'attività riprende nello stesso anno, ovvero nell'anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione. I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ripresa dell'attività.

Art. 90

(Modalità di accertamento delle competenze acquisite - Test di verifica)

1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è sempre rilasciato al partecipante un attestato, sottoscritto dal responsabile della struttura che ha effettuato la formazione o l'aggiornamento professionale, da cui risultino i soggetti di cui all'articolo 87 che hanno impartito o organizzato il corso, nonché l'ente formatore di cui gli stessi si sono eventualmente avvalsi e i nominativi dei docenti, incluso per entrambi il possesso dei requisiti di cui all'articolo 96, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo dello stesso. L'attestato può essere rilasciato anche in formato digitale ai sensi dell'articolo 67, comma 4.
2. Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore previste per il corso.
3. Il test di verifica è svolto a cura del medesimo soggetto che ha effettuato i corsi di formazione o di aggiornamento professionale, previo accertamento dell'esatta identità dei partecipanti.
4. Il test di verifica è articolato in un questionario a scelta multipla e risposta singola. Il questionario:
 - a) è composto da domande che, per numero e complessità, rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento;
 - b) è predisposto a cura del soggetto che effettua il corso, evitando duplicazioni e utilizzi ripetuti del medesimo insieme di domande;
 - c) può essere elaborato attraverso supporti tecnologici con estrazione casuale delle relative domande e risposte da un *database* sufficientemente ampio, creando sequenze differenti per ogni singolo partecipante.

5. Il test di verifica dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 88 è effettuato esclusivamente in aula. Nell'esecuzione del test non è consentito l'ausilio di alcun supporto cartaceo e/o elettronico, né l'utilizzo di telefoni cellulari.
6. Il test si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente al sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti.
7. I soggetti di cui all'articolo 87 che effettuano la formazione o l'aggiornamento redigono, anche in formato digitale ai sensi dell'articolo 67, comma 4, la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test e in particolare:
 - a) il programma del corso;
 - b) i nominativi dei docenti, incluso il possesso dei requisiti di cui all'articolo 96;
 - c) il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test;
 - d) il questionario somministrato.
8. Qualora per la formazione o l'aggiornamento ci si avvalga degli enti formatori di cui all'articolo 96, commi 1 e 2, i soggetti di cui all'articolo 87 acquisiscono da detti enti la documentazione di cui al comma 7.

Titolo II

Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all'aula

Art. 91

(Formazione a distanza)

1. Ai fini della presente Parte IV, si considerano equivalenti all'aula i corsi di formazione e aggiornamento svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
 - a) videoconferenza;
 - b) *webinar*;
 - c) *e-learning*.
2. I soggetti che effettuano i corsi di cui al comma 1 garantiscono l'identificazione dei partecipanti, l'effettiva interattività dell'attività didattica e la tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione. Gli stessi soggetti, anche ai fini del rilascio dell'attestato di cui all'articolo 90, comma 1, rendono disponibili per ciascun partecipante report contenenti almeno i dati concernenti:
 - a) i corsi (titolo, area tematica, modulo, durata);
 - b) lo svolgimento dei corsi (data e ora di iscrizione, inizio e fine di fruizione del corso, ultimo collegamento, numero di connessioni, durata complessiva della fruizione, stato di avanzamento nel corso, rilevazione del materiale visionato, data e ora di accesso al materiale visionato).

Art. 92

(Videoconferenza e *webinar*)

1. I corsi effettuati tramite videoconferenza prevedono la compresenza temporale e l'interazione video-audio in tempo reale tra docenti e discenti collegati via cavo, etere o *internet*, nonché tra discenti anche in modalità asincrona.

2. I corsi effettuati tramite *webinar* prevedono, mediante l'utilizzo di *internet*, la compresenza temporale e l'interazione audio-video in tempo reale, anche attraverso *web-cam* e microfono, di docenti e discenti e si caratterizzano per la possibilità di visionare *slides* e di disporre di uno spazio di lavoro virtuale, in cui tutti i partecipanti possono condividere testi, immagini, tabelle ed altre informazioni.
3. La struttura che effettua il corso prevede e attua adeguati controlli sull'effettiva presenza e continua partecipazione alla videoconferenza e/o al *webinar*.

Art. 93 (E-learning)

1. I corsi effettuati con modalità di *e-learning* si avvalgono di piattaforme caratterizzate dai seguenti elementi essenziali:
 - a) tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione, come previsto dall'articolo 91, comma 2, secondo lo standard SCORM ovvero attraverso standard con le medesime caratteristiche;
 - b) fruizione dei materiali didattici attraverso il *web* e sviluppo di attività formative basate su tecnologia LMS (*Learning Management System*) e in associazione a moduli LCMS (*Learning Content Management System*);
 - c) monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso formativo, sia attraverso momenti di valutazione e autovalutazione;
 - d) multimedialità, intesa come effettiva integrazione tra diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti;
 - e) interazione con docenti/*tutor* e con gli altri discenti al fine di favorire, tramite le nuove tecnologie, la creazione di contesti collettivi di apprendimento;
 - f) introduzione di misure atte ad impedire collegamenti simultanei dello stesso utente da postazioni diverse (o dalla medesima postazione).

Art. 94 (Funzionalità della piattaforma di e-learning)

1. Le funzionalità della piattaforma di *e-learning* prevedono:
 - a) l'inserimento di credenziali di accesso per ciascun utente;
 - b) un adeguato tempo minimo necessario per la fruizione del corso, in relazione alle caratteristiche ed ai contenuti dello stesso, l'inibizione dell'accelerazione della fruizione del corso;
 - c) la possibilità da parte dell'utente di sospendere la fruizione del corso e poter riprendere successivamente dal punto in cui si era interrotto;
 - d) la previsione di verifiche *random* per testare la fruizione e l'apprendimento del discente. Tali verifiche saranno determinanti per la prosecuzione del modulo formativo;
 - e) la possibilità di chiedere e ricevere approfondimenti dal docente mediante tecniche a distanza (*forum*, *chat* telematiche, *instant messaging*, *e-mail*, telefono, etc.);
 - f) la somministrazione di test interattivi di apprendimento per ogni modulo formativo, dal cui esito dipende l'accesso al modulo formativo successivo.

Titolo III Disciplina dei prodotti formativi

Art. 95
(Contenuti minimi dell'obbligo formativo e di aggiornamento)

1. La formazione e l'aggiornamento professionale:
 - a) sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, competenze e capacità necessarie a fornire consulenza professionale, a valutare la coerenza dei prodotti in relazione alle richieste e alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente in un'ottica di protezione dello stesso, nonché ad assistere il contraente medesimo nella gestione del rapporto, sia in fase precontrattuale che contrattuale;
 - b) prevedono una progettazione per aree e moduli didattici che assicurano un elevato livello di professionalità, commisurato alla complessità dell'attività svolta e dei prodotti offerti.

2. La formazione e l'aggiornamento professionale hanno per oggetto nozioni giuridiche, tecniche, fiscali ed economiche concernenti l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa. In particolare:
 - a) i corsi di formazione professionale prevedono una conoscenza generale di tutte le aree tematiche di cui all'allegato 6 e l'approfondimento di specifici argomenti, anche in relazione all'attività da svolgere;
 - b) i corsi di aggiornamento professionale prevedono, per ciascun anno, moduli di approfondimento scelti tra le aree tematiche di cui all'allegato 6 e tengono conto dell'evoluzione della normativa di riferimento nonché delle specificità connesse al ruolo ricoperto, all'attività e funzioni svolte nonché alla sezione del Registro di appartenenza, alla dimensione e complessità dell'attività di distribuzione esercitata e alla diversa tipologia dei prodotti distribuiti.

3. Le conoscenze e competenze dei soggetti che forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi o vendono tali prodotti sono adeguate alle caratteristiche dei prodotti offerti e modulate in ragione della complessità e della continua innovazione nella progettazione dei prodotti medesimi, oltre che finalizzate a garantire che vengano fornite al contraente le informazioni necessarie e che vengano effettuate valutazioni adeguate in relazione ai rischi che caratterizzano tali prodotti.

4. Nel caso di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite tecniche di comunicazione a distanza, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono un adeguato livello di conoscenza delle tecnologie utilizzate.

5. Per gli iscritti nelle sezioni A, D o F, e per i loro rispettivi collaboratori, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni di informatica tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle applicazioni e delle procedure predisposte dall'impresa preponente.

6. Per gli intermediari incaricati della gestione dei sinistri, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle procedure di gestione adottate dall'impresa che conferisce l'incarico.

7. Ai fini dell'esercizio dell'attività di distribuzione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono

nozioni specifiche relative, rispettivamente, alla disciplina del contratto e dell'impresa di riassicurazione e alle norme sulla previdenza complementare.

8. Il programma dei corsi e il relativo materiale didattico sono posti a disposizione dei partecipanti.

**Titolo IV
Soggetti formatori**

**Art. 96
(Soggetti formatori)**

1. Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all'articolo 87 possono organizzare la formazione avvalendosi:
 - a) delle associazioni di categoria delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno due anni;
 - b) di enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - c) degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo internazionale.
2. Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all'articolo 87 possono organizzare l'aggiornamento avvalendosi dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché da enti che, pur se non muniti delle certificazioni di cui al comma 1, lettera c), svolgano l'attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative.
3. I docenti incaricati dalle imprese, dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro o dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono scelti tra:
 - a) docenti universitari che esercitano la didattica nelle materie giuridiche, economico-finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti le aree tematiche di cui all'allegato 6;
 - b) soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie di cui alla lettera a) del presente comma attraverso l'esercizio della docenza formativa e/o di attività professionali;
 - c) dipendenti, anche in quiescenza, di imprese di assicurazione e riassicurazione o di intermediari iscritti nella sezione D del Registro, intermediari iscritti nelle sezioni A e B del Registro, purché in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell'attività e di adeguata capacità didattica.
4. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro, che intendono impartire direttamente la formazione o l'aggiornamento professionale alla propria rete di collaboratori, possono avvalersi, in tutto o in parte, di docenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal comma 3, ovvero provvedere direttamente in qualità di docenti se in possesso dei medesimi requisiti.
5. Costituisce fattore impeditivo all'attività di docenza la mancanza di uno dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 110 del Codice nonché l'irrogazione della sanzione della

radiazione dal registro o di ogni altra analoga misura espulsiva da albi, ruoli, ordini, collegi o altri elenchi professionali.

PARTE V – Disposizioni transitorie e finali

Titolo I Abrogazioni Art. 97 (Abrogazioni)

1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
 - a) il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;
 - b) il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, ad eccezione dell'articolo 13;
 - c) il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014;
 - d) il Regolamento IVASS n. 8 del 24 febbraio 2015.
2. In relazione a violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi, al fine dell'individuazione delle singole fattispecie violative e delle relative sanzioni, le disposizioni contenute negli abrogati Regolamenti di cui al comma 1.

Titolo II Disposizioni transitorie

Art. 98 (Gestione del Registro)

1. Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 108-*bis* del Codice restano attribuite all'IVASS le funzioni di registrazione degli intermediari assegnate all'Organismo di cui al medesimo articolo.
2. Le modalità di registrazione diretta da parte degli intermediari saranno disciplinate in un successivo provvedimento.

Art. 99 (Intermediari iscritti contemporaneamente nella sezione A e nella sezione E del Registro)

1. L'IVASS procede d'ufficio alla cancellazione degli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano contemporaneamente iscritti nella sezione A ed E del Registro.
2. In particolare procede alla cancellazione:
 - a) della iscrizione nella sezione A, se in tale sezione l'intermediario non è operativo;
 - b) della iscrizione nella sezione E, se l'intermediario risulta operativo nella sezione A.
3. A tal fine, l'IVASS adotta il procedimento di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 100

(Iscrizione nel Registro delle persone fisiche in forza della precedente iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)

1. Le persone fisiche che, alla data del 1° gennaio 2007, erano iscritte nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione o nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non hanno effettuato il trasferimento nel Registro, mantengono il titolo per l'iscrizione a condizione che:
 - a) siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 110, comma 1 del Codice;
 - b) nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, abbiano partecipato a corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all'articolo 91.
2. Le persone fisiche di cui al comma 1 presentano istanza di iscrizione secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 3.

Art. 101

(Termini per gli iscritti nella sezione D del Registro)

1. Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti nella sezione D del Registro, entro il 23 febbraio 2019 comunicano all'IVASS, secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 3, i dati identificativi della persona fisica o delle persone fisiche individuate quali responsabili dell'attività di distribuzione.
2. Nella comunicazione gli iscritti nella sezione D attestano di aver accertato che i soggetti di cui al comma 1 sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2.

Art. 102

(Termini per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies del Codice)

1. Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti nel Registro ed esercitano attività corrispondente a quella definita dall'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies del Codice, su incarico diretto di una o più imprese di assicurazione, sono tenuti entro il 23 febbraio 2019 a comunicare all'IVASS che l'attività è svolta a titolo accessorio ai fini di cui all'articolo 109-bis del Codice.
2. Per gli intermediari di cui al comma 1 che dichiarano di operare su incarico di una o più imprese di assicurazione, l'IVASS provvede d'ufficio al trasferimento in via transitoria nella sezione A del Registro ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 con evidenza della qualifica di intermediario assicurativo a titolo accessorio.
3. Entro il termine di cui al comma 1, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro e Elenco annesso, che si avvalgono di collaboratori iscritti nella sezione E operanti a titolo accessorio, ne danno comunicazione secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 3. L'IVASS provvede ad indicare nel Registro la qualifica di intermediario assicurativo a titolo accessorio.

4. Gli intermediari che esercitano attività corrispondente a quella definita dall'articolo 1, comma 1, lettera cc)-*septies* del Codice per la quale è previsto l'obbligo di iscrizione nella sezione F del Registro, presentano entro il 23 febbraio 2019 istanza di iscrizione secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 3, e, a tal fine, si dotano della firma elettronica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u).
5. In attesa dell'iscrizione, i soggetti che presentano l'istanza nel termine previsto possono continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta.
6. Entro il 23 febbraio 2019, i soggetti iscritti in via transitoria nella sezione A del Registro ai sensi del comma 2, accertano il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 48, comma 1, lettere a) e b), in capo agli addetti all'attività di distribuzione all'interno dei propri locali. Nel caso in cui ne riscontrino l'insussistenza, si astengono dall'utilizzarli per l'esercizio dell'attività di distribuzione.
7. L'IVASS, in caso di rigetto dell'iscrizione, ne dà comunicazione scritta agli interessati, con le modalità di cui all'articolo 29.

Art. 103

(Termini per l'impresa che opera in qualità di distributore)

1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, operano in qualità di distributori, entro il 23 febbraio 2019 comunicano all'IVASS, secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 3, i dati identificativi della persona fisica o, se previste, delle persone fisiche individuate quali responsabili della distribuzione.
2. Nella comunicazione le imprese attestano di aver accertato che i soggetti di cui al comma 1 sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 41, comma 2.
3. Entro il termine di cui al comma 1 le imprese che operano in qualità di distributori accertano il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 41, comma 7, lettera a), in capo ai dipendenti direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione.

Art. 104

(Termini per l'adozione da parte delle imprese delle politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)

1. Le imprese si adeguano alle disposizioni dell'articolo 46 a decorrere dall'esercizio 2019.
2. Per l'esercizio 2018 il controllo delle reti distributive viene effettuato ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e il rapporto viene redatto e trasmesso secondo le disposizioni ivi contenute.
3. La prima relazione annuale viene redatta ai sensi dell'articolo 46, comma 4, con riferimento all'esercizio 2019, secondo le modalità e nei termini previsti dal provvedimento richiamato dall'articolo 46, comma 5.
4. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 46, comma 5, continua ad applicarsi il provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009.

Art. 105

(Termini per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 109, comma 4-*sexies* del Codice)

1. Gli iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro comunicano i dati di cui all'articolo 109, comma 4-*sexies* del Codice, secondo le modalità che saranno indicate in un successivo provvedimento.
2. Secondo le modalità contenute nel provvedimento di cui al comma 1, le imprese di assicurazione che si avvalgono di produttori diretti iscritti nella sezione C del Registro attestano di avere accertato, per ciascuno dei produttori, che non sussistono le condizioni impeditive all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS di cui all'articolo 109, comma 4-*sexies* del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.
3. I soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono di intermediari iscritti nella sezione E del Registro attestano nella medesima comunicazione di aver accertato, per ciascuno dei medesimi intermediari, che non sussistono le condizioni impeditive all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS di cui all'articolo 109, comma 4-*sexies* del Codice con riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti legami.
4. Agli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti in via transitoria nella sezione A del Registro ai sensi dell'articolo 102, comma 2, si applica quanto previsto dai commi 1 e 3.

Art. 106
(Formazione e aggiornamento professionale)

1. Le imprese garantiscono che i propri dipendenti direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione alla data del 23 febbraio 2019 siano in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali e che assolvano agli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 89 a decorrere dall'anno 2019.
2. La formazione professionale conseguita dagli addetti dei *call center* delle imprese in conformità ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 rimane valida a condizione che l'attività sia iniziata entro il 23 febbraio 2019.
3. Le ore di aggiornamento professionale effettuate entro il 23 febbraio 2019 in conformità ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 sono valide ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento, fermo restando il monte ore complessivo di cui all'articolo 89 per l'anno 2019.
4. La formazione professionale conseguita alla data del 23 febbraio 2019 in conformità ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 è valida:
 - a) ai fini della prima iscrizione e dell'inizio dell'attività da parte degli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario, se la domanda di iscrizione è presentata ovvero l'attività è iniziata entro e non oltre dodici mesi dalla data del conseguimento;
 - b) ai fini della reiscrizione e della ripresa dell'attività degli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario, se la domanda di reiscrizione è presentata ovvero l'attività è ripresa entro e non oltre cinque anni dalla data in cui è intervenuta l'inattività.

Titolo III
Disposizioni finali

Art. 107
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito *internet* dell'IVASS ed entra in vigore il 1° ottobre 2018.
2. Le imprese e gli intermediari si adeguano alle disposizioni di cui alla Parte IV entro il 23 febbraio 2019.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1: Informazioni da trasmettere all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione per l'iscrizione/cancellazione/reiscrizione dei produttori diretti.

Allegato 2: Informazioni da trasmettere all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

Allegato 3: Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti.

Allegato 4: Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto.

Allegato 5: Materie della prova di idoneità per l'iscrizione nelle sezioni A e B del RUI.

Allegato 6: Materie dei corsi di formazione e aggiornamento professionale.

Gli allegati al presente regolamento sono pubblicati sul sito www.ivass.it nella sezione Normativa / Normativa secondaria emanata da IVASS / Regolamenti

Regolamento n. 42 del 2 agosto 2018

Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di revisione esterna dell'informativa al pubblico di cui agli articoli 47-septies, comma 7, e 191, comma 1, lettera b), punti 2 e 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 47-septies, comma 7, e 191, comma 1 lettera b) punti 2) e 3);

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 relativo alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;

VISTO il Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, e in particolare, gli articoli da 290 a 303, da 359 a 371 e l'allegato XX;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016 concernente l'informativa al pubblico e all'IVASS;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Capo I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

Capo II – La revisione esterna

- Art. 4 (Revisione esterna a livello di impresa individuale)
- Art. 5 (Revisione esterna a livello di gruppo)

Capo III – Svolgimento della revisione esterna

- Art. 6 (Conferimento dell'incarico di revisione esterna)
- Art. 7 (Svolgimento della revisione esterna)
- Art. 8 (Revoca, dimissioni, risoluzione del contratto)
- Art. 9 (Organo di controllo)
- Art. 10 (Informazioni al revisore legale)
- Art. 11 (Relazioni di revisione esterna: contenuti, modalità e termini di pubblicazione)
- Art. 12 (Comunicazioni all'organo di controllo e all'IVASS)

Capo IV – Disposizioni specifiche

- Art. 13 (Elementi non inclusi nell'ambito della revisione esterna)
- Art. 14 (Disposizioni specifiche di gruppo)

Capo V – Disposizioni finali

- Art. 15 (Pubblicazione)
- Art. 16 (Entrata in vigore)

Elenco degli Allegati

- Allegato 1: Contenuto della relazione di revisione esterna

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 191, comma 1, lettera b), punti 2) e 3) e 47-*septies*, comma 7, relativamente alla Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni e dal Regolamento Delegato 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta, si intende per:
 - a) "Atti delegati": il Regolamento Delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;
 - b) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) "Decreto legislativo n. 39 del 2010": decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;
 - d) "Impresa": le imprese e le società di cui all'articolo 3 del Regolamento;
 - e) "Modello interno": il modello interno dell'impresa individuale o di un gruppo di cui, rispettivamente agli articoli 46-*bis*, 207-*octies* e 216-*ter* del Codice;
 - f) "Organo amministrativo": il consiglio di amministrazione o, ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409-*octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
 - g) "Organo di controllo": il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
 - h) "Parametri specifici dell'impresa" (USP): i parametri di cui all'articolo 45-*sexies*, comma 7 del Codice;
 - i) "Parametri specifici di gruppo" (GSP): di cui all'articolo 338 degli Atti delegati;
 - l) "Regolamento (UE) n. 537/2014": Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CEE della Commissione;
 - m) "Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452": Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - n) "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria": la relazione di cui agli articoli 47-*septies* e 216-*novies* del Codice;

- o) “Revisore legale”: revisore legale e società di revisione legale di cui rispettivamente alle lettere n) e q) dell’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 39 del 2010;
- p) “Revisione esterna”: la verifica condotta dal revisore legale o dalla società di revisione legale ai sensi degli articoli 191, comma 1, lettera b), punti 2) e 3) e 47-*septies*, comma 7 del Codice secondo le disposizioni del presente Regolamento;
- q) “Revisione esterna completa”: la formazione di un giudizio in merito al fatto che gli elementi sono redatti in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili ed alla normativa nazionale di settore (c.d. giudizio di conformità);
- r) “Revisione esterna limitata”: lo svolgimento di verifiche che consentano di concludere che, sulla base delle procedure e delle evidenze acquisite, non sono pervenuti all’attenzione del revisore legale elementi che facciano ritenere che le informazioni non siano state redatte, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili e alla normativa nazionale di settore (c.d. conclusione di revisione limitata);
- s) “Revisione legale dei conti”: la revisione legale dei conti annuali e consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

- 1. Il Regolamento si applica:
 - a) alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
 - b) alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
 - c) all’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2 del Codice, ferme restando le decisioni assunte dall’IVASS in attuazione degli articoli 220-*bis* e 220-*quater* del Codice e delle relative disposizioni attuative. Le disposizioni del Regolamento non si applicano all’ultima società controllante italiana che è controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in un altro Stato nel caso in cui l’IVASS non eserciti la vigilanza su tutti gli strumenti di vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV, Capo III del Codice a livello di sottogruppo nazionale, ai sensi del Capo IV (Sottogruppi nazionali) del Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, attuativo delle disposizioni in materia di vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV del Codice.

CAPO II – LA REVISIONE ESTERNA

Art. 4
(Revisione esterna a livello di impresa individuale)

- 1. Le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) sottopongono a revisione esterna i seguenti elementi della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria di cui all’articolo 47-*septies* del Codice:
 - a) Stato patrimoniale e relative valutazioni ai fini di solvibilità, inclusi nel modello “S.02.01.02 Stato Patrimoniale” di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e nella informativa della Sezione “D. Valutazione ai fini di solvibilità” della struttura della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria di cui all’allegato XX degli Atti delegati;
 - b) Fondi propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali, inclusi nel modello “S.23.01.01 Fondi propri” di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e nella

- informativa della Sezione “E.1. Fondi propri” della struttura della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria di cui all’allegato XX degli Atti delegati;
- c) Requisito Patrimoniale di Solvibilità e Requisito patrimoniale minimo, inclusi nei modelli “S.25.01.21 Requisito patrimoniale di solvibilità per le imprese che utilizzano la formula *standard*”, “S.25.02.21 Requisito patrimoniale di solvibilità per le imprese che utilizzano la formula *standard* e un modello interno parziale”, “S.25.03.21 Requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando un modello interno completo” e “S.28.02.01 Requisito patrimoniale minimo” di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e nella informativa della Sezione “E.2 Requisito patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo” della struttura della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria di cui all’allegato XX degli Atti delegati.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, del Regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016 sottopongono a revisione esterna le informazioni relative al calcolo della solvibilità di gruppo contenute nella propria Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, secondo le disposizioni specifiche di gruppo di cui agli articoli 5 e 14 del presente Regolamento.

Art. 5

(Revisione esterna a livello di gruppo)

1. Le imprese di cui all’articolo 3, comma 1 lettera c) sottopongono a revisione esterna i seguenti elementi della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria a livello di gruppo, di cui all’articolo 216-*novies* del Codice:
- a) Stato patrimoniale di gruppo e relative valutazioni ai fini di solvibilità, inclusi nel modello “S.02.01.02 Stato Patrimoniale” di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e nella informativa della Sezione “D. Valutazione ai fini di solvibilità” della struttura della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria di cui all’allegato XX degli Atti delegati;
- b) Fondi propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali di gruppo, inclusi nel modello “S.23.01.22 Fondi propri” di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e nella informativa della Sezione “E.1. Fondi propri” della struttura della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria di cui all’allegato XX degli Atti delegati;
- c) Requisito Patrimoniale di Solvibilità e Requisito patrimoniale minimo consolidato di gruppo, inclusi nei modelli “S.25.01.22 Requisito patrimoniale di solvibilità per i gruppi che utilizzano la formula *standard*”, “S.25.02.22 Requisito patrimoniale di solvibilità per i gruppi che utilizzano la formula *standard* e un modello interno parziale”, “S.25.03.22 Requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando un modello interno completo” e nella informativa della Sezione “E.2 Requisito patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo” della struttura della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria di cui all’allegato XX degli Atti delegati.
2. Laddove l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, del Codice abbia ricevuto parere favorevole alla pubblicazione di un’unica Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, ai sensi degli articoli 216-*novies*, comma 2, del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, in alternativa alla pubblicazione separata di ogni singola relazione di revisione esterna, le relazioni relative al gruppo e a ciascuna impresa controllata italiana interessata emesse all’esito delle singole attività di revisione esterna possono essere allegate a corredo dell’unica Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria di gruppo.

CAPO III – SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE ESTERNA

Art. 6

(Conferimento dell'incarico di revisione esterna)

1. L'organo amministrativo dell'impresa, previo parere favorevole dell'organo di controllo:
 - a) conferisce l'incarico per lo svolgimento dell'attività di revisione esterna ad uno dei seguenti soggetti:
 - i. al medesimo revisore legale che effettua la revisione legale dei conti di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010 e al Regolamento (UE) n. 537/2014;
 - ii. ad un revisore legale diverso da quello che effettua la revisione legale dei conti di cui al punto i.;
 - b) determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
2. Quando l'incarico è conferito al revisore legale di cui al comma 1, lettera a) ii.:
 - a) l'impresa redige una relazione, da esibire su richiesta dell'IVASS, che illustra in modo analitico i criteri e le logiche di valutazione e ponderazione utilizzati per l'identificazione dei revisori legali da designare, le motivazioni sottostanti alla scelta effettuata dall'organo amministrativo e la determinazione del corrispettivo;
 - b) il revisore legale incaricato della revisione esterna:
 - i. soddisfa almeno i requisiti di competenza professionale, di etica e di indipendenza di cui ai codici internazionali riconosciuti dagli ordini e dalle associazioni professionali e fornisce idonea documentazione di supporto;
 - ii. comunica all'organo di controllo ogni situazione che possa ragionevolmente avere un effetto sul rispetto del requisito di indipendenza e le relative misure di salvaguardia.
3. L'incarico di revisione esterna ha durata di tre anni, rinnovabile per non più di due volte, e non può essere nuovamente conferito, dopo i rinnovi consentiti, se non sono decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente incarico.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) i., la durata può essere ridotta sino ad un anno nei soli casi in cui ciò rende possibile allineare le scadenze dell'incarico di revisione esterna e di revisione legale dei conti.

Art. 7

(Svolgimento della revisione esterna)

1. L'attività di revisione esterna include almeno:
 - a) la revisione esterna completa degli elementi della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria identificati negli articoli 4, comma 1, lettere a) e b), e 5, comma 1, lettere a) e b) e il giudizio di conformità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q); detto giudizio è riportato in una specifica relazione diretta all'organo amministrativo dell'impresa;
 - b) la revisione esterna limitata degli elementi della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria identificati negli articoli 4, comma 1, lettera c), e 5, comma 1, lettera c) e la conclusione di revisione limitata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r); detta conclusione è riportata in una specifica relazione diretta all'organo amministrativo dell'impresa.
2. L'attività di revisione esterna, sia completa sia limitata, è svolta in conformità ai principi internazionali di revisione in uso nella fattispecie e al quadro normativo settoriale.

Regolamenti

3. Il revisore legale incaricato della revisione esterna conserva i dati e i documenti relativi all'attività svolta per almeno cinque anni dalla data di rilascio delle relazioni di revisione esterna di cui all'articolo 11.

Art. 8

(Revoca, dimissioni, risoluzione del contratto)

1. L'organo amministrativo, sentito l'organo di controllo, revoca l'incarico di revisione esterna quando ricorre una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferirlo ad un altro revisore legale secondo le modalità di cui all'articolo 6.
2. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, l'attività di revisione esterna continua a essere esercitata dal medesimo revisore legale fino a quando l'organo amministrativo non conferisce il nuovo incarico e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto stesso.

Art. 9

(Organo di controllo)

1. L'organo di controllo dell'impresa, oltre ad esprimere il parere di cui all'articolo 6, comma 1:
 - a) monitora lo svolgimento dell'attività di revisione esterna;
 - b) verifica nel tempo l'indipendenza del revisore legale incaricato della revisione esterna.

Art. 10

(Informazioni al revisore legale)

1. L'impresa fornisce al revisore legale ogni informazione utile per lo svolgimento dell'attività di revisione esterna.
2. La Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, approvata dall'organo amministrativo dell'impresa, viene messa a disposizione del revisore legale almeno quindici giorni prima della data di pubblicazione prevista dalla disciplina di riferimento.

Art. 11

(Relazioni di revisione esterna: contenuti, modalità e termini di pubblicazione)

1. Le relazioni di revisione esterna di cui, rispettivamente, all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) sono conformi allo schema contenuto nell'allegato 1.
2. L'impresa pubblica le relazioni di revisione esterna, a corredo della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, con le stesse modalità e termini di quest'ultima; secondo gli stessi termini e modalità dette relazioni sono trasmesse all'IVASS.

Art. 12

(Comunicazioni all'organo di controllo e all'IVASS)

1. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 190, comma 4 del Codice, il revisore legale incaricato della revisione esterna comunica all'organo di controllo e all'IVASS, nei medesimi termini di cui all'articolo 11, comma 2:
 - a) le eventuali difficoltà tecnico-operative emerse nello svolgimento della revisione

esterna;

- b) gli eventuali aspetti meritevoli di attenzione, con riferimento al sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

CAPO IV – DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 13

(Elementi non inclusi nell'ambito della revisione esterna)

1. Non sono oggetto del giudizio di conformità ovvero di conclusioni di revisione limitata di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 1, lettere q) e r) le determinazioni assunte dall'IVASS nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, relativamente agli elementi identificati negli articoli 4 e 5, ivi compresi quelli relativi al requisito patrimoniale di solvibilità calcolato mediante l'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa o del gruppo o tramite modello interno parziale o totale.

Art. 14

(Disposizioni specifiche di gruppo)

1. Con riguardo alle informazioni che confluiscono negli elementi di cui all'articolo 5 relative ad entità non regolamentate o appartenenti ad altro settore finanziario o aventi sede legale in uno Stato terzo ricomprese nel perimetro del gruppo, le attività di revisione esterna si limitano a verificare che esse siano incluse ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo in base ai valori determinati ai sensi delle disposizioni del Codice, delle relative disposizioni di attuazione e delle previsioni dell'Unione europea direttamente applicabili. Le verifiche non si estendono alla conformità di tali informazioni ai fini della solvibilità dell'impresa individuale.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

(Pubblicazione)

1. Il Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. In sede di prima applicazione, l'impresa assicura la conformità alle disposizioni di cui al Regolamento con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria relativa all'esercizio 2018.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1: Contenuto della relazione di revisione esterna

Gli allegati al presente regolamento sono pubblicati sul sito www.ivass.it nella sezione Normativa / Normativa secondaria emanata da IVASS / Regolamenti

2. PROVVEDIMENTI

2.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 76 del 2 agosto 2018

Modifiche e integrazioni al regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007 recante la disciplina dell'uso di denominazione assicurativa ai sensi dell'articolo 308, comma 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.

Modifiche e integrazioni al regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.

Modifiche e integrazioni al regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la procedura di presentazione dei reclami all'ISVAP di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

VISTA la legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione con modificazioni del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, c.d. "cresci Italia" e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, c.d. "legge concorrenza", recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela del consumatore anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera

circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell'Unione europea;

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

Art. 1

(Modifiche al Regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007)

1. L'articolo 1 (Definizioni) è modificato come segue:

- a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «*«elenco annesso al Registro»: elenco in cui sono inclusi gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi con residenza o sede legale in un altro Stato membro, ai sensi degli articoli 116-quater e 116-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»*»;
- b) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «*e-bis) «intermediario»: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo e intermediario assicurativo a titolo accessorio»*»;
- c) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «*«Registro» o «RUI»: Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»*».

2. All'articolo 3 (Utilizzo riservato della denominazione assicurativa), il comma 2 è sostituito dal seguente: «*L'uso, nella ragione o denominazione sociale e in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole o delle locuzioni indicate nell'articolo 308, comma 2, del decreto è riservato agli intermediari iscritti nel Registro, in coerenza con l'attività corrispondente alla sezione di appartenenza, agli intermediari di assicurazione e riassicurazione con residenza o sede legale in altri Stati membri inclusi nell'elenco annesso al Registro, ovvero ai periti assicurativi iscritti nel Ruolo»*».

3. All'articolo 4 (Utilizzo legittimo delle parole o delle locuzioni riservate per l'esistenza di controlli amministrativi), il comma 2 è sostituito dal seguente: «*In deroga al disposto dell'articolo 3, comma 1, il termine «assicurazione» o altro termine equivalente, privo di ulteriori specificazioni, può essere utilizzato dagli intermediari iscritti nel Registro, a condizione che dalla documentazione informativa da consegnare ai contraenti risulti in modo inequivoco l'esercizio dell'attività di intermediazione. Gli intermediari iscritti nel*

Registro come inoperativi possono conservare il termine “assicurazione” o altro termine equivalente, privo di ulteriori specificazioni, esclusivamente nella ragione o denominazione sociale».

4. L'articolo 5 (Utilizzo legittimo delle parole o delle locuzioni riservate in base ad elementi di fatto) è modificato come segue:
 - a) al comma 1, dopo le parole: «I soggetti che non svolgono attività assicurativa, riassicurativa, attività di intermediazione», sono aggiunte le parole: «o di distribuzione»; e dopo le parole: «attività imprenditoriali o professionali diverse dall'attività assicurativa, riassicurativa, di intermediazione», sono aggiunte le parole: «o di distribuzione» e dopo la parola «assicurativa» è aggiunta la parola «o riassicurativa»;
 - b) al comma 2, lettera a), la parola «intermediazione» è sostituita dalla parola «distribuzione».

Art. 2

(Modifiche al Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008)

1. L'articolo 2 (Definizioni) è modificato come segue:
 - a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «*“intermediari”*: le persone fisiche o le società, iscritte nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
 - b) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «*“intermediario operante in rapporto diretto con l'impresa”*: l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che, in virtù di mandati o di accordi stipulati con le imprese di assicurazione, riceve dalle stesse provvigioni per l'attività svolta»;
2. All'articolo 6 (Preventivo gratuito personalizzato sul sito internet), comma 2, lettera b), le parole: «alla nota informativa precontrattuale» sono sostituite dalle parole: «*alla documentazione informativa precontrattuale di cui all'articolo 185 del Codice,*».
3. L'articolo 9 (Obblighi informativi a carico degli intermediari) è modificato come segue:
 - a) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «mediante adeguata evidenziazione nell'ambito del sito internet» sono aggiunte le parole: «*o del profilo di social network*»;
 - b) al comma 4, le parole: «all'articolo 60, commi 2 e 3, del Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006» sono sostituite dalle parole: «*all'articolo 73, commi 3, 4 e 5 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018*»;
 - c) al comma 5, le parole: «il modello n. 7B allegato al Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006» sono sostituite dalle parole: «*l'Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018*».

Art. 3

(Modifiche al Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008)

1. L'articolo 2 (Definizioni), comma 1, è modificato come segue:

- a) la lettera g *bis*) è sostituita dalla seguente: «*“dipendenti e collaboratori”*: i soggetti che, dietro compenso, su incarico degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del registro, svolgono l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa all'interno o, se iscritti nella sezione E del registro, fuori dai locali dell'intermediario per il quale operano, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio»;
 - b) alla lettera i *ter*), le parole: «Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006» sono sostituite dalle parole: «Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018»;
 - c) dopo la lettera m) è inserita la seguente: «m) *bis*: *“intermediario assicurativo a titolo accessorio”*: l'intermediario assicurativo, come definito dall'articolo 1, lettera *cc-septies*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
 - d) la lettera n) è sostituita dalla seguente: «*“intermediari assicurativi”* o *“intermediari”*: le persone fisiche o le società iscritte nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
 - e) alla lettera n *bis*), le parole: «all'articolo 116» sono sostituite dalle parole: «agli articoli 116-*quater* e 116-*quinquies*»;
 - f) la lettera t) è sostituita dalla seguente: «*“prodotti di investimento assicurativo”*: i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *ss-bis*), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
 - g) la lettera t *quater*) è sostituita dalla seguente: «*“registro”*: il registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
 - h) la lettera v) è soppressa.
2. All'articolo 4 (Presentazione dei reclami), comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «*i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo da parte dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'articolo 1, lettera w-bis*), del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria, e successive modificazioni e integrazioni».
 3. All'articolo 8 (Gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione), il comma 5 *bis* è modificato come segue: dopo le parole «le imprese pubblicano annualmente» è inserita la seguente frase: «entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno solare».
 4. All'articolo 10 *decies* (Informazioni sulla procedura reclami), comma 1: le parole «al modello 7B allegato al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006» sono sostituite dalle parole «all'Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018».
 5. Dopo l'articolo 10 *quaterdecies* (Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari nell'ambito delle libere collaborazioni) è inserito il seguente articolo: «*Articolo 10 quindecies (Disposizioni applicabili alla gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti nella sezione F del registro): Le disposizioni del presente Capo che disciplinano la gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione A del registro si applicano alla gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione F del registro*».

Art. 4

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

Provvedimenti

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS ed entra in vigore il 1° ottobre 2018.
2. Le imprese e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 3 entro il 23 febbraio 2019.

Per il Diretorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento n. 77 del 22 agosto 2018

Contributo di vigilanza per l'anno 2018 a carico degli iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare l'art. 109 concernente l'istituzione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e l'art. 336 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari assicurativi e riassicurativi;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e l'art. 183 (regole di comportamento) del citato D.Lgs. n. 209/2005;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017";

VISTO il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori della Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";

CONSIDERATE le difficoltà di natura tecnica ed organizzative dei soggetti residenti nei comuni interessati dagli eventi sopra richiamati;

RAVVISATA la necessità di venire incontro ai predetti soggetti;

Provvedimenti

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 189 del 16 agosto 2018, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all'IVASS, per l'anno 2018, dagli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nel RUI demandando all'IVASS l'individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;

DISPONE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI alla data del 30 maggio 2018.

Art. 2

(Misura del contributo)

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. dell'8 agosto 2018 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi e riassicurativi è stabilita come segue:

a) sezione A (agenti di assicurazione)

- | | |
|------------------------|----------|
| a1) persone fisiche | € 47,00 |
| a2) persone giuridiche | € 270,00 |

b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)

- | | |
|------------------------|----------|
| b1) persone fisiche | € 47,00 |
| b2) persone giuridiche | € 270,00 |

c) sezione C (produttori diretti)

€ 18,00

d) sezione D (banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane)

- | | |
|--|------------|
| d1) banche con raccolta premi uguale o superiore a 100 milioni di euro
e Poste Italiane | € 9.800,00 |
| d2) banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro | € 7.100,00 |
| d3) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro,
intermediari finanziari e SIM. | € 2.400,00 |

Art. 3

(Termini e modalità di pagamento)

1. Gli intermediari effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento. Il termine per il pagamento è prorogato al 16 gennaio 2019 per gli intermediari aventi residenza o sede legale nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, indicati negli elenchi 1, 2 e 2 bis allegati al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

2. Gli intermediari (tranne le banche) iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI effettuano il pagamento attraverso bonifico bancario, bollettino postale e le principali carte di pagamento.

Si precisa che:

- l'ordine di bonifico e il bollettino postale precompilati sono scaricabili dal sito internet **<https://ivass-linkmate.novares.it/>** digitando il proprio codice fiscale/partita IVA e il codice RUI (10 caratteri compresa la lettera iniziale). Il bollettino postale, in particolare, è pagabile presso gli uffici postali, le tabaccherie, i punti vendita collegati alla rete Sisal e Lottomatica;
- le carte di pagamento (carta di credito, carta prepagata, PayPal, MyBank) sono utilizzabili collegandosi al predetto sito internet **<https://ivass-linkmate.novares.it/>**.

3. Le banche iscritte nella sezione D del RUI effettuano il pagamento del contributo dovuto esclusivamente mediante bonifico bancario, selezionando nel sito internet **<https://ivass-linkmate.novares.it/>** la misura contributiva corrispondente alla classe di appartenenza, stabilita in funzione dell'ammontare dei premi raccolti nel 2017.

Ai fini dell'elaborazione delle fasce di raccolta premi è stata utilizzata la voce 3300 sottovoce 73 della matrice dei conti (cfr. Circolare 272 della Banca d'Italia) con la qualificazione del "Tipo prodotto/servizio" uguale a "Prodotti assicurativi".

4. Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione C del RUI saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne avvalgono.

5. I pagamenti che saranno effettuati con modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di legge.

6. Attraverso lo stesso sito internet **<https://ivass-linkmate.novares.it/>** è possibile verificare l'eventuale morosità pregressa e pagare i contributi arretrati ancora dovuti. Sono, inoltre, disponibili gli indirizzi di posta elettronica novaresgestioni@novares.pec.it e ivass@novares.it e il numero verde 800.262.300 della società NOVARES S.p.A. (attivo nei giorni lavorativi con orario 9.00-17.00) per informazioni sugli strumenti di pagamento e in caso di difficoltà di accesso al sito.

Art. 4

(Cancellazione dal RUI - Riscossione coattiva)

1. In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, l'IVASS avvia, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera e) del D.lgs. 209/2005.

2. Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 336, comma 3 del D.lgs. 209/2005.

Provvedimenti

Art. 5

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino di Vigilanza dell'IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.ivass.it).

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4, dello Statuto IVASS)

2.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 0188848/18 del 2 agosto 2018

ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Approvazione del bilancio al 31 marzo 2018 ai sensi dell'art. 236, comma 2 del d. lgs 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento.

Con comunicazione pervenuta il 19 giugno 2018 il Commissario straordinario di ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso, ai sensi dell'art. 236, comma 2 del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, istanza di approvazione del progetto di bilancio relativo al periodo 1 gennaio 2017 - 31 marzo 2018, data di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Il 22 giugno 2018 è pervenuta la relazione del Comitato di Sorveglianza con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione da parte dell'IVASS del bilancio al 31 marzo 2018.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si approva, ai sensi dell'art. 236, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il bilancio di ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A. relativo al periodo 1° gennaio 2017 - 31 marzo 2018.

Il bilancio dovrà essere pubblicato ai sensi di legge.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento n. 0188851/18 del 2 agosto 2018

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.. Istanza di autorizzazione al rimborso di prestiti subordinati ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.

Con lettera pervenuta il 15 giugno 2018, Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ha trasmesso, ai sensi della normativa indicata in oggetto, l'istanza di autorizzazione per il rimborso di due prestiti subordinati a durata determinata, entrambi sottoscritti dalla controllante Intesa Sanpaolo S.p.A., rispettivamente di importo pari a 500 milioni di euro (scadenza 18 settembre 2018) e a 30 milioni di euro (30 dicembre 2018) inclusi tra i fondi propri di base di livello 2.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione del rimborso dei citati prestiti subordinati.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza il rimborso dei prestiti subordinati a durata determinata per un importo complessivo pari a 530 milioni di euro.

Per il Diretorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento n. 0188856/18 del 2 agosto 2018

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 2005 n. 209 e dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di UNIQA Assicurazioni S.p.A., UNIQA Previdenza S.p.A. e UNIQA Life S.p.A. in Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.. Provvedimento.

Con lettera del 24 aprile 2018, Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., UNIQA Assicurazioni S.p.A., UNIQA Previdenza S.p.A. e UNIQA Life S.p.A. hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione alla fusione per incorporazione di UNIQA Assicurazioni S.p.A., UNIQA Previdenza S.p.A. e UNIQA Life S.p.A. in Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A..

Ad esito dell'istruttoria svolta, si accerta, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione alla fusione di cui all'oggetto.

Questo Istituto autorizza pertanto, ai sensi della menzionata normativa, la fusione per incorporazione di UNIQA Assicurazioni S.p.A., UNIQA Previdenza S.p.A. e UNIQA Life S.p.A. in Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. ed approva le correlate modifiche da apportare allo statuto dell'impresa incorporante.

Per il Diretorio Integrato
Il Presidente

2.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento n 0188845/18 del 2 agosto 2018

RBM Assicurazione Salute S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con lettera in data 11 luglio 2018 RBM Assicurazione Salute S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 29 giugno 2018 ed ha chiesto l'approvazione delle modifiche dell'articolo 5, comma 1 (capitale sociale) dello statuto.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per il Diretorio Integrato
Il Presidente

3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omissi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L 209 del 20 agosto 2018	ORIENTAMENTI - INDIRIZZO (UE) 2018/1151 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 2 agosto 2018 che modifica l'indirizzo BCE/2011/23 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2018/19).
L 215 del 23 agosto 2018	DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 253/2016 del 2 dicembre 2016 che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE integrazione nell'accordo SEE del regolamento (UE) 2016/1703 della Commissione, del 22 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 e 12 e il Principio contabile internazionale (IAS) 28.
C 307 del 30 agosto 2018	Tecnologia finanziaria: influenza della tecnologia sul futuro del settore finanziario - Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sulla tecnologia finanziaria: l'influenza della tecnologia sul futuro del settore finanziario.

